STATUTI

DELLA VEN. ARCHICONFRATERNITA

DELLA

MORTE, ED ORAZIONE

PRIMA APPROVATI, E CONFERMATI L'ANNO 1590.

E POI RIFORMATI L'ANNO 1698., E RISTAMPATI NELL'ANNO DEL SANTISSIMO GIUBILEO MDCCL.

IN ROMA MDCCL

Nella Stamparia della Rev. Cam. Apost. X *Con licenza de' Superiori.*

IMPRIMATUR

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici,

F. M. de Rubeis Archiep. Tarsis Vicesgerens.

IMPRIMATUR

Fr. Joseph Augustinus Orsi Ord. Præd. Sac. Pal. Apost. Mag.

PROEMIO

A DSIT *Dominus Deus Noster illuminator justitiae, bonorumque operum Adjutor, et Fautor.* Se a conservazione di qualsivoglia Istituto temporale, per bene, e consideratamente principiato, che sia vi è bisogno di modo, e forma con la quale si possa, sicuramente senza pericolo, o tema d'alcun disturbo seguire l'Opera incominciata, ben possiamo credere maggiormente convenirsi prudenti, e Sante Ordinazioni per conservare gl'Istituti Spiritua-

li, alli quali per esser indrizzati a gloria di Dio, stà continuamente insidiando con maggior artificio il Nemico dell' Anime Nostre, e però siccome ricercano maggior affetto, e zelo di tutti gli altri, così sono più facili ad essere tralasciati, e negletti, se con molt'ordine, e diligente osservazione non sono sostentati. Ne danno esempio molte Opere Pie principiate con grandissimo fervore di spirito, e poco dopo per confusioni, e disturbi nati tralasciate. Perciò desiderandosi, che la Venerabile Archiconfraternita della Morte, ed Orazione tanto pia, nella quale si esercitano Opere così meritorie, gli Fratelli, e Sorelle della quale (avendo essa presa la denominazione della Morte) devono esser morti al Mondo, alla Carne, ed al Demonio, con astenersi da' peccati, dicendo l' Apostolo: *Peccatum non regnet in vestro*

mortali corpore;e ricordarsi della Morte del Redentore Nostro Gesù Cristo, per la quale son liberati dalli legami del Demonio, e della Morte eterna; non solamente si conservi ne' suoi primi Istituti, ma con la grazia del Signore faccia di giorno in giorno progresso nelli buoni,e Santi Esercizj, si è giudicato necessario dalla Congregazione Generale di essa di riformare, e rinnovare gli Statuti, quali per la loro antichità poco, o nulla si potevano osservare, e proporre, senza obligo però nè di mortale, nè di veniale peccato, a' Fratelli, e Sorelle di detta Archiconfraternita, e Compagnie aggregate ad Essa alcuni ordini, e brevi documenti, con li quali possino a gloria di Dio, a servizio del Prossimo, ed a salute delle Anime loro, produrre frutti più abbondanti, e più copiosi di buone, e Sante Operazioni, acciò il Signore abbia in

questo Mondo a concedergli la sua Santa Grazia, e dalla morte temporale di questo corpo li faccia passare alla Gloria di Vita Eterna, facendoli partecipi del suo Regno Celeste, e godere quello, che *oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit*, per sua infinita Bontà, e Misericordia. Amen.

CAP. I.

Origine, e Principio dell' Archiconfraternita.

Nell' Anno del Signore 1538. alcuni devoti Cristiani vedendo, che molti Poveri, li quali o per la loro povertà, ovvero per la lontananza del luogo, dove morivano, il più delle volte non erano sepolti in luogo Sagro, ovvero restavano senza Sepoltura, e forse cibi di Animali, mossi da zelo di Carità, e Pietà instituirono in Roma una Compagnia sotto il Titolo della Morte, la quale per particolare Instituto facesse quest'opera di misericordia tanto pia, e tanto grata alla Divina Maestà di sepellire li poveri Morti. Deliberarono ancora di fare una volta il mese l'Orazione continua per spazio di quarant' ore in memoria delle ore, che il Signor Nostro Gesù Cristo dopo la sua morte fu posto nel Sepolcro fino alla sua Santissima Resurrezzione, le quali opere, sì per la tiepidezza delle persone, come anche per la qualità di quelli tempi non avevano preso molto vigore. Occorse, che nell' Anno del Signore 1551. predicando nella Chiesa di S. Lorenzo in Damaso di Roma nel tempo dell' Avvento di Cristo un Padre Cappuccino, cercava detto Padre con molta efficacia mostrare quanto fosse devota, ed utile cosa la continua Orazione. Il che inteso da quelli della Compagnia, pregarono il detto Padre, che volesse ajutare questo loro proposito, il quale lodando molto il loro pio, e buon

desiderio, e ringraziandone la Divina Maestà, operò tanto con esortare il Popolo, che in pochi giorni si accrebbe detta Compagnia in numero di Fratelli, e Sorelle. Onde il giorno della Natività di Nostro Signor Gesù Cristo dell' istess' anno nella detta Chiesa nella Cappella della Concezione si fece l'Orazione delle quarant' ore con grande soddisfazione del Popolo, le quali opere tanto di sepellire li Morti, quanto della detta Orazione si sono continuate, e si esercitano con tanto fervore, che per la Dio grazia detta Compagnia, essendo poi stata eretta in Archiconfraternita, e Capo di tutte le Compagnie, che si aggregaranno ad essa, come costa per Bolle di Pio Papa IV. li 17. Novembre 1560., e di Paolo V. sotto li 27. d'Ottobre 1607. è cresciuta di numero di Fratelli, e Sorelle, ed ogni giorno per grazia di Dio va prendendo augumento, e vigore, la quale perciò si è chiamata Archiconfraternita della Morte, ed Orazione.

C A P. I I.

Dell' Eminentissimo Signor Cardinal Protettore.

Essendo molto utile, e necessario, che tutti li luoghi Pii abbiano un capo, e guida, dall'autorità, e favore del quale siano favoriti, difesi, ed ajutati; Per tanto si ordina, che la nostra Archiconfraternita abbia sempre un Eminentissimo Signor Cardinale per Protettore, come al presente per la Dio grazia ha con incredibile soddisfa-

zione di tutti li Fratelli l' Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinal Savo Mellini, per la cui lunga, e felice conservazione devono tutti li nostri Fratelli, e Sorelle pregare continuamente Sua Divina Maestà per giovamento, ed utile della nostra Archiconfraternita, mostrandosi questo buon Principe Padre amorevole, e benigno verso di Essa per propria pietà, e carità. Si dovrà dunque nell' Elezzione di tal Protettore far intimar la Congregazione Generale, nella quale si deputaranno dieci Fratelli, ancorchè non si trovassero presenti, o a viva voce, ovvero a voti segreti, come meglio parerà alla Congregazione, li quali siano d' essa Congregazione Generale, e non della Segreta, perchè dovranno intervenire per far tal' elezzione nella Congregazione Segreta da farsi per quest' effetto, quale si farà intimare per il giorno, ed ora, che parerà al Governatore, e Guardiani con li Bollettini scrittovi: *Per fare il Protettore.* Nella quale Congregazione il Governatore nominarà un Signor Cardinale, e fra tutti li Guardiani due, e li dieci Deputati due altri Cardinali, che in tutto saranno cinque Eminentissimi Cardinali, delli quali resterà Protettore quello, che averà più voti segreti, se però non paresse a tutti insieme di fare tale elezzione a viva voce, e quello, che sarà eletto nella sudetta Congregazione, resterà per Protettore della nostra Archiconfraternita in vita; Al quale anderanno il Governatore, e Guardiani per avvisarlo dell' Elezione, e supplicarlo, che si degni accettare tal Protezione, ed accettando si farà intimare la Congregazione Generale per publicare l' Elezione fatta, e si canterà il *Te Deum*

b

laudamus, e dipoi torneranno di nuovo il Governatore, e Guardiani a ringraziare Sua Eminenza con raccomandargli l'Archiconfraternita, e negozj di Essa, e determinare la giornata, che dovrà venire alla nostra Chiesa, ed Oratorio per esser ricevuto come Protettore; E se tal Eminentissimo Signor Cardinale eletto per Protettore non accettasse si osservi l'istesso ordine in eleggere un altro.

C A P. III.

Del numero dell' Offiziali.

Essendo necessario per il buon governo, e reggimento di questa nostra Archiconfraternita, che vi siano Offiziali, con l'opera de'quali, e con dividere tra loro li carichi, venga essa Archiconfraternita con ordine governata, ed amministrata; perciò ordiniamo, che vi siano gl' infrascritti Offiziali, cioè un Governatore, quattro Guardiani, de'quali li due primi siano Cavalieri, o Gentiluomini, il terzo sia Dottore, o altra persona Civile, e il quarto sia un Artista, acciò tutti partecipino di tal carica. Un Camerlengo, due Consiglieri, un Avvocato, un Procuratore Onorario, un Segretario Onorario, due Sindici, due Deputati della Chiesa, e Sagrestia, un Proveditore di Chiesa, un Proveditore de' Morti, un Sotto Proveditore di Chiesa, un Sotto Proveditore de'Morti, due Deputati alle Cause, ed Eredità, un'Archivista, un Sollecitatore, due Maestri di Novizj, quattro Infermieri, due Fabricieri, un Architetto, sei Imbussolatori,

un Notaro, un Computista, ed un Esattore. Dell'Offizio de'quali si dirà in particolare di ciascheduno nel suo Capitolo.

C A P. IV.

Del modo di fare l'Imbussolatori per imbussolare gli Offiziali.

Essendo molto necessario, che agli Offizj si eleghino persone atte, ed idonee, con il buon governo, e reggimento de'quali la nostra Archiconfraternita sia con prudenza governata, ed in ciò si usi ogni sorte di diligenza, posponendo qualsivoglia interesse, e passione particolare; Ordiniamo, che ogn'anno nel mese di Novembre, se però al Governatore, e Guardiani non paresse per qualche legittimo impedimento trasferirla ad altro tempo più commodo, si debba far intimare tanto la Congregazione Segreta, quanto la Congregazione Generale per fare l'Imbussolatori, li quali dovranno essere sei, e si faranno in questo modo, cioè nella Congregazione Segreta, che si dovrà fare prima della Generale, si nomineranno dodici Fratelli per Imbussolatori, de'quali almeno sei debbano essere della Congregazione Generale, e non della Segreta, per li quali dodici Fratelli si debba correre il partito a voti segreti; e se ciascheduno delli dodici nominati avrà maggiore quantità de'voti favorevoli resterà nominato per Imbussolatore, e se qualcheduno non avrà maggiore quantità de' voti resti escluso dalla

nomina d'Imbussolatore, ed in luogo suo se ne nomini un altro, per il quale parimenti corra il partito come sopra, finchè sarà compito il numero di dodici nel modo detto di sopra; Susseguentemente si faccia la Congregazione Generale, nella quale si publichino li sudetti dodici nominati dal Segretario, in mano del quale tutti li Fratelli daranno il voto segreto a uno delli nominati, il qual Segretario stando in quest'atto in mezzo alli due Sindici per ogni voto, che si darà, farà un segno al nominato, acciò che dalli segni si conosca chi avrà più voti, e quelli sei, che avranno più voti saranno Imbussolatori, ed essendovi voti pari, ovvero essendovi più di sei, che non abbiano avuto alcun voto si scriveranno li nomi loro in tanti bollettini, e si caveranno per sorte finchè sia compito il numero di sei.

Quali Imbussolatori insieme con il Governatore, Guardiani, e Camerlengo di quel tempo avranno facoltà d'imbussolare tutti l'Offiziali, e la loro autorità in ciò durerà dieci giorni dal dì della loro deputazione, il qual termine vogliamo, che per una sol volta possa prolongarsi per cinque giorni dal Governatore, e Guardiani, se per alcuno impedimento non avessero finito tutte le Bussole, e se nel termine prolungato mancassero di fare le Bussole, debbano il Governatore, e Guardiani fare intimare la Congregazione Segreta, e Generale come sopra, dove riferita la causa, si faranno altri sei Imbussolatori nel modo sopradetto, avvertendo, che non possa essere nominato alcuno degl' Imbussolatori già eletti, li quali vogliamo, che non abbiano più autorità. Dichia-

randosi però, che se dopo perfezionata la Bussola tutti li Fratelli imbussolati non volessero, o non potessero accettare qualche Offizio, in modo che fossero stati tutti estratti senza restar provisto detto Offizio, in tal caso li medesimi Imbussolatori abbiano la medema facoltà con li sudetti Superiori di fare la nuova Bussola per quell'Offizio, per il quale non vi saranno più Fratelli da estrarre per quell'anno, per il quale è fatta detta Bussola, e detti Imbussolatori in detto anno avranno il luogo, e voto in Congregazione Segreta, e potranno ritenere l'Offizio che già avessero, se saranno in quello confermati.

C A P. V.

Del modo d'Imbussolare gli Offiziali.

Considerate Fratres viros ex vobis boni testimonii, quos constituamus super hoc opus.

Radunati gl'Imbussolatori con il Governatore Guardiani, e Camerlengo, il dì seguente dopo la loro deputazione, o il più presto, che potranno, il Governatore, ed in suo luogo, essendo egli assente, uno delli Guardiani dirà l'Orazione solita dirsi nel principio delle Congregazioni, invocando la grazia dello Spirito Santo, che gl'inspiri a far l'Elezione, ed imbussolare persone idonee per il governo dell'Archiconfraternita, e poi prometteranno tutti con giuramento di non rivelare cosa alcuna, che tra loro trattaranno circa detta imbussolazio-

ne, avranno il libro dove sono scritti li Fratelli, e la Cassetta degli Offiziali, le chiavi della quale mentre si farà detta imbussolazione, una ne terrà il Governatore, l'altra il primo Guardiano, e la terza uno degl' Imbussolatori, che toccherà a sorte. Ed ogni volta che saranno radunati sette di loro; purchè gli altri siano stati intimati, di che li Mandatarj faccino relazione a quelli, che si troveranno presenti vogliamo che possino imbussolare.

Congregati che saranno con il sopradetto ordine, faranno le Bussole delli seguenti Offiziali, cioè, cominciando dal Governatore, ballottando fra di loro a voti segreti, ovvero a viva voce, non essendovi disparere li Fratelli; secondo la qualità dell'Offizio, e l'abilità della persona, e quelli, che avranno più voti si scriveranno in un Polizino, e si metteranno nella Bussola dell' Offizio, al quale saranno ballottati. Si dovranno imbussolare nella Bussola del Governatore tre, quali dovranno essere Prelati, nella Bussola delli Guardiani Nobili per quello, che si dovrà mutare in quell'anno s'imbussolino tre Soggetti, siccome ancora nella Bussola delli due ultimi Guardiani per quello, che si dovrà mutare in quell' anno s'imbussolino tre altri Soggetti della qualità dell' Offizio da mutarsi. Nella Bussola del Camerlengo tre. In quella delli Sindici per quello che si dovrà mutare in quell'anno s' imbussolino quattro Fratelli. In quella del Proveditor di Chiesa quattro. In quella del Proveditore de'Morti quattro. In quella de' Maestri de'Novizj otto. In quella dell'Infermieri dieci. Finite, che saranno tutte le Bussole si metteranno nella loro Cassetta, quale si ri-

porrà nell'Archivio, e delle tre chiavi di detta Cassetta, una se ne darà al Governatore, l'altra al primo Guardiano, e l'altra al Camerlengo.

Il Governatore, Guardiani, Camerlengo, e gl'altri Imbussolatori non possino imbussolarsi nella Bussola, che faranno in alcun'Offizio.

Non possa esser imbussolato alcuno nell'istesso Offizio, se non dopo finito un'anno dal dì, che avrà lasciato l'Offizio, nè possa essere Offiziale alcuno inquisito d'eresia, ovvero notato d'infamia pubblica, o processato di enorme delitto, ovvero che sia debitore dell' Archiconfraternita per qualsivoglia causa, o che litigasse con l'Archiconfraternita.

Non possa esser imbussolato per Guardiano, Camerlengo, e Sindaco chi non arriva all'età di venticinque anni. Ed acciò nell'imbussolare non si faccia alcun'errore, vogliamo che avanti che comincino a fare la Bussola, si debba leggere il sudetto Capitolo.

C A P. VI.

Del modo di cavare gli Offiziali.

Dovendosi cavare gli Offiziali imbussolati alli tempi debiti; Pertanto ordiniamo, che ciò si faccia nella Congregazione Generale, quale si dovrà fare nel mese di Decembre con intimarla, mandando ad ogni Fratello il bollettino stampato, dove sia scritto: *Per cavare li nuovi Offiziali.* Radunata che sarà la Congregazione, e

recitata che avrà la solita Orazione il Governatore, o quel Guardiano, che terrà il primo luogo, si canterà l'Inno *Veni Creator spiritus*, con la sua Orazione, e sedendo ciascheduno al suo luogo, si caverà dall'Archivio la Cassetta delle Bussole, ed avanti che si cavino l'Offiziali si dovrà far l'estrazione del Governatore, dopo che questo sarà stato in Offizio quattr'anni, e prima di venire a tal estrazione si dovrà correre il partito a voti segreti, e non altrimenti a viva voce, se si debba confermare il Governatore vecchio, quale avendo maggiore quantità de' voti favorevoli resterà confermato per quattro altri anni, il che si farà parimente ogni volta, che si dovrà fare l'estrazione del nuovo Governatore, facendosi però sempre la nuova Bussola per tal' Offizio, come se dovesse seguire l'estrazione, qual Bussola serva per quella volta solamente, perchè restando confermato dopo li altri quattr'anni per la nuova estrazione si dovrà fare la nuova Bussola come sopra, ed in caso non restasse confermato, se ne farà l'estrazione per li futuri quattr'anni. Delli Guardiani poi si farà l'estrazione dopo, che ciascheduno di loro sarà stato in Offizio due anni, ed ogn'anno se ne dovranno mutare due, cioè uno delli due Nobili, ed uno delli due ultimi, ma prima di farne l'estrazione si dovrà correre il partito a voti segreti come sopra, se si debba ciascheduno di essi confermare, ed avendo maggior quantità de' voti favorevoli resterà confermato per due altr'anni, ed ogni volta, che si dovrà farne la nuova estrazione si pratticherà nel medemo modo, siccome ancora rispetto al Camerlengo dovrà ogni due

anni farsi la nuova estrazione nel modo sudetto, se però come sopra non resterà confermato a voti segreti. Ed il simile si praticherà rispetto alli Sindici, de' quali ogn'anno dovrà mutarsene uno, se questo non sarà confermato a voti segreti, come sopra, per due altri anni. Circa poi al Proveditor di Chiesa, Proveditore de' Morti, Maestri de' Novizj, ed Infermieri ogn'anno se ne dovrà fare la nuova estrazione come sopra dovendo però sempre correre il partito a voti segreti sopra la loro conferma per un altro anno come sopra, e così sempre ogn'anno si dovrà praticare prima di fare l'estrazione di qualsivoglia nuovo Officiale.

Se alcuno delli estratti a qualche Officio lo ricusasse, o non volesse in modo alcuno accettarlo, se ne caverà un' altro, o in detta Congregazione, essendo presente, o nella prima Congregazione Segreta se si farà, o pure avanti li Signori Superiori, de' quali almeno ve ne siano due con due Imbussolatori almeno, ed il Segretario. Cavati poi tutti l'Officiali si serrerà la cassetta con le tre chiavi, e pigliando ciascuno la sua si riponerà nell'Archivio. Avvertendo però, che nessuno possa avere l'istesso Officio se non finito un'anno, e però se nel termine di dett'anno uscirà alcuno all'Offizio, che avrà avuto durante detto termine, debba essere rimesso dentro la bussola, ed in luogo suo se ne caverà un'altro.

L'altri Officiali poi contenuti nel sopradetto Capitolo III. si dovranno eleggere dalli Superiori, (eccetto che li Salariati, l'elezione de' quali spetterà alla Congregazione Segreta) e parimente il loro Offizio durerà per

un' anno, se non resteranno confermati da detti Superiori per una, e più volte a loro arbitrio, dichiarandosi però, che nessuno possa avere due Offizi in Congregazione Segreta, acciò la detta Congregazione resti aumentata di più persone, e che rispetto li Consiglieri continuino in Offizio, sinchè resteranno mutati li Guardiani, in modo che restando confermati li Guardiani s'intendino confermati anche li Consiglieri: circa poi l'Avvocato, Procuratore, Segretario, Archivista, Architetto, Computista, ed Esattore stiano in Offizio sinchè parerà alla Congregazione Segreta, essendo cariche, che non possono esser soggette a tali mutazioni, ma che secondo il bisogno dell' Archiconfraternita devono restar proviste o con maggiore, o minor tempo.

C A P. V I I.

Dell' ordine, e precedenza degli Offiziali.

Acciò non possa in alcun tempo nascere disordine, o disparere tra gl' Offiziali, che alla giornata saranno in un istesso Offizio, debbano fra di loro osservare l' ordine del precedere, avendo riguardo al grado del Sacerdozio, Dottorato, ovvero età, se però non vi fosse alcuno fra di loro, che per la qualità della persona fosse conveniente, che dovesse precedere gl' altri Offiziali nell' istesso Offizio, il che si rimette al giudizio del nostro Governatore. Dichiarando, che il dottorato s' intenda aver luogo in

quelli che vanno in abito di dottore, ed anco se fra di loro (non essendoci Sacerdote, nè Dottore) vi fosse alcuno, che andasse in abito lungo, debba precedere gli altri non graduati, e se vi saranno due di eguale qualità, delli quali uno sia confermato, debba precedere il confirmato. Osservando tutti gli Offiziali tra di loro questo ordine, che il primo sia il Governatore, e poi li quattro Guardiani, cioè li primi due Guardiani nobili, e che il più anziano abbia il primo luogo, poi il Guardiano dottore, o altra persona civile, e susseguentemente il Guardiano Artista, dopo li quali seguirà il Camerlengo, li due Consiglieri, l' Avvocato, il Procuratore Onorario, perchè essendo questo salariato dovrà aver il luogo dopo li Fabricieri. Il Segretario Onorario, li Sindici, li Deputati di Chiesa, il Proveditore di Chiesa, il Proveditore de' Morti, li sotto Proveditori di Chiesa, e de' Morti, li Deputati delle Cause, ed Eredità, l' Archivista, il Sollecitatore Onorario, perchè essendo salariato avrà il luogo dopo li Fabricieri, o dopo il Procuratore salariato, li Maestri de' Novizj, gl' Infermieri, li Fabricieri, l' Architetto, l' Imbussolatori, il Notaro, il Computista, e l' Esattore. Si esortano bene gli Officiali, che saranno alla giornata, che posponendo sopra di ciò qualsivoglia particolare interesse mostrino, che chiaramente conoscano d' esser fratelli in Cristo, e perciò eguali; e quanto più loro mostreranno in ciò ogni sorte di modestia, tanto più daranno segno di buoni, e veri Fratelli, li quali non abbiano altro fine, che l'onore del Signore Iddio, ed il servizio della nostra Arohiconfraternita.

CAP. VIII.

Del modo di dare il possesso alli nuovi Offiziali.

Gli nuovi Offiziali entreranno in Offizio la prima Domenica di Gennaro, nel qual giorno si intimerà la Congregazione Generale a quest' effetto. Gli Offiziali vecchi siederanno al loro luogo, e tutti li nuovi in altre banche. Il che fatto il Governatore, o in sua assenza il primo Guardiano dirà quello gli parerà a proposito sopra le cose dell' Archiconfraternita, narrando in che termine si trovino, dipoi si faranno leggere dal Segretario li nomi delli nuovi Offiziali, li quali come saranno nominati se ne anderanno dinanzi all' Altare, e dirà ciascuno trè Pater Noster, e trè Ave Maria, pregando il Signor Iddio, che doni a loro grazia di amministrar bene il loro Offizio, e fatto segno con il Campanello dal Governatore, ovvero da uno de' Guardiani vecchj se ne ritorneranno. Al venire de' quali tutti gli Offiziali vecchi si leveranno in piedi, e si partiranno dal proprio luogo facendovi sedere li nuovi Offiziali, e l' Offiziali, che averanno li sigilli, libri, e chiavi, le restituiranno, acciò si consegni a ciascheduno delli nuovi Offiziali quello, che se li conviene, cioè al Governatore il sigillo, ed una delle chiavi delle cassette delle bussole dell' Offiziali; Al primo Guardiano una delle chiavi della suddetta Cassetta delle Bussole, e la terza al Camerlengo, ed una delle

chiavi della cassetta dell' elemosine di Chiesa, e poi il Governatore vecchio, se sarà presente, ed in sua assenza uno de'Guardiani vecchi esorterà li nuovi Offiziali a mantenere l' opere pie, e spirituali, che si fanno dalla nostra Archiconfraternita, pregandoli a conservare, e mantenere le robbe, e beni di essa con tutto il loro potere. In ultimo scusando le negligenze de' passati Offiziali, se nel loro governo per poca diligenza in alcuna cosa avessero mancato, anderà insieme con loro avanti l'Altare, dove postosi inginocchione per volontaria penitenza diranno trè Pater Noster, e trè Ave Maria. Fatto poi segno con il campanello ritorneranno a sedere trà gli altri Fratelli, e poi si canterà il *Te Deum laudamus*, e finito che sarà, il Governatore, o primo Guardiano dirà. *Oremus Deus innocentiæ restitutor, et amator dirige ad Te tuorum corda Servorum, ut Spiritus Sancti fervore concepto, et in fide inveniantur stabiles, et in opere efficaces. Per Christum Dominum nostrum.* Si risponderà da tutti li Fratelli. *Amen.* Il che fatto non essendoci altro da dire gli Offiziali nuovi, e vecchi determineranno la giornata per consegnare le robbe, e rincontrare gl' Inventarj.

C A P. IX.

Del Governatore.

Il primo luogo trà l' Offiziali nella nostra Archiconfraternita sarà del Governatore, il quale vogliamo che sia Prelato, acciò la persona sua sia di maggiore autorità,

al quale li Fratelli, e per la dignità della Prelatura, e per la qualità del suo Offizio dovranno portare ogni riverenza. L' Offizio del quale sarà: Essere molto sollecito nel governo della nostra Archiconfraternita, e procurare quanto più potrà, che vada aumentando nel culto Divino, e nelle Pie Opere, quali si esercitano da essa: Sarà cura di esso Governatore quando si troverà nelle Congregazioni tanto Segrete, quanto Generali recitare la solita Orazione, che si deve dire nelle Congregazioni, e proporre li negozj, che alla giornata occorreranno, e dare il primo voto, e parere sopra di ciò, il quale dovrà valere, e contarsi per due voti, e nelle cose ove conoscesse esservi pericolo di scandalo, o d' altro inconveniente, vogliamo, che con il parere delli Guardiani possa provedere, e risolvere con autorità assoluta, e se la qualità di tal negozio ricercherà, che se ne renda conto nella Congregazione o Segreta, o Generale, potrà farlo, dimostrando alla Congregazione qual causa l' abbia mosso a così deliberare; Ed al Governatore si riferiranno tutti li negozj gravi, e di qualità, che occorreranno, il quale potrà consultare con li Guardiani, e proporre nelle Congregazioni le risoluzioni, e far eseguire quello sarà risoluto. Procurerà con ogni potere la pace, e la concordia trà li Fratelli, e se occorrerà disparere, ovvero inimicizia trà alcuno di essi li chiamerà, e procurerà di pacificarli, e quando non lo volessero fare, conosciuto da chi resterà il non far la pace, potrà riferirlo in Congregazione Segreta, acciò si determini quello, che si deve fare, e se tal Fratello sarà ostinato in non volere rappacificarsi, vo-

gliamo che in tal caso la suddetta Congregazione possa raderlo dal libro, ovvero pigliarvi quella risoluzione, che parerà più necessaria, perchè non conviene, che trà Fratelli vi sia odio, ed inimicizia. Il giorno, che il Prelato entrerà in Offizio se gli consegnerà il Sigillo dell' Archiconfraternita, e la prima chiave della Cassetta dove si ripongono le Bussole degl' Offiziali, le quali dovrà tenere durante il suo Offizio. Se però per causa di assenza, o d' altro impedimento non potesse averne cura, in tal caso vogliamo le possa lasciare a uno delli Guardiani. L' Offizio suo durerà quattr' anni, e potrà essere confermato tante volte quanto parerà alla Congregazione Generale a voti segreti come sopra.

C A P. X.

Delli Guardiani.

Essendo necessario, che oltre il Governatore, il quale per le occupazioni, che alla giornata occorrono alli Prelati, non potrà così continuamente attendere ad ogni cosa dell' Archiconfraternita, vi siano altri, che con carità portino questo peso, vogliamo vi siano quattro Guardiani, cioè li primi due Nobili, il terzo Dottore, o altra persona civile, ed il quarto Artista, acciò ogn'uno sia partecipe di tal carica, li quali tenendo sempre il primo luogo dopo il Governatore, abbiano da sostenere il maggior peso dell' amministrazione, dovendo il tutto passare per le mani loro, e però avranno particolar cura

delli beni dell' Archiconfraternita, e di far ricuperare le lassite, che si faranno, ed adempire alli suoi tempi gli oblighi, e carichi, che ha la nostra Archiconfraternita, e procurare, che le operele quali si esercitano dalla medesima non si tralascino, ma che con fervore di bene in meglio s'accreschino. Procureranno, che il Camerlengo vecchio, ed altri Offiziali l'istessa mattina, che loro entreranno in Offizio, consegnino alli nuovi Sindici li libri, mandati, ed altre Scritture del dare, ed avere, acciò rivedano li conti dell'amministrazione loro. E se il Camerlengo, o altri Offiziali vecchi ricusassero di consegnare dette scritture, o altro che avessero dell' Archiconfraternita, essendoli stato dato dalli Guardiani un breve tempo a fare tale consegna, possino ottenere senza citazione alcuna il mandato *de carcerando*, e procedere alla recuperazione di quello, che dovranno restituire, altrimente come negligenti li Guardiani sieno tenuti del loro. Sarà cura loro, che si faccino a suoi debiti tempi le Congregazioni tanto Segrete, quanto Generali, e le Processioni ordinarie. E se per alcuna causa fosse necessario di fare alcuna Congregazione, o Processione straordinaria, che per la brevità del tempo non fosse commodo pigliare il parere almeno della Congregazione Segreta, fattone partecipe il Governatore secondo il suo parere si governaranno. Saranno anco obligati almeno due di loro nel primo Mese del loro Offizio confrontare l' Inventario dell' Archivio con gli libri, e scritture inventariate, e farvi aggiungere gli altri libri, e scritture nuove, che alla giornata saranno poste in Archivio. Interverranno all' Inven-

tarj, che si faranno fra li Proveditori vecchi, e nuovi, ed altri Offiziali, e Ministri delle robbe, e beni di essa Archiconfraternita tanto mobili, quanto stabili, e se sarà donata alcuna cosa, o mobile, o stabile, o se alcuna se ne comprasse, o in qualsivoglia modo si acquistasse di nuovo, averanno cura, che si scriva in detti Inventarj, li quali si debbano ridurre tutti in un libro da tenersi nell'Archivio. Ordineranno li mandati de' pagamenti, salarj ordinarj, ed altre spese al Computista, e quelli sottoscriveranno almeno due di loro facendogli sigillare con il nostro Sigillo. Avranno cura, che le liti si spediscano con sollecitare il Procuratore, acciò usi in esse ogni diligenza, che si riscuotino li crediti; e che il Segretario noti tutti li Decreti, che alla giornata si faranno, e che il Notaro scriva nel libro tutti l' Istromenti. Ed in somma avvertire, che tutti l' Offiziali, e Ministri faccino diligentemente l' Offizio loro, e che si osservino da tutti li Statuti della nostra Archiconfraternita, e sottoscriveranno le lettere missive, che occorrerà di far scrivere; Potranno spendere senza Decreto di Congregazione in tutte le cose utili, e necessarie sino alla somma di scudi dieci. Durerà l'Offizio loro due anni, cominciando dal 1. di Gennaro, ed ogni anno se ne dovranno mutare due, cioè uno delli due Nobili, ed uno delli due ultimi, ma prima di venire all' estrazzione di ciascheduno dovrà correre il partito a voti segreti come sopra, se debba restar confermato, ed avendo maggior quantità de' voti favorevoli resterà confermato per due altri anni, e così si dovrà sempre pratticare ogni anno per quelli Guardiani che avranno il loro

Offizio. Saranno obligati detti Guardiani di stare al Sindacato, e render conto di tutta la loro amministrazione alli nuovi Sindaci.

CAP. XI.

Del Camerlengo.

Acciò l' entrate della nostra Archiconfraternita siano bene custodite, e ragionevolmente spese, e che tanto l' entrata, quanto l' uscita passi per una sola mano, acciò al tempo debito se ne possa render buon conto; Ordiniamo, che vi sia un Camerlengo, il quale debba obligarsi per gl' atti del nostro Notaro di rendere buono, e fedel conto della sua Amministrazione, e di pagare quel tanto, che dalli Sindaci fosse condannato. E perciò dovrà avere un libro, dove si scriveranno tutte l' entrate, ed uscite dell' Archiconfraternita tenendo di quelle buono, e fedel conto. Non debba pagare denaro alcuno, se non con il mandato sottoscritto almeno da due Guardiani, e sigillato con il sigillo dell' Archiconfraternita, e con farsi fare a tergo del mandato la ricevuta; potrà nondimeno spendere senza mandato nelle cose necessarie sino alla somma d' uno scudo, tenendone conto a parte nel libro delle spese minute; Ed ogn' anno gli si debba fare il sindacato dalli Sindaci in tutto il mese di Febraro, per consegnare poi il suo libro al Computista, acciò riporti la scrittura nel libro Mastro. Dovrà tenere una chiave delle cassette dell' elemosine di Chiesa, trovandosi

sempre presente, quando quelle si aprono. Avrà ancora una delle tre chiavi della Cassetta dell' Offiziali. Possa locare, e dislocare ad utile dell' Archiconfraternità le Case, ed altri beni stabili di essa al più per un'anno, delle quali locazioni faccia fare Istromento dal nostro Notaro, Interverrà con il Governatore, Guardiani, ed Imbussolatori ad imbussolare gli Offiziali, quando occorrerà di fare detta Bussola. Sarà obligato di assistere alla banca mentre si faranno le Orazioni delle quarant' ore più che potrà, e massime nell' ore, che gli saranno intimate. Sarà offizio di detto Camerlengo riscuotere, e tenere in deposito tutte l' entrate, lassite, ed altri denari dell' Archiconfraternita, e di quelle tenere conto nel libro dell' entrata, come anco farà di tutta l' uscita, ed in mano sua vogliamo, che entrino tutti li denari che si esiggeranno, come anco da lui eschino tutti quelli, che si spenderanno. Avvertendo che quelli crediti, che per le sue occupazioni non potrà il detto Camerlengo esiggere, dovrà esiggerli l' Esattore, dal quale esso Camerlengo dovrà pigliarne conto. Il suo Offizio dovrà durare due anni, e poi se ne faccia la nuova Bussola per l' estrazzione, ma prima di far seguire detta estrazzione si dovrà correre il partito a voti segreti come sopra per la di lui conferma, e possa esser confermato tante volte quante parerà alla Congregazione Generale, facendosi con tutto ciò ogn' anno il saldo della sua amministrazione dalli Sindaci. Sia tenuto finito il suo offizio consegnare la mattina che entreranno in offizio li nuovi Offiziali il suo libro sottoscritto, ed approvato da lui con tutti li mandati alli nuovi Sindaci, del-

la quale consegna se ne debba rogare il nostro Notaro, e non consegnando detti libri, vogliamo, che li Guardiani debbano procedere contro di lui, come si è detto nel Capitolo delli Guardiani.

C A P. XII.

Delli Consiglieri.

Ad effetto, che li Guardiani che usciranno d'offizio possino continuare ad assistere all'interessi della nostra Archiconfraternita, come a pieno informati dalla precedente amministrazione, nella quale sono stati Guardiani vogliamo, che li medesimi dopo che saranno usciti d'offizio restino nell'offizio di Consigliere per potere intervenire nelle Congregazioni Segrete, ed ivi dare il loro voto e parere come l'altri Offiziali con suggerire, e consigliare li Superiori in tutte quelle cose, che riconosceranno esser utili per il buon servizio, e governo della nostra Archiconfraternita; il loro Offizio durerà sin tanto, che saranno mutati li Guardiani, che resteranno in Offizio ciascheduno della sua qualità.

C A P. XIII.

Dell'Avvocato, e Procuratore Onorarj.

Sebbene sarà cura dell'offiziali operare che l'Archiconfraternita abbia il suo senza liti, ed in pace, tut-

tavia perchè tal'ora queste non si possono fuggire; però vogliamo, che vi sia un'Avvocato, ed un Procuratore, li quali se non saranno nostri fratelli, si debbano fare ammettere nel numero de' fratelli, l'elezzione, e mutazione delli quali toccherà alla Congregazione Segreta, la quale procurerà, che questi tali faccino quest' offizio per carità, ed amore di Dio, assicurandoci, che se considereranno, che le fatiche, che loro faranno sono per un luogo Pio, non mancheranno pie persone, che faranno quest' offizio per carità molto volentieri, aspettandone il premio dal Nostro Signore Iddio largo remuneratore di chi bene lo serve, ovvero non trovandosi chi lo voglia fare, se gli dia quella provisione, che parerà alla Congregazione Segreta. Dovranno detto Avvocato, e Procuratore difendere le Cause dell' Archiconfraternita, e fare quanto occorrerà alla giornata per ricuperare quello, che fosse di ragione dell' Archiconfraternita, ovvero difendere quello, che altri indebitamente volesse levargli, nelle occorrenze di favore ricorreranno dal nostro Governatore, e Guardiani.

Abbia detto Procuratore da rivedere le minute dell' Istromenti da farsi dal nostro Notaro, o altri Notari, e darà gli ordini necessarj al Sollecitatore.

Li sudetti interverranno nelle Congregazioni Segrete, e Generali, nelle quali avranno voto come gli altri Offiziali, non essendo salariati, ed in quelle riferiranno lo stato delle liti, ed eseguiranno quel tanto, che dal Governatore, e Guardiani, ovvero dalle Congregazioni o Segrete, o Generali gli sarà ordinato.

Avrà il detto Procuratore, o pure il Sollecitatore un libretto, nel quale scriverà di giorno in giorno le spese, che farà per le cause, e liti, che ci saranno, il quale farà rivedere, e sottoscrivere dal Governatore, o dal Guardiano più intendente di simili negozj, il quale tasserà il detto conto, ed in piedi vi ponerà: *Visa, et fiat mandatum*, mettendo la quantità delli danari, che se gli dovranno, ed il Computista gli spedirà il mandato.

C A P. XIV.

Del Segretario Onorario.

Acciocchè delli decreti, e risoluzioni, che si faranno dall'Archiconfraternita nelle Congregazioni Segrete, e Generali vi sia chi le scriva, e registri nel libro; ordiniamo, che vi sia un Segretario onorario, il quale debba essere Fratello dell'Archiconfraternita; dovrà prender l'ordine dalli Superiori per far intimare le Congregazioni, e si debba ritrovare sempre in tutte le Congregazioni, nelle quali scriverà tutti li decreti, e risoluzioni, che in esse si faranno, ed il tutto ridurrà, e copierà poi in un libro grande; quale avrà per quest' effetto, scrivendo il giorno, che si faranno dette Congregazioni; con li nomi delli Fratelli, che vi si troveranno, e di tutto quello, che d'importanza si sarà ordinato, e risoluto, facendo memoria anche delli offiziali, che si cavaranno: e finalmente scriverà tutto quello, che occorrerà nell'Archiconfraternita di qualche

momento, distinguendo mese per mese con più diligenza che sarà possibile, e se in alcuna di dette Congregazioni il Segretario non fosse presente, li Guardiani commetteranno (se sarà Congregazione Segreta) ad un Offiziale, e se sarà Generale a chi loro parerà delli Fratelli, che per quella volta noti in un foglio tutto quello che si farà, quale poi si darà al Segretario, acciò lo riporti al libro. Dovrà anche mandare li biglietti a ciascheduna'Offiziale, o Ministro di quelli negozj, o interessi, che gli saranno stati appoggiati in qualunque Congregazione, acciò abbino memoria d'adempire le risoluzioni della Congregazione. Scriverà anco tutte le lettere missive, che occorreranno in nome dell'Archiconfraternita, facendole sottoscrivere dal nostro Governatore, o almeno da due Guardiani, e sigillarle col Sigillo, tenendone un registro. Terrà anco conto delle lettere che verranno di fuori alla giornata, facendone filse per riporle a suo tempo nell'Archivio, sarà anco obligato di tenere un libro delle Compagnie aggregate per ordine di alfabeto con notarvi il nome della Compagnia, la Città, ovvero luogo, e Diocesi di essa; il giorno, ed anno, che fu aggregata, ed il nome del Procuratore costituito per l'Aggregazione. La sua elezzione spetterà alli Superiori, e durerà il suo offizio ad arbitrio, e beneplacito della Congregazione Segreta.

CAP. XV.

Delli Sindaci.

Ancorchè speriamo, che ogni Fratello, al quale toccherà alcuno de' nostri offizj, debba fare il debito suo diligentemente, e con fedeltà; vogliamo nondimeno, che nell' istesso giorno, che si caveranno gl'Offiziali, si debbano cavare due Sindaci, l'offizio de'quali sarà principalmente di rivedere sommariamente (vedendo solo la verità del fatto senza forma di giudizio) il conto dell' Amministrazione alli Guardiani, Camerlengo, ed a tutti gl' altri Offiziali, e Ministri per li mesi passati, che avranno maneggiato roba, o denari dell' Archiconfraternita, e rivedranno ancora li libri del Segretario, e trovando, che non avesse scritto tutte le Congregazioni, e decreti, che alla giornata occorrono, e che non abbia fatto quanto è obligato, possino, e debbano prefigergli un termine ad arbitrio loro, acciò finisca di fare quello sarà obligato. E se in detto termine non avrà sodisfatto all'obligo suo, lo riferiranno nella prima Congregazione Segreta, acciò si prenda quella risoluzione, che meglio parerà; il simile faranno circa li libri dell'Archivista, del Computista, e del Notaro, ed acciò quanto prima si sappia l'Amministrazione d'ogni offiziale, e lo stato, in che si trova l'Archiconfraternita, ordiniamo, che detti Sindaci debbano avere sindacato tutti gli Offiziali in tutto il mese di Marzo seguente alla mutazione dell'Offiziali. E se detti

Sinadci non facessero senza giusta cagione il Sindacato, come si è detto, possa la Congregazione Segreta determinare, che in luogo loro si cavino dalla Bussola due altri Sindaci, li quali similmente siano obbligati nel termine da prefiggersi dalli Superiori di fare quanto dovevano fare li primi, nel cui luogo succederanno, e li primi non s' intenderanno esser più Officiali.

Finito che sarà il Sindacato di tutti, sarà cura delli Sindaci di far leggere dal Segretario, o Computista nella prima Congregazione Generale il Sindacato, e sentenza data sopra di ciò, il che servirà per dar relazione alli Fratelli dello stato, nel quale si trova l' Archiconfraternita, e dell' amministrazione di ciascun' Offiziale. Dalla sentenza delli Sindaci nessuno possa appellare, nè richiamare, ne' in qualsivoglia modo, o pretesto dimandar ricorso, o restituzione in integro ad altro Magistrato, fuor che al Governatore della nostra Archiconfraternita, il quale senza altro appellare dichiarerà sommariamente quello, che conoscerà esser giusto, alla qual dichiarazione saranno obligati tutti quietarsi. Vogliamo ultimamente, che detti Sindaci, ancorchè abbiano finito di Sindacare nel primo mese, come di sopra, nondimeno restino Offiziali dell' Archiconfraternita. Potranno, e dovranno ritrovarsi a tutte le Congregazioni tanto Segrete, quanto Generali, ed in quelle consigliare, e dare il voto loro decisivo. L' offizio di ciascheduno di loro durerà due anni, dovendosene ogni anno mutare uno se non parerà alla Congregazione Generale di confermarlo a voti segreti come sopra.

e

C A P. XVI.

Delli Deputati della Chiesa e Sagrestia

Stimandosi assai proficuo per il buon governo, e direzione della nostra Chiesa, e Sagrestia l' assistenza di qualche Offiziale particolare, però vogliamo, che vi siano due Deputati sopra la Chiesa, e Sagrestia, uno de' quali, cioè il primo almeno sia Sacerdote, e questo abbia anche l' Officio di Priore del nostro Oratorio, acciò possa meglio dirigere il buon servizio del medemo; la loro incombenza dovrà essere d' assistere, che li nostri Cappellani, e Ministri della Chiesa, e Sagrestia facciano tutto quello devono, secondo il vero Rito di Santa Chiesa, e che osservino gli ordini delli Superiori; Dovranno anche riconoscere li requisiti di tutti li Cappellani, che s' ammetteranno a celebrare nella nostra Chiesa, e senza la loro approvazione non possa ammettersi alcun Cappellano; Dovranno invigilare, che restino adempiti tutti gl' obblighi, e pesi della nostra Chiesa, e che siano tutti descritti in Tabelle con farvi sempre descrivere quelli venissero di nuovo. Rincontraranno ogni mese sopra il calcolo del Computista le Messe da celebrarsi per riferirle nella Congregazione Segreta, acciò si possa risolvere se si devono aggiungere, o di minuire li Cappellani. Soprainten:leranno a tutte le feste, e funzioni, che si solennizzeranno, e faranno nella nostra

Chiesa per quello spetta al Rito Ecclesiastico solamente, ma però non possino introdurre alcuna cosa di nuovo, senza licenza, ed approvazione delli Superiori, o Congregazione Segreta; La loro elezione spetterà alli Superiori, e staranno in Offizio un' anno, se non parerà alli Superiori di confermarli una, o più volte.

CAP. XVII.

Del Proveditore di Chiesa

Acciò le robbe mobili dell'Archiconfraternita siano con diligenza custodite, e cavate fuori alli debiti tempi, ordiniamo, che si faccia un Proveditore di Chiesa, quale sia obligato avere particolare cura della Chiesa, e delle cose necessarie per essa, e quando si farà alcuna festa nella nostra Chiesa, dovrà procurare tutto quello, che farà di bisogno per detta festa, e se vi saranno Festaroli, o Deputati, interverrà con loro, acciò si faccia con ogni maggior decoro. L' offizio suo durerà un'anno, se non sarà poi confermato come sopra; e vogliamo, che detto Proveditore debba tenere per Inventario tutte le robbe, e massarizie dell' Archiconfraternita, e finito il tempo del suo Offizio sia obligato riconsegnarle conforme all' Inventario, di che si rogarà il Notaro alla presenza delli due Sindaci di quel tempo, all' arbitrio de' quali sia sottoposto circa le robbe, che mancheranno, o per sua negligenza fossero perdute, e perciò si dovrà obligare, come già si prattica, per gli

Atti del nostro Notaro di rendere del tutto buono, e fedel conto; In detto Inventario si dovrà anco descrivere non solo tutta la robba della nostra Archiconfraternita esistente in Chiesa, Sagrestia, Guardarobba, e stanza de' Preti, ma ancora quella esistente nella Proveditoria de' Morti, e nell' Oratorio, ed in qualsivoglia altro luogo, dovendo stare tutta sotto la sua cura, per doverne poi detto Proveditore far la consegna a ciascheduno Offiziale, o Ministro separatamente secondo la robba spettante a tal Offizio, o carica con fargliene fare la descrizzione, ed obligo di restituirla, e renderne conto all' Archiconfraternita, e sarà sua cura quando qualche Offiziale, o Ministro uscirà d' Offizio farsene restituire la consegna con notare quello mancasse per notificarlo a'Superiori, o Congregazione Segreta, acciò l'Archiconfraternita possa recuperare quello mancasse da ciascheduno, che non l' avrà restituito, mentre detto Proveditore non deve esser tenuto reintegrare quelle robbe, che mancassero appresso detti Offiziali, o Ministri, ma solamente quelle robbe, che mancassero in sue mani; ogni volta, che si farà l' Orazione, o alcuna Congregazione, provederà tutto quello, che fa di bisogno nell' Oratorio, e nella Chiesa. Tutte le cose, che saranno donate descriverà subito nel suo inventario, procurando, che si scriva anco negl' altri Inventarj più presto che potrà. Sarà anche sua cura distribuire le Cassette a quelli, che dovranno cercare l'elemosine nell' ottava de' Morti, ed altri tempi, e tener conto delle medeme, come anche di quelle, che si ricevessero nelli bacili, che sogliono met-

tersi alli piedi de' Morti di Campagna, che si prendono in detta ottava, dovendo però notare distintamente nel libro dell' elemosine ogni giorno tutte dette elemosine, e da chi le riceverà, per consegnarle subbito al Camerlengo, siccome ancora riceverà, e noterà in detto libro tutte l' elemosine, che gli saranno date giornalmente nel tempo del suo Offizio, ed ogni mese ne darà nota con le spese, che avrà fatto, per leggerla in Congregazione Segreta, acciò questa possa ordinare il rimborso di quello avanzasse.

Siccome sarà sua cura ricevere li nomi di quelle Donne, che vorranno essere ammesse nostre Sorelle, quando non vi sarà il Deputato al tavolino, per darla poi al Depositario delle Sorelle, e consegnarli l' elemosina, che avrà ricevuto, il che si dovrà anche fare dal Deputato, che assisterà al detto tavolino, acciò questo con la partecipazione de' Superiori le possa ammettere, e dar li nomi all' Archivista, che dovrà registrarle nel libro solito delle Sorelle.

Abbia facoltà il detto Proveditore con la partecipazione, ed approvazione de' Superiori eleggersi un Fratello per sotto Proveditore, quale possa supplire in sua mancanza, l' Offizio del quale parimente durerà un'anno, se non sarà confermato con l' approvazione di detti Superiori, o dal medemo Proveditore in caso fosse confermato, o dal Successore, il detto Sottoproveditore abbia parimente il luogo, e voto in Congregazione Segreta, come l' altri Offiziali.

C A P. XVIII.

Del Proveditore de' Morti

Perchè il seppellire li Poveri è cosa molto faticosa, ed una delle principali opere pie, che si esercitano dalla nostra Archiconfraternita, acciò si faccia con ogni maggior diligenza, che sia possibile; Ordiniamo, che vi sia un Proveditore de' Morti, l'Offizio del quale duri un' anno se non sarà confermato come sopra, e questo dovrà ricevere la consegna di tutta la robba della Proveditoria de' Morti dal Proveditore di Chiesa con obligo di renderne conto, e terminato il suo Offizio ne dovrà rendere la consegna al detto Proveditore di Chiesa, e mancando cosa alcuna sia tenuto reintegrarne l'Archiconfraternita. Sarà sua incombenza di far seppellire i Cadaveri di tutti quelli Poveri, che non avranno lasciato il modo di poter essere seppelliti, tutte le volte, che ne sarà ricercato da qualsivoglia persona, come anco di far seppellire li nostri Fratelli, e Sorelle. Osservando però l'ordine, che si contiene nel Capitolo 49. del seppellire li morti. Avrà autorità d'ordinare alli Mandatarj, che chiamino li nostri Fratelli per seppellire li morti. Farà anche chiamare il nostro Cappellano, quale ad ogni sua richiesta sarà tenuto di andare per seppellire alcun Morto, che vi sarà, ed in quell' atto dell' andare per li Morti, come anco in tutte l'Essequie, e Mortorj, vogliamo, che tutti li nostri Fratelli presenti, ancorchè

fossero Offiziali (eccettuando però li Guardiani) siano tenuti d' obedirlo, e di fare quel tanto, che da lui gli verrà imposto, volendo, che nelli sudetti casi sia superiore a tutti, fuorchè alli Guardiani: sarà obbligato detto Proveditore scrivere nel suo libro tutti li Morti, che farà seppellire, scrivendo il Nome, Cognome, la Patria, il luogo dove è morto, ed in che Chiesa sarà seppellito, ed in che giorno. E se sarà povero, noterà il nome del Parrochiano, che ne farà fede, o come si sia giustificata la sua povertà; ed ogni volta, che si farà l' Orazione delle quarant' ore, darà in scritto al Priore dell' Oratorio, ed in sua assenza, al nostro Sagrestano li Nomi di tutti quelli, che saranno stati seppelliti dopo l' ultima Orazione sin all' ora ad effetto di leggerli nella Messa di Requie, che suol cantarsi dopo terminata l'Esposizione del Santissimo Sagramento, siccome ancora nel giorno della Commemorazione de' Morti farà leggere nella Messa cantata la lista di tutti li Morti sepolti dall' ottava de' Morti dell' anno precedente sino a quel giorno, e se in detti Mortorj gli sarà data alcuna elemosina di cera, denari, o d'altro, se saranno denari, se ne darà debito nel libro de' Morti alla partita di quel Morto per il quale gli perverranno in mano per renderne conto nel Sindacato da farseli, se però non fosse somma maggiore di scudi dieci, perchè in tal caso dovrà darne parte nella prima Congregazione per ricevere l' ordine di quello dovrà farne, e se saranno altre robbe le consegnerà al Proveditore di Chiesa facendole scrivere in presenza sua nel suo libro. Avvertendo, che non possa dimandare

per quelli si seppelliranno per carità, alcuna elemosina, ma se gli sarà data, la debba pigliare in presenza almeno di due Fratelli, osservando il medesimo, in caso, che detti Poveri si trovassero avere robbe, o denari, e non vi fossero parenti, che ne pigliassero cura.

Avrà cura, che ogni anno prima dell' ottava de' Morti s' affigghino gli Editti stampati secondo il tenore espresso nelli presenti Statuti dopo il Capitolo 49.

Quando si anderà ad accompagnare, o prendere li Morti tanto di Roma, quanto di Campagna abbia facoltà di deputare li Fratelli, che dovranno portare il cataletto, e le torcie, ed anche quelli, che dovranno intonare li Salmi, dovendo essere da tutti obedito.

Ancora questo Proveditore di Morti abbia facoltà con la partecipazione, ed approvazione de' Superiori d' eleggersi un Fratello per Sottoproveditore, quale parimente possa supplire in sua mancanza, e questo in tal caso dovrà esser riconosciuto, ed obedito, come se fosse il detto Proveditore, ed abbia la medesima autorità del Proveditore in sua assenza, ed il suo Offizio solamente duri un' anno, se non sarà confermato con l' approvazione de' Superiori, o dal detto Provveditore in caso fosse confermato, o dal suo Successore, e detto Sottoproveditore abbia pure il luogo, e voto in Congregazione Segreta, come l' altri Offiziali.

C A P. XIX.

Delli Deputati alle Cause, ed Eredità.

Essendo aumentato il numero delle Cause della nostra Archiconfraternita, e desiderandosi, che vi sia chi specialmente assista, ed invigili alla spedizione di esse, ed alla recuperazione dell' Eredità, e Legati fattigli dalli Benefattori, e potendo tali cause anche maggiormente crescere, vogliamo perciò, che oltre l' Avvocato, ed il Procuratore già di sopra destinati, vi siano anche due Deputati delle Cause, ed Eredità, quali abbiano particolare incombenza non solo d' ajutare il nostro Procuratore, quando (come al presente) vi fossero moltiplicità di Cause, col dividersi tra di loro la difesa di esse, e ciascheduno di essi assumere quella quantità, che gli parerà, ma ancora specialmente assistino alla recuperazione dell' Eredità, e Legati, e che le nostre Cause siano ben difese, e sollecitamente spedite, dando tutti quelli ajuti, che potranno tanto al Procuratore, quanto al Sollecitatore. La loro elezione spetti alli Superiori, ed il loro Offizio dovrà durare un' anno, se non parerà alli Superiori di confermarli una, o più volte, ed avranno il luogo, e voto in Congregazione Segreta, come gli altri Offiziali.

CAP. XX.

Dell' Archivista, ed Archivio.

Perchè le Scritture della Nostra Archiconfraternita sì conservino lungamente senza pericolo di perdersi; Vogliamo, che vi sia una stanza, quale si chiamerà l'Archivio, nella quale si conserverà l' Originale di questi nostri Statuti, quale non si caverà da detto Archivio se non per cosa importante. Vi si terrà il libro dove sono descritti tutti li Fratelli, facendo scrivere tutti quelli, che saranno stati ammessi per nostri Fratelli, e Sorelle sino a quel tempo. E quando si avrà notizia, che alcun Fratello, o Sorella sia morto, si farà una Croce al suo nome nel margine della carta.

Ordiniamo ancora, che ogni volta, che qualche nostro Offiziale, come Camerlengo, Segretario, Proveditori, o Computista avesse il suo libro pieno in modo, che fosse necessario di farne un' altro, sia tenuto di consegnarlo all' Archivista, acciò si riponga nell' Archivio per servirsene nelle occorrenze. Si riportano anco nell' Archivio li mandati spediti ogn' anno, fatto che sarà sopra di essi il Sindacato, facendone mazzi, e scrivendoci sopra il tempo loro, e nell' istesso Archivio si conserveranno tutti li mandati di procura, e ratificazioni di Compagnie aggregate, lettere missive, Istromenti publici, ed altre Scritture tutte ridotte in filze distinte con l' inscrizioni del tempo, e di quello, che contenga la

filza, acciocchè con facilità nell'occasioni si ritrovi quello, che farà di bisogno per servizio dell' Archiconfraternita. Vi si conserveranno ancora tutte le Bolle, Brevi, ed indulgenze ottenute alla giornata dalli Sommi Pontefici.

La chiave di detta stanza si riterrà dall'Archivista, al quale si dovrà dar la consegna di tutti i libri, filze, di scritture, ed altro in esso esistente con farne Inventario per rogito del nostro Notaro con l'intervento d'un Guardiano, e de' Sindici, e riportarne obligo dal detto Archivista di riconsegnarle terminato il suo Officio, ed ogni volta, che si muterà detto Archivista si rincontrerà detto Inventario, e se ne farà la nuova consegna al successore, ed in oltre poi ogni anno si faccia il rincontro di detto Inventario dalli Sindaci con la presenza d'un Guardiano, come sopra. Non possa il detto Archivista dar fuori dell' Archivio scrittura alcuna senza ordine *in scriptis* almeno d' un Guardiano, sotto il quale si faccia fare la ricevuta da quello al quale la consegnerà coll' obligo di riportarla fra certo termine, ed in oltre anche detto Archivista noterà in un libro a parte tutte le scritture, che si estrarranno dall' Archivio, e a chi si consegnano con la giornata, e quando si riporteranno, cesserà la partita con scrivere nel margine di essa, *reportavit*: ogni volta poi, che in detto Archivio si porteranno scritture, e libri di nuovo, le dovrà fare aggiungere nell' Inventario, ed in ogni Congregazione Segreta dovrà dare parte tanto delle Scritture estratte, e non riportate, quanto di quelle venute di nuovo. L' elezzione di detto Archivista spetterà alli Superiori, ed il suo Officio durerà sino che

parerà alla Congregazione Segreta, nella quale avrà il luogo, e voto, come gl' altri Officiali.

C A P. X X I.

Del Sollecitatore.

Per maggior sollievo del nostro Procuratore, e Deputati delle Cause, ed Eredità, vogliamo anche vi sia un Sollecitatore, il quale faccia tutti quelli atti, che s'ordineranno da detti Procuratore, e Deputati per la spedizione delle nostre Cause: sarà sua incombenza sollecitare la terminazione delle medesime, e di provedere alli sudetti le Scritture, che gli bisogneranno per quelle Cause, che da ciascheduno di essi saranno difese, sperando che con la di lui sollecitudine tutte le cause resteranno con celerità spedite. La di lui elezione spetterà alli Superiori, ed il suo Offizio durerà sinchè parerà alla Congregazione Segreta, nella quale avrà luogo, e voto decisivo, come gl' altri Officiali, se non sarà salariato, come si spera, che sempre debba trovarsi chi l'eserciterà, perchè essendo salariato non avrà detto voto.

C A P. X X I I.

Delli Maestri de' Novizj.

Acciò vi sia chi abbia cura d' istruire li Novizj, che alla giornata entreranno nella nostra Archiconfraternita, e gli mostri con carità, ed amorevolezza quanto dovranno fare per essere, non meno di fatto,

che di nome nostri Fratelli. Ordiniamo, che vi siano due Maestri de' Novizj, li quali avranno cura d' istruire, ed ammaestrare quelli, che entreranno nostri Fratelli, informandoli di quanto dovranno fare circa gl' esercizj spirituali, e nelle cerimonie; procurare, che tutte le cerimonie, che dovranno farsi dalla nostra Archiconfraternita si faccino con debito modo, ed ordine, ed essere sopra di ciò vigilanti. Avvertendo che li Fratelli non errino, nè faccino cosa inconveniente, per il che avranno da essere in ciò obediti da tutti. Da loro saranno proposti tutti quelli, che vorranno essere ricevuti per nostri Fratelli, ed in mano loro darà ciascuno, che voglia entrare, il suo nome, cognome, e dove abiti, acciò si possino pigliare diligenti informazioni delle sue qualità, e se ne faccia relazione in Congregazione Segreta con adempire quanto si dispone nel Capitolo 33. del modo d'accettare, ed ammettere li Fratelli. Nel dirsi gli Offizj avranno cura di distribuire le lezioni, e procurare chi intuoni li Salmi, Inni, e Versetti, e saranno solleciti, e diligenti nel far recitare gli Offizj tanto nell' Oratorio, quanto in Chiesa, secondo i tempi Interverranno nelle Congregazioni tanto Segrete, quanto Generali, e vi daranno il loro voto decisivo. Circa l' elezione degli Offiziali per l'Oratorio adempiranno quanto si dispone nel Capitolo 54. dell' elezione degli Offiziali per l' Oratorio. E se alcun Fratello s'accorgesse, che li Maestri de' Novizj errassero in alcuna cosa, potrà avvertirli privatamente, e con modestia. Il loro Offizio durerà un' anno, se non saranno confermati come sopra.

C A P. X X I I I.

Degli Infermieri.

Unicuique mandavit Deus de proximo suo. Sebbene siamo tutti Fratelli in Cristo, dobbiamo però più particolarmente aver cura delli nostri Fratelli, e Sorelle, come a noi più prossimi; E perciò si ordina, che vi siano quattro Infermieri, quali essendo alcun Fratello infermo, lo visiteranno per se medesimi, ed essendo Sorella, la faranno visitare dalle nostre Infermiere. Sarà la loro visita in consolare con dolci parole l'infermo esortandolo con carità fraterna alla pazienza per amore di Gesù Cristo, e che quanto prima si confessi, e riceva la Santissima Comunione per salute dell' Anima sua, come comanda San Pio Quinto, e gli offeriranno tutti li sussidj della nostra Archiconfraternita, e porteranno a tutti la solita elemosina, quale per qualsivoglia rispetto non possino alterare, e nemmeno in un' istessa infermità benchè lunga possino più d' una volta portare all' Infermo la detta elemosina senza licenza almeno di due Guardiani. Oltre di ciò ricorderanno che si faccia Orazione particolare per tal Infermo, pregando il nostro Signore Iddio, che gli conceda la sanità, se sia per meglio dell' Anima sua. E quando accaderà, che l'Infermo aggravi, richiesti o da lui, ovvero dalli suoi, vogliamo, che due di loro, o non essendo essi abili procurino; che due Fratelli stiano, bisognando ancora tutta la notte ad aju-

tarlo, e confortarlo, con leggerli Orazioni, Salmi, il Passio, ed altre simili devozioni, e se accadrà, che l'Infermo passi a miglior vita procureranno, che sia lavato, e vestito con il suo sacco piegato ai piedi, salvo se in vita non avesse altrimente ordinato. Gli staranno d' intorno, se sarà di notte, insino al giorno, ed essendo di giorno vi dimoreranno per una, o due ore, dicendogli l'Offizio de' morti, ed altre orazioni, facendo il tutto con carità, e fermo proposito d'aver ancor essi a fare simile passo con pericolo d' essere abbandonati in quell' atto da tutti li suoi più cari. Lo faranno sapere al Provveditore de' Morti, acciò possa far chiamare li Fratelli, e provvedere alle cose necessarie, e consuete alla Sepoltura de' Fratelli, e Sorelle, con le quali le nostre Infermiere osserveranno l'istesso ordine nell' occasioni, che loro verranno. Saranno obligati di riferire alli Guardiani gl' Infermi, che vi saranno, e tenerli avvisati, se occorresse, che peggiorassero, acciò si faccia più fervente orazione appresso il nostro Signore Iddio per la loro salute. L' Offizio loro durerà un' anno, se non saranno confermati come sopra, ed avranno il voto decisivo come l' altri nella Congregazione Segreta. Il giorno che entreranno in Offizio, gli nuovi Offiziali consegneranno alli nuovi Sindici il libro, che avranno tenuto per notarvi l' Elemosine degl' Infermi, sottoscritto almeno da due di loro, acciò sindicato che sia, si possa consegnare alli nuovi Infermieri.

CAP. XXIV.

Delli Fabricieri, ed Architetto.

Vedendosi per la Dio grazia accresciuto il numero delle Case lasciate alla nostra Archiconfraternita, e sperando che sempre maggiormente debbano aumentarsi; Vogliamo perciò, che non vi siano solo due Deputati Fabbricieri, ma ancora un Architetto, quali Fabbricieri avranno incombenza di soprintendere, ed ordinare unitamente con detto Architetto li lavori, che bisogneranno per mantenimento delle nostre Case, ed assisteranno che gl'artisti facciano detti lavori con ogni maggior risparmio, e diligenza, e se saranno lavori di spesa considerabile se ne dovrà far scandaglio, e darne parte in Congregazione Segreta per risolvere quello si dovrà fare; se però non fosse qualche lavoro urgente per il quale non si potesse aspettare la detta Congregazione, perchè in tal caso vogliamo, che possino farne consapevoli li Superiori, e risolvere con li medesimi quello che bisognerà. Dovrà almeno uno di detti Fabbricieri coll'Architetto passare li bollettini delli lavori da farsi dagli Arteggiani, alli quali si proibisce poter fare alcun lavoro senza detto bollettino, in modo che non possino sforzare la nostra Archiconfraternita al pagamento di quei lavori, per li quali non porteranno il detto bollettino. L'Architetto poi in oltre dovrà tassare tutti li conti delli lavori, come sopra fatti con ridurli al suo giusto prezzo alla tas–

sa del quale dovranno detti Artisti totalmente stare senza alcun reclamo. L'Elezione di detti Fabricieri, ed Architetto spetti alli Superiori, e tutti abbiano luogo, e voto decisivo come l'altri in Congregazione Segreta. L'Offizio de' Fabricieri durerà un'anno, se non saranno confermati da detti Superiori. E quello dell' Architetto durerà sino che parerà alla Congregazione Segreta.

C A P. XXV.

Del Computista.

E perchè vi sia anco chi tenga conto così dell' Entrata, come dell' Uscita dell' Archiconfraternita, vogliamo vi sia un Computista, che sappia tenere il conto, e sia uno de' nostri Fratelli, ovvero prima che sia ammesso a tale Offizio si faccia ricevere nel numero di essi. Il quale dovrà tenere riportata la scrittura nel libro Mastro a giornata, e sarà obbligato di fare li mandati, che saranno necessarj per li pagamenti con registrarli in un libro, che avrà a posta per questo effetto, sottoscrivendoli di sua mano in piedi del foglio. Dovrà ogn'anno dentro il mese di Maggio aver riportata la scrittura in detto libro Mastro, e fare lo stato dell'Entrata, e Uscita della nostra Archiconfraternita per tutto l'anno precedente con, portarlo prima in Congregazione Segreta, e poi nella Congregazione Generale, da farsi a quest' effetto nel mese di Giugno, acciò tutti li Fratelli restino informati dello stato sudetto. Ogn'anno poi gli si farà da

Sindaci il Sindacato per riconoscere se il libro sia ben tenuto, ed appuntato come si deve. Debba ogni mese portare in Congregazione Segreta la nota de' debitori per ordinare le diligenze necessarie sopra la loro sodisfazione. Spetterà alla Congregazione Segreta deputare detto Computista, la quale anche a suo arbitrio potrà rimoverlo, e questo essendo salariato non avrà voto in detta Congregazione.

C A P. XXVI.

Dell' Esattore.

Essendo il riscuotere denari cosa alle volte difficile per il che potrebbe avvenire, che il Camerlengo tal volta impedito non potesse da alcuni debitori così facilmente riscuotere. Però ordiniamo vi sia un Esattore, quale saria bene, che fosse Fratello, e lo facesse per carità, e senza premio, ma non trovandosi, si potrà pigliare ogn' altro ad elezzione della Congregazione Segreta con quella provisione, che parerà a detta Congregazione alla quale spetterà anche la sua remozione, e vogliamo che dia sicurtà di render buon conto di tutto quello, che gli verrà in mano per raggione di tal Esazzione.

L'Offizio suo sarà di riscuotere quelli crediti, che li saranno dati in lista, e che ordinerà detta Congregazione Segreta, e Superiori, e quelli li quali non potrà riscuotere senza citazioni, o lite ne darà nota al Procuratore.

Sarà obbligato venire a render conto di quanto avrà riscosso nella Congregazione Segreta, ed in quella dar nota di quelli Debitori, che troverà difficili da riscuotere, acciò si ordini al Procuratore, che proceda contro quelli con termini di giustizia.

Consegnerà al Camerlengo li denari, che avrà riscosso, facendosene far ricevuta nel suo libro, e gli noterà all'incontro del debito datogli quel tanto che avrà riscosso.

Dovrà ogni mese prima della Congregazione Segreta portare in mano del Camerlengo tutto il denaro, che avrà riscosso. Ed ogni anno gli si dovrà fare dalli Sindaci il suo Sindacato, con ricontrare tutte le partite assieme col Computista. Questo parimenti essendo salariato non avrà voto in Congregazione.

C A P. XXVII.

Della Congregazione Segreta.

Perchè sarebbe molto difficile per ogni negozio, che alla giornata, occorre, congregare tutti li Fratelli, ed oltre il prolungare, che si farebbe non essendo tal negozio prima particolarmente trattato, non si potrebbe con maturo discorso risolvere. Perciò si ordina, che vi sia una Congregazione d'Offiziali particolare, quale si debba fare una volta il mese, ovvero più, e meno, secondo parerà al Governatore, e Guardiani, nella quale debbano intervenire tutti l'infrascritti, cioè

Il Governatore,
Li Guardiani,
Il Camerlengo,
Li Consiglieri,
L'Avvocato,)
Il Procuratore,) Onorarj,
Il Segretario,)
Li Sindaci,
Li Deputati della Chiesa, e Sagrestia,
Il Provveditor di Chiesa,
Il Provveditor de' Morti,
Il sotto Provveditor di Chiesa,
Il sotto Provveditor de' Morti,
Li Deputati delle Cause, ed Eredità,
L'Archivista,
Il Sollecitatore,
Li Maestri de' Novizj,
L'Infermieri,
Li Fabricieri,
L'Architetto,
L'Imbussolatori,
Il Computista,
L'Esattore,

Li quali vogliamo che rappresentino la Congregazione Segreta, ed abbiano voto decisivo tutti quelli, che non saranno salariati, ed il Governatore per esser Capo, s'intenda avere due voti, tanto in detta Congregazione, quanto in ogni altra azione, e deliberazione.

Adunati, che saranno detti Offiziali il Governatore,

o Guardiano, che avrà il primo luogo, fatto segno con il Campanello, reciterà la solita Orazione, come anco nel fine di detta Congregazione, e poi serrate le porte, e stando continuamente un Mandatario di fuori, si darà udienza a tutti quelli, che vorranno esporre qualche negozio: E se il negozio sarà tale, che se gli possa rispondere subito, quello, che terrà il primo luogo, gli darà la risposta; Ma se bisognasse consultarlo, si manderà fuori quel tale, e si risolverà; poi fattolo ritornare dentro, se gli renderà con ogni sorte di cortesia la risposta.

Spediti, che saranno tutti quelli, che vorranno udienza, il Governatore, e Guardiani faranno leggere le risoluzioni, ed ordini dati nella precedente Congregazione, per sapere se siano stati eseguiti, e se vi sia altro da operare per ordinarlo, e dopo proponeranno li negozj occorrenti. Il simile potranno fare anco gli altri Offiziali, e ciaschedano potrà dire il suo parere aspettando prima il luogo suo.

In ogni Congregazione Segreta l'Archivista dovrà leggere la lista delle lascite fatte alla nostra Archiconfraternita con le sostituzioni, quali ancora non sono purificate per averne sempre memoria, e sapere più facilmente quando si purificano, siccome ancora la nota delle Scritture levate dall' Archivio, e non riportate, acciò si facciano riportare a suo tempo, ed anche la nota delli libri, e scritture, che di nuovo saranno state portate in Archivio per sapere se siano aggiunte nell' Inventario.

Il Provveditore di Chiesa dovrà portare in ogni Congregazione Segreta la nota delle spese, ed elemosine

ricevute dopo l'altra Congregazione per ordinare il suo rimborso se sarà Creditore.

Il Computista dovrà in ogni Congregazione portare la nota delli Debitori per leggerla, ed ordinare le diligenze necessarie sopra la loro esazione.

Si dovrà anche in ogni Congregazione deputare quattro Offiziali, che facciano la carità d'assistere in quel mese al tavolino di Chiesa per ricevere l'Elemosine nel tempo, che stà esposto il Santissimo Sagramento, e per notare quelle, che vogliano essere ammesse Sorelle, dividendosi tra di loro mezza giornata per ciascheduno.

Se il negozio proposto in detta Congregazione porterà seco alcuna contradizzione, si proporrà il partito, e correrà il Bussolo a voti segreti, e quel partito vincerà nel quale saranno concorsi più voti, avvertendo, che ogni volta vi sarà uno, che dimandi il Bussolo, debba senz'altro correre.

Non si possa fare decreto alcuno in detta Congregazione, se non vi saranno presenti almeno il Governatore con un Guardiano, e dieci delli sopradetti Officiali non salariati, ovvero due Guardiani, in assenza del Governatore, che in tutto almeno siano dodici, e mancando detto numero a due Congregazioni seguite, nella terza Congregazione seguente si possa fare Decreto con quelli, che vi si troveranno presenti, facendo annotare dal Segretario la relazione delli Mandatarj d'avere intimati gl' Offiziali per le due Congregazioni precedenti, nelle quali non sono venuti.

Se alcuno nel negozio proposto avesse interesse tan-

to proprio, quanto de' suoi parenti, in sino al terzo grado inclusive, avanti che si faccia risoluzione alcuna, debba uscire fuori della Congrĕgazione finchè sia risoluto.

Avrà facoltà detta Congregazione d'accettare devoluzioni, legati, ed eredità, se però non vi fosse carico, o peso alcuno, che in tal caso vogliamo, che tocchi alla Congregazione Generale, ammetterà l'aggregazioni di Compagnie, ed accetterà gli Novizj, che in essa si proporranno. Avrà autorità di dichiarare quelli, che si dovranno scrivere nel Catalogo de' Benefattori, quando sarà richiesta, potendo essere varj modi, e maniere, con le quali si possa acquistare questo nome di Benefattore, e per tale essere descritto in detto Catalogo. Avrà anche facoltà di spendere in liti, riparazioni di Chiesa, e case, ed in altre cose utili, e necessarie tutto quello, che occorrerà; potrà concedere dilazione alli debitori per tre mesi al più, dando però quelli sicurtà in forma di deposito.

Nelli negozj delli quali sarà necessario parlare in Congregazione Generale, vinto che sarà il partito, o a viva voce, ovvero con il bussolo nella Congregazione Segreta (il che si debba notare dal Segretario) si debbano proporre nella Congregazione Generale per averne la risoluzione, e se di tal negozio si perdesse il partito nella Segreta, e si facesse istanza, che di nuovo si proponesse, se ne possa parlare in un'altra Congregazione pur segreta, dove se la seconda volta anche si perdesse il partito, vogliamo, che non si possa più proporre, nè parlarne nella Congregazione Generale.

Si ricorda al Governatore, e Guardiani, che saranno alla giornata, che quanto più potranno nelli negozj si riferiscano a questa Congregazione per essere tanto più sicuri di non poter errare.

C A P XXVIII.

Del Notaro.

Ad effetto, che vi sia ancora, chi possa rogare, e stendere diligentemente tutti l'Istromenti, che bisogneranno per la nostra Archiconfraternita vogliamo, che li nostri Superiori, o la Congregazione Segreta deputino un Capo Notaro di qualche Offizio pubblico a loro piacere, quale sarà obbligato non solo rogare, e con ogni diligenza stendere l'Istromenti, e qualsivoglia atto pubblico della nostra Archiconfraternita, ma ancora dare per servizio della medesima tutte le fedi pubbliche di detti Istromenti, ed altre scritture, che saranno nel suo Offizio tante volte, quante bisogneranno, e far registrare nel libro dell'Istromento della nostra Archiconfraternita tutti l'Istromenti rogati in forma pubblica, ed autentica per conservarli nel nostro Archivio; Ed il tutto dovrà fare per carità, e senza pagamento alcuno, potrà solo farsi pagare da quelli, che contratteranno con l'Archiconfraternita la parte, che li spettasse. Riterrà il sigillo grande dell'Archiconfraternita, e a lui spetterà l'emolumento, che si ritrarrà dal medesimo. Durerà il suo Offizio ad arbitrio della detta Congregazione Segreta.

C A P. XXIX.

Del modo d'aggregare le Compagnie.

Essendo già stato concesso alla nostra Archiconfraternita, come capo delle Compagnie della Morte, oltre diversi altri Privilegj, anco facoltà di poter aggregare Compagnia, ovvero Confraternita, e a quelle communicare tutte l'Indulgenze, e Privilegj concessegli. Per tanto si statuisce, ed ordina, che quelle Compagnie, quali desidereranno aggregarsi alla nostra Archiconfraternita per esercitarsi nell'opere pie a somiglianza di esse, e perciò conseguire la communicazione dell'Indulgenze, e Privilegj suoi, debbano costituire un Procuratore con sufficiente mandato per dimandare tale aggregazione, ed ottenere dall'Ordinario le lettere testimoniali sopra la Canonica erezzione, e requisiti di poter essere aggregata, quale Procuratore dovrà consegnare in mano del nostro Segretario il mandato autentico con dette lettere testimoniali ad effetto, che nella prima Congregazione Segreta possa proporsi tale aggregazione di accettarla, e si faccia sopra di ciò decreto. Il che fatto, sarà cura del Segretario d'avvisare detto Procuratore, che venga quella festa, che più parerà alli Maestri de' Novizj nel nostro Oratorio, portando una torcia di cera bianca per fare l'entrata, dove sarà ammesso in nome delli suoi Principali con le cerimonie, che usano in ricevere li Fratelli, con vestirgli anche il Sacco, che a quest'effetto il Prove-

ditore di Chiesa glie ne presterà uno, e ciò si faccia alla presenza del Governatore, o d'uno delli Guardiani, o dell'Offiziali dell'Oratorio almeno.

Fatta, che avrà l'entrata il detto Procuratore, il Segretario gli spedirà la Patente dell'aggregazione a forma della descritta nel seguente Capitolo con la sottoscrizione del Cardinal Protettore, del Governatore, e Guardiani, sottoscrivendola ancora esso sotto la piega della Patente nel fine, facendola sigillare con il solito sigillo grande nella cassetta pendente, facendo memoria distinta di tale aggregazione nel libro delle aggregazioni con notarvi il nome della Compagnia aggregata, la Città, Luogo, Diocesi, il nome del Procuratore, ed il giorno, che ha fatta l'entrata, conservando anche il mandato di procura, e dette lettere testimoniali, per consegnarle nella prima Congregazione, acciò si riponghino nella filza delle Procure dell'Archivio, annotando a tergo di esse la produzzione, e quello, che farà di bisogno, ed avrà cura, che si scriva tal Compagnia nella tavola delle Compagnie aggregate.

Si darà anco a detto Procuratore il Sommario dell'Indulgenze, sottoscritto dal Governatore, e dal Segretario, e sigillato con il nostro Sigillo, ed insieme se gli consegnerà un libro delli presenti Statuti, accompagnandoli con una lettera scritta a nome della nostra Archiconfraternita, sottoscritta dal Governatore, e Guardiani, nella quale lodando il buon pensiero di quelli Fratelli, gli esorteranno alla perseveranza, ed all'esercizio delle buone, e sante operazioni, ed in particolare di quel-

le, che si esercitano dall' Archiconfraternita con offerirseli ad ogni loro servizio.

Ed acciò si conosca, che detta Compagnia sia aggregata alla nostra Archiconfraternita, potrà (se così gli parerà) ritenere il suo Titolo, che già si trovava d'avere prima, purchè a quello aggiunga anche il Titolo della Morte, e vestano il Sacco nero, con aggiungere ancora al segno loro il nostro della Morte.

Si avvertirà di non aggregare alcuna Compagnia in Città, o Luoghi dove siano altre Compagnie aggregate alla nostra Archiconfraternita, e però si dovrà vedere prima il libro delle Aggregazioni, nel quale dovendo essere registrate tutte le Compagnie aggregate con esservi scritti per Alfabeto tutti li nomi delle Città, e Luoghi, dove sono istituite dette Compagnie, presto si vedrà, se si possa concedere l'Aggregazione, che si domanda, per essere sicuri di non fare errore, e che non si causi scandalo, e disturbo, che però sarebbe anche bene sopra di ciò di avere prima fede, o lettere dell'Ordinario del Luogo, ed anche sarà meglio nelle Patenti delle Aggregazioni porre precisamente, che queste non suffraghino, quando prima nel medesimo luogo sia stata aggregata altra Compagnia alla nostra Archiconfraternita, siccome si è stabilito nel seguente Capitolo 30. nel quale si è prescritta la forma precisa di fare le patenti d'Aggregazioni.

C A P. XXX.

Formola della Patente per l'Aggregazioni.

Perchè pare molto conveniente, che le Patenti per l'Aggregazioni siano tutte di una medesima forma, acciò nelle concessioni di esse non si facciano errori, ovvero si concedano diversamente, ordiniamo, che dette Patenti si debbano spedire sotto la data del Decreto fatto in Congregazione sopra tale aggregazione, e sotto il nome del Protettore, Governatore, e Guardiani di quel tempo, e con la loro sottoscrizione, nel modo qui annotato, senza altra alterazione (se però per alcun caso particolare non fosse necessario mutare alcuna cosa) il che non si possa fare se prima non sia risoluto in Congregazione Segreta.

Savus Tituli S. Petri in Vinculis miseratione Divina Episcopus Sutrinus, et Nepesinus S. R. E. Cardinalis Mellinus Ven. Archiconfraternitatis Mortis, et Orationis de Urbe Protector, Paulus Burghesius Rev. Cameræ Apostolicæ Clericus, et Gubernator, Franciscus Comes Felinus, Cyriacus Spada, Joannes Franciscus Fabius, et Joannes Baptista Faja Custodes, ac Michael Angelus Capocaccia Camerarius dictæ Archiconfraternitatis.

Dilectis nobis in Christo. Utriusque sexus Confratribus Confraternitatis Mortis, et Orationis in Ecclesia Sancti N. Civitatis, seu loci N. Canonice crectæ salutem in

Domino sempiternam. Nos, qui juxta officii nostri debitum fidelium salutem, et pietatis, ac religionis progressum procurare debemus, libenter nostræ Archiconfraternitati alias ejusdem instituti Confraternitates adjungimus, et aggregamus, illisque sic aggregatis Indulgentias, facultates, privilegia, omnesque spirituales, et temporales gratias, ac indulta, juxta facultatem nobis a Summis Pontificibus concessam impartimur. Qua de re cum per Illustris, et Admodum Excellens D. N. N. ejusdem Confraternitatis Procurator aggregationem hujusmodi, et Indulgentiarum, ac Privilegiorum comunicationem enixe postulaverit. Nos Protector, et Administratores prædicti totam ipsam Archiconfraternitatem in hac parte representantes, fel. rec. Clementis VIII. Constitutionis super hujusmodi Aggregationis, et cœlestis Ecclesiæ Thesauri communicationis moderatione æditæ inhærentes, his nostris litteris solo Dei amore, et pietatis, ac Religionis Christianæ augendæ zelo ducti Confraternitatem prædictam auctoritate Apostolica, sive ordinaria Canonice erectam, attentis Episcopi, seu Ordinarii loci consensu, ac litteris testimonialibus, quibus ejus institutum pietas, ac religio nostræ Archiconfraternitati commendatur, juxta facultatem Apostolicam Nobis concessam, et alias omnibus melioribus modo, et forma, quibus possumus, et debemus eidem nostræ Archiconfraternitati tenore præsentium prædictam Confraternitatem, ejusque Confratres aggregamus, et associamus, illamque, ac illos sub protectione dictæ nostræ Archiconfraternitatis, ac in ejus gremium recipimus,

et admittimus (dummodo tamen servaverint nostra Instituta, eo præcipue *cap.* 22. super modo aggregandi Confraternitates, ubi inter cætera disponitur in § 5. ibi = Ed acciò si conosca, che detta Compagnia sia aggregata alla nostra Archiconfraternita potrà se così le parerà ritenere il suo Titolo, che di già si trovava avere prima, purchè a quello aggiunga anche il Titolo della Morte, ed Orazione, e vestano anche il Sacco nero, con aggiungere anche al segno loro il nostro della Morte =, et quod per Nos similis gratia prius alteri Confraternitati in eodem loco concessæ, seu tempore hujusmodi aggregationis prædicta Confraternitas alicui alteri Archiconfraternitati aggregata non fuerit) nec non Confraternitati, et Confratribus prædictis omnia, et singula privilegia, facultates, exemptiones, indulta, Indulgentias, ac omnes, et quascumque alias gratias, tam spirituales, quam temporales eidem nostræ Archiconfraternitati, ac illius utriusque Sexus Confratribus nunc, et pro tempore existentibus per Summos Pontifices, et præcipue per sanctam memoriam Pium IV. in Litteris Apostolicis ad favorem dictæ nostræ Archiconfraternitatis expeditis sub datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno 1560. Decimo quinto Kal. Decembris, in Bullario Romano impressis inter Constitutiones dicti Pii IV. in ordine *sub num.* 22. quarum tenor hic pro expresso de verbo ad verbum haberi volumus, et intendimus, ac habemus, nec non etiam per san. mem. Paulum V., et san. mem. Clementem X. quorum Brevia, ac Indulta in præsenti inferius continentur, ac per alios

quoscumque Summos Pontifices quomodolibet concessas, et concedendas etiam perpetuo communicamus, illorumque omnium participationem eis, et cuilibet ipsorum concedimus, et elargimur, inter quas etiam infrascriptas contentas in sequentibus Indultis, quorum tenor talis est: Dilectis Filiis Guardianis, et Confratribus Archiconfraternitatis Mortis in Urbe canonice institutæ Paulus Papa V. etc. *Et hic inseritur tam Brevis Pauli V., quam alterius Clementis Decimi, et subinde prosequatur.* Quibus tamen omnibus Indulgentiis, et gratiis supra specificatis, et expressis prædicta Confraternitas, ejusque Confratres, uti, potiri et gaudere possint, et valeant juxta Constitutionem fel. rec. Clementis PP. VIII. tenoris sequentis videlicet, *et hic inseratur tenor Constitutionis Clementis Octavi sub datum Romæ apud Sanctum Petrum die 7. Decembris 1604., et tandem dicatur.* Volentes, et decernentes præsentibus nostris Litteris eamdem fidem adhibendam fore, et esse, quæ præinsertis Litteris Originalibus adhibetur si forent exhibitæ, vel ostensæ. In quorum omnium, et singulorum fidem has præsentes nostras litteras manibus nostris subscriptas per infrascriptum Archiconfraternitatis Secretarium subscribi, et publicari mandavimus, sigillorumque ipsius Protectoris, et Archiconfraternitatis jussimus, et fecimus appensione muniri. Datum Romæ in loco nostræ solitæ Congregationis Anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi, millesimo septingentesimo . . . . Indictione . . . . Die vero . . . . mensis . . . . Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, et D. N. D. Innocentii Divina Providentia PP. XII. Anno ejus . . . .

CAP. XXXI.

Della Congregazione Generale.

Siccome il Nome dei Fratelli, che abbiamo nell' Archiconfraternita ci dimostra, che siamo in essa eguali, così anche è molto conveniente, che le cose di essa si amministrino con il commune volere dei Fratelli. Pertanto ordiniamo, che oltre la Congregazione Segreta si faccia la Congregazione Generale ogn'anno nel mese di Decembre per l'Elezzione delli nuovi Offiziali, nel mese di Gennaro susseguentemente per dare il possesso alli nuovi Offiziali eletti, e nel mese di Giugno per leggere lo stato della nostra Archiconfraternita, ed in oltre ogni volta parerà al Governatore, e Guardiani, nella quale si chiameranno dalli Mandatarj non solo gli Offiziali, e Ministri, ma tutti li Fratelli pregandoli a dovere intervenire. Ma perchè molto difficile sarebbe, che tutti li Fratelli venissero, acciò li negozj non patiscano, vogliamo che il numero di trenta Fratelli, oltre li quali vi siano il Governatore con un Guardiano, ovvero in assenza del Governatore due Guardiani, facciano, e costituiscano la Congregazione Generale, quale abbia autorità di trattare, decidere, e determinare tutti li negozj occorrenti all'Archiconfraternita, come se vi fossero presenti tutti li Fratelli, e se il numero fosse minore, vogliamo, che non sia Congregazione Generale, ma si debba intimare di nuovo per un'altro giorno, aggiungendo

nelli bollettini per la seconda intimazione, ed all' ora si possa trattare, e determinare il tutto con quel numero che vi sarà, purchè vi sia il Governatore con un Guardiano, ovvero due Guardiani in assenza del Governatore.

Congregati, e scritti, che saranno tutti li Fratelli presenti, dal Segretario il Governatore, o primo Guardiano fatto segno col Campanello reciterà la solita Orazione in piedi, quale finita, e fatto segno col detto Campanello ogn' uno si ponga a sedere al suo luogo, indi letti dal Segretario li nomi di tutti li Fratelli si leggerà parimente il presente Capitolo, quale terminato il Governatore, o primo Guardiano comincerà a proporre li negozj, che occorreranno, nè si possa proporre cosa alcuna, se prima non è proposta nella Congregazione Segreta, e da quella rimessa alla Generale, se però non occorresse alcuna cosa, che paresse al Governatore, o almeno a due Guardiani fosse necessario parlarne, nè si possa venire a risoluzione alcuna se prima non sarà uscito fuori l' Interessato, ancorchè sia Offiziale tanto per interesse suo, quanto de'suoi parenti sino al terzo grado inclusive.

Proposta, che sarà qualsivoglia cosa possa ciascheduno, cominciando dall' Offiziali, dire il suo parere, o alcun' avvertimento sopra di ciò, aspettando però quando sarà il suo luogo, ed acciò senza confusione, e rumore ogni Fratello possa parlare, vogliamo, che chi vorrà dare il suo voto, prima dimandi licenza di parlare con dire, *Deo gratias*, ovvero *laudato sia Dio*, e fattoli segno

da chi terrà il primo luogo, possa dire quanto a lui pare, sempre con modestia, non biasimando chi averà parlato prima di lui, nè sia il suo parlare in riprendere altri, ma con carità, e prudenza, e mentre che uno parlerà, nessuno, salvo che il Governatore, o Guardiano gli risponda, e con quest' ordine ogn' uno potrà dire il suo parere, nè sia lecito ad alcuno di parlare in altro modo, e se ci saranno differenti opinioni, e perciò sia necessario il far correre la Bussola, debba correre il partito a voti segreti, e ballottarsi con vincersi per la maggior parte la cosa proposta. Avvertendo, che chi non averà almeno quattordici anni non potrà votare in nessuna sorte di partito.

Quando però si farà la Congregazione nel mese di Decembre si dovrà adempire tutto quello si ordina nel Capitolo del modo di cavare li nuovi Offiziali, che è il Capitolo VI. delli presenti Statuti, ed il simile anche quando si farà quella di Gennaro si dovrà adempire quanto s' ordina nel Capitolo del modo di dare il possesso alli nuovi Offiziali, che è il Capitolo VIII. di questi Statuti leggendosi in ciascheduno di esse il suo Capitolo, e quando si farà nel mese di Giugno, si dovrà dal Computista leggere lo stato della nostra Archiconfraternita, acciò tutti li Fratelli restino informati dell' interessi, ed amministrazione d' essa.

Fatte che saranno tutte le risoluzioni, e Decreti, il Segretario, con voce che possa essere inteso da tutti gli referisca per ordine con leggere gl' istessi Decreti, acciò ogn' uno intenda quanto sarà risoluto in essa Congrega-

zione, poi fatto segno con il Campanello dal Governatore, o primo Guardiano si reciterà la solita Orazione, e tutti si potranno partire con modestia salutandosi l'uno, e l'altro con carità.

CAP. XXXII.

Del contrattare li Beni dell' Archiconfraternita

Acciò nel contrattare li Beni dell' Archiconfraternita, tanto nelle vendite delle robbe, che alla giornata saranno donate, o lasciate, ovvero in qualsivoglia modo verranno alla nostra Archiconfraternita, quanto alle locazioni delli Beni stabili si proceda con ogn' avantaggio, ed utile posponendo ogni interesse, o rispetto di qualsivoglia nostro Offiziale, o Fratello, si statuisce, che nessuno de' nostri Fratelli possa comprare, o far comprare per terza mano robbe di qualsivoglia sorte da vendersi ad istanza dell' Archiconfraternita, ed occorrendo alla medesima di fare impiego, o investimento de'denari in darli a Censo, o in altro modo contrattarli, non si possa in modo alcuno contrattare con alcuno de' Fratelli, ne meno possa appiggionare Case dell' Archiconfraternita a Fratelli di essa per minor prezzo di quello che avranno pagato almeno due Piggionanti ultimi. Ne meno si possa in alcun modo locare, o in qualsivoglia modo concedere beni stabili all' Offiziali della detta nostra Archiconfraternita, nè a' loro parenti fino al terzo grado in-

clusive, come ne anco si possano locare a tempo, o a terza generazione, o in altro modo beni della medesima Archiconfraternita a persona, la quale abbia beni contigui alli sudetti nostri beni, acciò non siano usurpati, nè in tutto nè in parte, ed acciò, che li confini non si perturbino, o confondino.

Non si possa locare, vendere, o in qualsivoglia modo alienare in perpetuo alcun bene stabile dell'Archiconfraternita, nè dette locazioni, vendite, o alienazioni si possino proporre in Congregazione Generale, se prima non saranno discusse, e risolute in due Congregazioni Segrete, acciò non si venga a simili alienazioni perpetue, se non molto consideratamente, ed in caso di necessità, ovvero di evidente utilità dell' Archiconfraternita.

CAP. XXXIII.

Del modo d' accettare, ed ammettere li Fratelli

Se bene la carità Cristiana ci esorta non solo ad abbracciare ogni Fedele Cristiano, ma anche ad invitarlo all' esercizio delle Opere pie, il che facilmente si può fare con accettare ogni devoto nell' Archiconfraternita, e pii luoghi; nondimeno acciò quelli, li quali si accettano per Fratelli sappiano, che gli conviene esser di tal vita, che volendone prendere informazione siano ritrovati abili, e degni d' essere accettati. Per tanto ordiniamo, che quando alcuno mosso da buon Zelo vorrà es-

sere connumerato trà li nostri Fratelli, ed essere fatto partecipe delli pii esercizj, ed opere, che dalla nostra Archiconfraternita si esercitano, ricorrerà alli Maestri de' Novizj, dalli quali intenderà li carichi dell' Archiconfraternita, e gl' obligi delli Fratelli; il merito, che ne conseguirà del Signor Iddio per la carità, ed opere meritorie, che tanto dalla nostra Archiconfraternita, quanto dalle Confraternite aggregate di continuo si esercitano, e l'utile all'anima sua dalle molte Orazioni, Messe, Anniversarj che di continuo si celebrano, e le molte Indulgenze, che si acquistano, oltre li sussidj ancora temporali nel tempo dell' Infermità, nel quale sarà provisto di alcuna elemosina.

Li Maestri de' Novizj gli domanderanno il suo nome, cognome, patria, ed esercizio, e dove abita, e riceveranno il Memoriale di chi vuol essere ammesso, e dopo presa l' informazione della buona fama, e qualità dell' Oratore, doveranno proporre, e portare il Memoriale, ed Istanza nella Congregazione Segreta, e riferire le sue qualità, quando sia persona cognita alli Superiori, ed in caso, che non fusse cognita a detti Superiori doveranno far venire personalmente detto Oratore in detta Congregazione, acciò sia conosciuto, nella quale non essendovi cosa in contrario, s' ordinerà, che l' Oratore sia messo allo Specchio, e poi nella seguente Congregazione, se dalli Maestri de Novizj si riferirà esser stato allo Specchio, e non esservi alcuna difficoltà si potrà ammettere, o a viva voce, o a voti segreti, come parerà a detta Congregazione; Ammesso poi, che sarà dalla medesima, li

Maestri de' Novizj gli faranno intendere col bollettino particolare, che è stato accettato dalla Congregazione, e però venga dentro il termine di due mesi per fare l' entrata preparato per la Santissima Communione, o pure Communicato per guadagnare l'Indulgenza plenaria, e che porti il Sacco proprio come dispongono li presenti Statuti con la candela, che gli si farà far l' entrata, e se dentro il detto termine non sarà venuto la sua accettazione resterà di niun valore; ed abbia necessità domandare la proroga prima sia finito detto termine, o pure la nuova accettazione; Avvertendo di non ammettere persone infami, o che abbiano fama di mali Cristiani, se però non ci fosse speranza di buona mutazione, e non meno attendino, che in quelli, che si riceveranno, apparisca buona volontà, e pronta sollecitudine all'esercizj della nostra Archiconfraternita.

Avvertendosi ancora, che nessuno possa essere ammesso, se prima non s' abbia fatto il Sacco, secondo l' uso della nostra Archiconfraternita. E se fosse alcuna persona, che per povertà non potesse farsi il detto Sacco, promettendo pagare in termine conveniente quel tanto, che parerà alli Guardiani, purchè non sia meno del valore del Sacco, che se gli darà, il Proveditore di Chiesa gli dia un sacco dell' Archiconfraternita, e pigli cura di riscuotere nel termine concesso quel tanto, che sarà obbligato pagare, tenendo di tutto buon conto.

Venuto che sarà il Novizio all' Oratorio il giorno determinato li Maestri de' Novizj daranno ordine all' ammissione, quale non si possa fare senza la presenza del

Governatore, ovvero d' uno delli Guardiani o almeno d'un Offiziale della Banca dell' Oratorio, il primo de' quali, che sarà presente dovrà sottoscrivere detta entrata, nella quale ammissione si osservino le cerimonie solite con le Orazioni descritte nel fine delli presenti Statuti.

Abbiano però facoltà il Governatore, ed uno de' Guardiani, ed in assenza del Governatore due Guardiani di ammettere li Fratelli senza le sopradette informazioni, e cerimonie, se paresse, che o per la qualità della persona, ovvero brevità di tempo, o altra causa così si debba fare.

Ammesso che sarà il Novizio, si annoterà il suo Nome, Cognome, e Patria per scriverlo nel libro, dove si scrivono li Fratelli, e se ne darà la nota alli Mandatarj, li quali procureranno anche sapere dove abita, acciò quando faccia bisogno lo possino intimare.

CAP. XXXIV.

Dell' Abito, che devono portare li Fratelli.

Perchè è molto conveniente, che li Fratelli dell'a nostra Archiconfraternita, siccome devono essere d' un istesso volere per quanto porta il servizio di essa, così anche vestino tutti il medesimo abito senza differenza alcuna, acciò chiaramente si veda, che sono Fratelli in Cristo congiunti con il mezzo della carità. Però ordiniamo, che

debbano vestire di Sacco di tela nera semplice, e senza alcun lavoro, con le maniche larghe alla bocca, cinto con il cordone di filo nero, ovvero capicciola, e non di seta, con gli nodi simili a quello dell' ordine di S. Francesco. Porteranno anche nella spalla sinistra verso il petto il nostro solito segno cioè la nostra Croce sopra la testa di Morte, con due ossa sopra li Monti con gl' orologgi, ed attorno vi sia scritto, *Archiconfraternitas Mortis, et Orationis*, e questo non possa essere ricamato d' oro, o di seta, o altro lavoro, nè meno si faccia d' argento, o stagno, ma debba essere stampato in carta con tinta negra, senza alcuna sorte di colore. Nè vogliamo, che detto Abito, e Segno si possa mutare in altra forma, ovvevero in qualche parte alterare da qualsivoglia persona di che qualità, o dignità sia. Saranno anche obbligati li Fratelli quando anderanno a seppellire li Morti, ovvero faranno alcuna Processione andare coperti nel viso con il Capuccio del Sacco, e con ogni sorte di modestia devotamente; eccetto però alcuni casi nell' accompagnare li Morti di Campagna, come si dispone nel Capitolo del sepellire li Morti, e nelle Processioni del Santissimo Sagramento, nelle quali si deve andare con il viso scoperto, come già si prattica.

CAP. XXXV.

Degli Obblighi dei Fratelli, e Sorelle.

Septies in die laudem dixi tibi Domine Deus. Questo numero di sette per essere nella Sacra Scrittura di molta considerazione, e contro l' università delli vizj detti Sette peccati mortali, e per la generalità di tutte le virtù nelli Sette Doni dello Spirito Santo, è stato da noi eletto tra le diurne Orazioni de' Fratelli, e Sorelle. E però diranno ogni giorno sette Pater noster, e sette Ave Maria per tutti li Benefattori così vivi, come morti, pregando Dio, che gli conceda tanta abondanza della sua grazia, che purgati da' peccati restino tutti infiammati dell'amor suo, e di detti Pater noster due ne diranno con *Requiem æternam* per li Defonti, pregando la Divina Maestà, che liberati dalle pene, gli faccia vedere se stesso nel Regno preparato agli Eletti *a constitutione Mundi.*

Si ricorderanno li nostri Fratelli delle parole, che la Chiesa Santa per bocca del Sacerdote gli dice nel vestirsi l'Abito, o Sacco, cioè *Induat te Deus novum hominem*, e disponendosi di obedirle totalmente, si sforzeranno di vestirsi d'una buona, e santa vita, e procurare di acquistare la grazia del Signore Dio, ed in quella mantenersi con il mezzo de' suoi Santissimi Sagramenti, ed esercizio dell'Opere di misericordia; e però debito loro sarà il confessarsi ogni mese, e communicarsi la mattina,

che si darà principio all'Orazione delle Quarant'ore nella nostra Chiesa, ovvero nell' Oratorio, ed in tutte le feste del Signore, e della Gloriosissima Vergine, ed il giorno della Commemorazione, e nella Domenica fra l'Ottava dei Morti, acciocchè con il frequentare questi Santissimi Sagramenti, oltre l'acquisto di tante Indulgenze Plenarie concesse alla nostra Archiconfraternita nelli sopradetti giorni, conformandosi tanto più con la volontà del Nostro Signore Dio, e congiungendosi con l'umiltà, ed abbracciando la Carità Santa, possino produrre frutti copiosi a gloria di Sua Divina Maestà, salute dell'Anime loro, e consolazione di questa Archiconfraternita sotto la quale a similitudine d'una Religione, si trovano militare.

Si sforzeranno anco tutti li Fratelli, e Sorelle di udire ogni giorno la Santissima Messa, o lasciarla quanto meno sia possibile, rubbando il tempo alle proprie occupazioni per udirla.

Nell'entrare all'Orazione delle Quarant'ore, prima di fare altra Orazione, dovranno dire quindici *Pater Noster*, e quindici *Ave Maria*, applicando li cinque primi per tutti li nostri Fratelli e Sorelle, pregando il Signore Dio, che li conceda grazia di vivere Cristianamente, ed in grazia sua; gli altri cinque li diranno per l'Anime di tutti li Fratelli, e Sorelle, che si trovano nelle pene del Purgatorio, e gl' ultimi cinque li diranno per l'Anime di quelli, che sono stati sepolti dalla nostra Archiconfraternita dopo l'ultima Orazione.

Chiamati a seppellire li Morti, o Poveri, o Fratelli,

o Sorelle che siano, si sforzeranno di mancare quanto meno potranno a quest' opera sì pia.

E quando gli toccherà l' ora mentre si fa l'Orazione delle Quarant' ore, saranno tenuti andarvi, o essendo impediti mandare altri in loro luogo.

Quando sapranno esser morto alcun Fratello, o Sorella, dovranno dire cinque *Pater Noster*, e cinque *Ave Maria* con un *Requiem æternam* per l'Anima di quel tale, se però non saranno stati presenti al seppellire, che in tal caso vogliamo, sodisfaccino con avergli cantato li Salmi consueti.

Nel giorno, che si celebra l' Anniversario dopo le Quarant' ore dovrà ciascun Fratello, e Sorella tanto presente all' Anniversario, quanto assente dire cinque *Pater Noster*, e cinque *Ave Maria* con un *Requiem æternam* per l' Anima di quelli, per li quali si fa l'Anniversario. E li Fratelli Sacerdoti, se in quella mattina celebreranno, diranno l' Orazione de' Morti nella Messa, ò almeno accettandogli con l' intenzione a partecipazione, se ne ricorderanno nel *Memento*.

Procureranno in ogni azzione ricordarsi di pregare Dio per l'Anime de' nostri Fratelli, e Sorelle, e per tutti quelli, che si ritrovano nel Purgatorio, esortando nelle Viscere del Signore tutti li Capi di Famiglie descritti nella nostra Archiconfraternita, che non solo per se medesimi si sforzino di soddisfare a quest' obbligo, ma che cerchino d' introdurre questo pio Istituto nelle loro Case, e Famiglie, ricordandosi quanto sia pia l' Orazione per li Morti.

Nella Vigilia della Commemorazione dei Morti saranno obbligati li nostri Fratelli venire al nostro Oratorio, dove si dirà l'Offizio dei Morti con tre Notturni, siccome ancora in tutta l'Ottava, tanto la sera, quanto la mattina, e quelli che non potranno venire lo diranno da loro stessi in Casa, e non sapendo leggere diranno quindici *Pater Noster*, e quindici *Ave Maria*, il che faranno anche le Sorelle.

Procureranno anche essere presenti alla Messa cantata, che si celebrerà nella nostra Chiesa il giorno della Commemorazione dei Morti, dove diranno quindici *Pater Noster*, e quindici *Ave Maria* per li Benefattori della nostra Archiconfraternita, li Nomi dei quali saranno descritti nel Catalogo delli Benefattori, e se ne farà menzione all'Offertorio della Messa quando si leggeranno li nomi dei Morti di quell'Anno.

Si ricorderanno inoltre tutti li Fratelli, e Sorelle presenti in Roma di visitare una volta l'anno le sette Chiese per l'Anime dei Morti, vicino al giorno della Commemorazione dei Morti, e se vi anderà l'Archiconfraternita potranno accompagnarla processionalmente, ma non vi andando l'Archiconfraternita non resteranno di sodisfare a quest'obbligo da loro soli.

Procureranno ancora venire alla Communione Generale, che si suol fare nella nostra Chiesa per il giorno della Domenica fra l'Ottava della Commemorazione dei Morti, ed inoltre frequentare tutte l'altre Opere pie, che dalla nostra Archiconfraternita si esercitano in detta Ottava in suffraggio dei Morti, ed anche intervenire

ogni Sabbato a sera alle Litanie della Beatissima Vergine, che si sogliono cantare nella nostra Chiesa.

Dichiarando, che nessuno degli obblighi sopradetti, o altri imposti dalli nostri Statuti astringa li Fratelli, e Sorelle, o Compagnie aggregate all' osservanza sotto pena di peccato nè mortale, nè veniale, ma restar privi della partecipazione dei beni che si fanno universalmente da tutte le Compagnie aggregate; Se però sarà bastevole vincolo a ciascuno l'amor di Dio per causa del quale si devono fare non solo queste, ed altre simili Pie Opere, Orazioni, ed obblighi, ma tutto quello che potranno ricordandosi, che tutte le Pie Opere fatte in grazia di Dio per suo amore serviranno alla salute dell' Anime loro per condurli alla Celeste Patria a godere l' eterna gloria, e pace.

C A P. XXXVI.

Della Benedizione, e Distribuzione delle Candele.

Per osservare l' antica consuetudine della Santa Madre Chiesa nella distribuzione delle Candele, che si fa nella solennità della Purificazione in onore della Gloriosissima Vergine, ed anco per dimostrare amorevolezza, e carità a tutti li Fratelli frequentanti; Ordiniamo, che ogn' anno avvicinandosi il tempo di tal Solennità si discorra, ed ordini dalli Superiori, e Congregazione Segreta il modo, che si dovrà tenere per la distribuzione

delle Candele, e a chi si dovranno distribuire, e di che qualità avendo sempre riguardo allo stato della nostra Archiconfraternita.

CAP. XXXVII.

Delle Processioni.

Avendo la nostra Archiconfraternita per suo Istituto, e propria divozione de' Fratelli, di fare ogni anno alcune Processioni, sono obbligati tutti li Fratelli, e Sorelle d'intervenirvi più che potranno, sì per acquistare l'Indulgenze, che in esse si conseguiscono, sì anche per onore dell'Archiconfraternita.

Le Processioni più principali, che si devono fare dalla nostra Archiconfraternita ogn'anno sono due. La prima è quella, che si fa il Venerdì Santo dal nostro Oratorio alla Chiesa di S. Pietro, dove si mostrano la Lancia con la quale fu trafitto, e la Croce nella quale fu crocifisso il Signor Nostro Gesù Cristo, ed il Santissimo Sudario, nel qual giorno crediamo, che sia superfluo il ricordare alli Fratelli l'andare con divozione, ricordandosi quello essere il giorno della Passione, e Morte del Nostro Redentore.

Però dovranno tutti li Fratelli in tal giorno venire al nostro Oratorio all'ora determinata con il Sacco, e di dove processionalmente con la debita divozione, ed umiltà ordinatamente tutti coperti partiranno, ed anderanno alla Chiesa di S. Pietro, cantando Salmi, ed al-

tre divote Orazioni, ritornando con l'istesso ordine; Arrivati che saranno alla nostra Chiesa se non avranno recitato prima l'Offizio, lo potranno allora recitare, finito, che sarà detto Offizio si porrà un Crocifisso avanti l'Altare, dove cominciando dal Governatore, e poi li Guardiani, Offiziali, e Fratelli, tutti ordinatamente con molta umiltà, sciolto si li cordoni, e postoseli al collo, come quelli, che conoscendo aver fatte infinite offese alla Divina Maestà, dovendogli domandare perdono, fanno questo segno esteriore d'umiltà, andaranno ad adorare quel Santissimo Crocifisso, dove potranno fare quell'elemosina, che Iddio gli inspirerà, e ciascheduno si porrà poi ordinatamente inginocchioni, o da una parte, o dall'altra, e mentre si farà questo si canterà *Stabat Mater dolorosa*, ovvero il Salmo *Miserere*, o il Salmo *Deus Deus meus respice me, quare me dereliquisti*, e finita l'adorazione il Governatore, o chi sarà il primo rendendosi in colpa publicamente delle molte offese fatte a Dio, e del poco frutto, che ha fatto nell'Offizio, e del poco buon esempio, che ha dato alli Fratelli, domandando di ciò a tutti perdono, gli esorterà a essere tra di loro amorevoli Fratelli, e se ci fosse alcuna discordia, odio, ovvero malevolenza, che rimettano il tutto con carità, e si pacifichino insieme, ricordandosi, che il Nostro Salvatore per salvare l'umana generazione, quale con il peccato del suo primo Padre era perduta, e contro la quale Iddio era tanto adirato, volse per fare questa pace tanto importante, e necessaria essere posto in Croce.

La seconda Processione principale, quale suole fare già molti anni la nostra Archiconfraternita è quella, che si fa nell'ottava del Santissimo Sagramento; e però volendo noi continuare questa così pia, e convenevole usanza, quando sarà vicino il tempo, dovranno il Governatore, e Guardiani determinare con il Protettore la giornata, che sarà più comoda, pregandolo a fare invitare altri Signori Cardinali, e Prelati, che sono dell' Archiconfraternita ed altri che più gli piacerà. Il che fatto si farà intimare una Congregazione segreta quanto prima, dove si daranno gli ordini necessarj, e si divideranno li carichi tra gl'Offiziali, e Fratelli: Si deputeranno ancora alcuni Fratelli per invitare Prelati, ed altri dell'Archiconfraternita, acciò vengano ad onorare la Processione. Procureranno, che un Prelato, ovvero altra Persona di qualità porti in Processione il Santissimo Sagramento, il quale, ovvero alcun altro celebrerà la Messa quella mattina, quale si dirà bassa, ovvero cantata, come tornerà più comodo, e secondo parerà al Governatore, e Guardiani, li quali avranno cura di fare invitare tutti li Fratelli, che venghino con il Sacco, e torcia bianca, ed in somma procureranno, che si proveda alle cose necessarie, avvertendo, che non si faccino spese superflue, e vane. Oltre le due Processioni sopradette non vogliamo, che si possa fare altra Processione (eccetto quella d'andare alla Chiesa di S. Lorenzo in Damaso, e quella del Gesù a visitare il Santissimo Sagramento nel tempo di Carnevale, e che si fanno ogni mese nel principio delle Quarant'ore, e quando la Santi-

tà di Nostro Signore ordina alcuna Processione straordinaria) senza il Decreto della Congregazione Generale, dopo, che sarà risoluto dalla Congregazione Segreta, se però per alcun accidente non occorresse, come potria essere in andare a ricevere alcuna Compagnia aggregata, la quale venisse all'improviso, e che perciò non si potesse osservare l' ordine dato, che in tale, e qualsivoglia altro caso, vogliamo, che il Governatore, e Guardiani, o pure la Congregazione Segreta, abbiano autorità di ordinare quanto a loro parerà necessario.

C A P. XXXVIII.

Delle Festività dell' Archiconfraternita.

Sono alcuni giorni, nelli quali si celebrano con particolare devozione solennemente alcune Festività nella nostra Chiesa, ed Oratorio, e però per continuare questo pio, e lodevole Istituto, ci è parso di farne particolare memoria, ordinando, che si debbano celebrare sempre con ogni solennità, e devozione, e queste sono.

Tutte le Domeniche nelle quali si darà principio all' Orazione delle Quarant' ore, e mentre dura detta Orazione, nel qual tempo tutti li Fratelli, e Sorelle nel visitare la nostra Chiesa, e fare Orazione al Santissimo Sagramento confessati, o con proposito di confessarsi conseguiscono duecento giorni, ed altrettante quarantene d' Indulgenza.

Nel Natale di Nostro Signor Gesù Cristo abbiamo parimente tre anni, ed altre, e tante quarantene d' Indulgenza per tutti quelli, che confessati, e comunicati visitaranno la nostra Chiesa.

Nel giorno della Purificazione della Gloriosissima Vergine vi sono cinquanta giorni d' Indulgenza.

Nel giorno dell' Annunziazione della Beata Vergine, nel quale fu consagrata la nostra Chiesa vi sono parimente cinquanta giorni d' Indulgenza.

Nel giorno della Commemorazione de' Morti, e sua ottava, nella quale si fa l' Anniversario per l' Anime de' Morti, ed in particolare per li Benefattori dell' Archiconfraternita vi è Indulgenza plenaria perpetua.

Nel Venerdì Santo, nel qual giorno oltre l' Indulgenza di tre anni, ed altrettante quarantene, che si acquista nel visitare la nostra Chiesa, si fa anco la processione generale per andare a San Pietro.

Nel giorno della Natività della Beatissima Vergine si solenniza tal festa da alcuni nostri Fratelli, che sotto la sua protezzione hanno per devozione particolare d'assistere il giorno all' Orazione delle Quarant' ore nella nostra Chiesa ogni mese.

Nel giorno della Dedicazione di S. Michele Arcangelo, e nella festa di S. Caterina per essere due Altari nella nostra Chiesa dedicati a questi gloriosi Santi, de' quali il primo è osservato con particolare devozione d'alcuni nostri Fratelli, che sotto la protezzione di questo benedetto Campione hanno per devozione particolare d' assistere la notte all' Orazione delle Quarant' ore nella

nostra Chiesa, che si tiene aperta tutta la notte, l' altra di Santa Caterina, che è festa particolare delle nostre Sorelle, le qual si hanno eletta questa Vittoriosa Martire di Cristo per loro Avvocata, nelli quali giorni li Fratelli, e Sorelle, che riceveranno la Santissima Comunione guadagneranno tre anni, ed altrettante quarantene d' Indulgenza.

Nel giorno, che si fa la Processione del Santissimo Sagramento frà l' ottava del Corpo di Cristo vi sono tre anni, ed altrettante quarantene d' Indulgenza.

C A P. XXXIX.

Delle Sorelle dell' Archiconfraternita Priora, e Consigliere.

Se bene le Sorelle della nostra Archiconfraternità in alcune cose si potranno servire delli presenti Statuti massime di quelli, che appartengono all' esercizio dell' opere spirituali, nondimeno per dare anche tra loro alcun' ordine, e che ancor esse abbino oltre il Governatore Guardiani, ed Officiali dell' Archiconfraternita alcuna di loro per capo, e guida, ed altre, che esercitino l'opere di carità tra loro, come è il sovvenire le povere Sorelle, visitare l' Inferme, ed altre simili opere, ordiniamo, che vi sia tra loro una Priora, la quale sia di buona fama, ed onesta vita, ed anche di buon esempio, e questa sia capo, e guida di tutte l' altre Sorelle, ed alla quale dopo il Governatore, e Guardiani dovranno portare ogni ri-

spetto, ed obbedienza, l' Offizio della quale durerà a suo piacere.

Ed acciò detta Priora possa più facilmente esercitarsi in servizio della nostra Archiconfraternita, e delle Sorelle, ajutata dalle altre Sorelle acciò deputate si eleggerà a suo arbitrio una Sottopriora, quattro Consigliere, una Sagrestana Maggiore, quattro Sagrestane, quattro Infermiere, e quattro Cercanti.

Si farà ogni anno almeno la Congregazione Generale delle Sorelle nella nostra Chiesa, o Oratorio per il giorno dell' ultima Domenica d' Agosto, dove interveniranno il Governatore, Guardiani, e Camerlengo con il nostro Segretario, il quale sarà anche Segretario di questa Congregazione, ed anche il Depositario dell' Elemosine di dette Sorelle da deputarsi, e rimoversi da detti Superiori, ne altri Uomini vi potranno in alcun modo intervenire; Il Governatore, o primo Guardiano reciterà la solita Orazione, e fatto segno con il Campanello si porranno a sedere, e la Priora, ovvero il Segretario per lei, se ella vorrà così, proporrà quanto occorre; non potendo la Priora intervenire alla Congregazione, si potrà nondimeno fare, ritenendo la Sottopriora, o pure le Consigliere il suo luogo.

L' Elezzione della Priora dovrà spettare alla Congregazione Segreta della nostra Archiconfraternita, e l' Elezzione di tutte l' altre Offiziale spetti alla detta Priora, la quale però ogn' anno nella Congregazione Generale delle Donne, o dovrà far la conferma dell' Offiziale vecchie, o far l' elezzione di quelle vorrà novamente eleggere, il che sarà in suo arbitrio.

Procuraranno detta Priora, ed altre Offiziale, che le quattro Sorelle Cercanti vadino ogni mese a ricevere quell' elemosina, che potranno avere dalle Sorelle, tanto in denari, come in cera, o biancaria, distribuendo alle medesime la quantità delle Sorelle dove dovranno andare, dandoli la nota del nome, ed abitazione, e tutto quello riceveranno debbano consegnarlo al Depositario suddetto con la nota del nome da chi avranno ricevuto tal elemosina, acciò la possa notare nel suo libro.

Sarà cura della Priora di fare, che dette Infermiere vadano a visitare le povere Sorelle consolandole, e soccorrendole con l' elemosina solita, ed il Depositario terrà conto di quanto riscuoterà d' elemosine, e di quello, che per loro si distribuirà, e spenderà.

Procurerà detta Priora con le Consigliere, ed altre Offiziale, e Sorelle visitare la nostra Chiesa in tempo dell' Orazione delle Quarant' ore, e pregarà Dio per li nostri Fratelli, e Sorelle per l'Anime del Purgatorio.

Si ricorderanno anche la Priora, e Consigliere d' usare diligenza tra le Sorelle, che gli Altari della nostra Chiesa, la Sagrestia siano provisti di Tovaglie, Purificatori, Corporali, ed altri pannamenti necessarj, acciò chiaramente si veda, che ancor loro procurano il Culto Divino, mostrando simili, ed altri molto maggiori segni di carità, come da esse si spera in servizio dell'Anime loro.

Quando alcuna Donna vorrà essere scritta tra l'altre nostre Sorelle, potrà far capo al Depositario Deputato, o al Proveditore di Chiesa, o pure alli Deputati,

che assisteranno al Tavolino dell' Elemosine in Chiesa, e dare in nota il suo Nome, Cognome, Patria, e dove abita, il quale darà detta nota alli Superiori, acciò ordinino se si debba scrivere nel libro delle Sorelle, e dando alcuna elemosina si consegnerà a detto Depositario, acciò se ne dia debito per renderne conto, e stare ogni anno a Sindicato.

C A P. X L.

Della Carità.

S*ectamini charitatem*, dice l' Apostolo, *ut Deus, qui charitas est, in vobis maneat*. La prima, e principal virtù, che si desidera nelli nostri Fratelli, e Sorelle è la Carità, essendo ella la più nobile, ed eccellente di tutte l'altre virtù, e la forma, e radice di esse, e senza la quale non può essere vera virtù, dicendo l' Apostolo. *Si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum, itaut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest*.

Questo ha due principali rami, cioè l' Amore di Dio, e' l' Amore del Prossimo, da quale dipende tutta la legge, e perfezione Cristiana.

Dio dunque si deve amare con tutto il cuore, con tutta l'Anima, e con tutte le forze, cioè sopra ogn' altra cosa, e per se stesso, come primo autore, e fine di tutte le cose, non amando cosa alcuna, se non per cagione di esso Dio, a questo amore ci deve muovere principalmen-

te la somma, ed infinita Bontà Divina, la quale merita essere amata infinitamente, e per se stessa, e per la grandezza, e moltitudine de' Benefizj ricevuti, e che ogn'ora riceviamo:

Questo amore si conosce dall'opere, ed effetti imperochè, chi amerà Dio senza dubbio sarà sollecito, e diligente in servirlo. ed onorarlo, e fare la sua santissima volontà essendo manifesto segno dell'amore di Dio l'osservanza della sua Santa Legge, dicendo egli. *Qui diligit me, mandata mea custodit, et quanto magis Deum in hac vita diligimus, tanto facilius liberamur a malo*, conseguentemente facciamo il bene.

L'altro principale ramo della carità, è l'amore del Prossimo, il quale dovemò amare come noi stessi in Dio, e per Dio, desiderando, e facendogli quello, che ragionevolmente desideriamo sia fatto a noi, amandolo per bene, ed utile suo, e facendo per lui cose lecite, ed oneste.

Gli effetti, e segni della Carità sono con fervore Apostolico descritti dall' Apostolo, dicendo *Charitas patiens est benigna est, non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate; Congaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet*. Perilche esortiamo tutti li nostri Fratelli, e Sorelle, che procurino con ogni diligenza avere ben radicata, e piantata nel cuore questa carità, e si esercitino in essa, e nelli suoi rami dell'amor di Dio, e del Prossimo, acciò ne conseguischino in loro stessi, oltre la vita eterna, gli effetti, ed operazioni di essa in questa vita.

C A P. X L I.

Del fuggire gli Odj, e cose Scandalose.

F*ratres obsecro vos tamquam advenas, et peregrinos abstinere a carnalibus desideriis, quæ militant adversus animam, conversationem vestram inter gentes habentes bonam*. Dovendo li Fratelli, e Sorelle della nostra Archiconfraternita essere di buoni costumi, e virtù adornati, acciò diano buon esempio, ed edificazione della vita loro, si guarderanno quanto possano da tutte quelle cose, che sogliano apportare scandalo, e male esempio, fuggendo le male prattiche, e li luoghi disonesti, e tutte quelle cose, che possano essere occasione di peccato, e disdicevoli a persone, che attendono a opere pie, e spirituali, sforzandosi di non dare occasione di scandalo. Fugghino ancor le liti, contenzioni, odj, e rancori, che sono direttamente contrarj alla carità, nella quale consiste la perfezione Cristiana, e senza la quale non si possono produrre frutti di vita, ne di valore alcuno.

C A P. X L I I.

Del Rimettere l' Ingiurie, ed Offese.

D*imittite, et dimittuntur vobis*. Se bene pare, che repugni alla legge della natura il perdonare, e rimettere l'ingiurie, tuttavia se consideriamo la legge

Divina, chiaramente conosceremo, che a nessuno è lecito di vendicarsi dell'ingiurie, ed offese ricevute, dicendo Dio: *Mihi, vindictam, et ego retribuam.* Il che ancora ci viene commandato nella legge Evangelica in quella parabola del Servo, al quale il Padrone aveva rimesso tutto il debito, e per non aver lui avuto misericordia del suo Conservo, il Padrone volse da lui quanto doveva avere; concludendo la parabola *sic faciet Pater vester Coelestis, nisi unusquisque proximo suo dimiserit*, il che ci dichiara Sant'Agostino, dicendo: *Qui Divini beneficii oblitus suas vult vindicari injurias, non solum de futuris peccatis veniam non merebitur, sed, et ea quæ jam sibi dimissa credebat, ad vindictam ei replicabuntur*; E più espressamente il Signore ce lo comanda, mentre dice: *Ego autem dico vobis diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos, Orate pro persequentibus, et calumniantibus vos.* E veramente conveniva, che il Signore imponesse questa legge a'suoi credenti, poichè Sua Divina Maestà volse morire per i suoi nemici, dicendo l'Apostolo: *Cum inimici essemus reconciliati sumus Deo per mortem Filii ejus.* Avendo dunque il Signore con tanto grande amore posto la vita sua per l'inimici, e lasciatovi un tal esempio di carità, dovressimo senz'altro commandamento seguitarlo, perchè *omnis Christi actio, nostra fuit instructio*, quanto maggiormente siamo obligati obbedirlo, poichè ci viene comandato da Sua Divina Maestà.

Perciò si ordina, che qualunque de' nostri Fratelli, e Sorelle fosse ingiuriato, ovvero offeso tanto di parole, quanto di fatti, in qualsivoglia modo, debba subito ri-

mettere con il cuore tutte l'ingiurie, ed offese solo per amore del Nostro Redentore, e questo dirlo al nostro Governatore, e se sarà bisogno ne farà rogare il nostro Notaro, con darli pace perpetua, ed il Fratello, che avrà offeso, sarà obligato di fare quanto dal nostro Governatore gli sarà imposto, il che non facendo il Governatore riferirà il tutto nella Congregazione Segreta, acciò si faccia la risoluzione sopra di ciò, ancorchè paresse fosse bene, che tal Fratello si cassasse dal numero degl'altri Fratelli, come inobediente, il che ancora si avrà da osservare quando l'offeso non volesse perdonare, dopo che il Governatore l'avrà esortato a perdonare con mostrarli il presente Statuto.

Si esortano anche li Fratelli, e Sorelle, che si intromettino con carità a componere pace, e mettere concordia, cercando di levare gl'odj, e rancori da'cuori dei nostri Fratelli, e Sorelle, quando fra di loro ci nasceranno discordie, e dispiaceri, ricordandosi in particolare di quelle parole, che dice il Signore: *Qui odit Fratrem suum, homicida est.*

C A P. XLIII.

Della correzione fraterna.

Correctio Fraterna non solum est sub consilio, sed sub praecepto. E perchè se il liberare un Uomo dalla cattività corporale è opera tanto pia, e grata a Dio, quanto maggiore sarà liberare l'Anima schiava del peccato, e

del Demonio dalla cattività Spirituale, al che fare non si ricerca gran cosa, nè molta fatica, ma solo la caritativa correzzione fatta al peccatore a tempo, e luogo opportuno, con debito modo, ed ordine. Però a niuno dovrà rincrescere il fare un tanto benefizio al prossimo, essendo questa la maggiore elemosina spirituale, che gli si possa fare, guadagnando l'Anima del Fratello, e la propria ancora, come dice S. Giacomo, e questo guadagno si fa, quando colui, che è ripreso, e corretto, accetta volentieri la correzione. Però avvertischino quelli a'quali viene applicata questa così salutifera medicina a non rifiutarla, come fanno alcuni; che molte volte ancora s'adirano contro quelli, che gli riprendono. Questi veramente sono simili alli frenetici, li quali quando sono medicati, cacciano da se il medicamento, dalla quale frenesia, e pazzia si guardino li nostri Fratelli, e Sorelle, quali esortiamo con tutto il cuore a fare questa salutifera correzzione con carità, e prudenza, ed accettarla ancora volentieri ringraziando quelli, che fanno loro un tanto benefizio per la salute dell'Anime loro.

C A P. XLIV.

Dell' umiltà, ed obbedienza.

Siccome il Redentor Nostro Gesù Cristo volle per stabilire nel Mondo l'umiltà, ed obbedienza umanarsi, e morire in Croce, secondo dice l' Apostolo. *Humiliavit semetipsum factus obediens usque ad mortem.* Però avendo

noi ad abbracciare questa santa umiltà, ed obbedienza, essendo che *per humilitatem ad sublimiă graditur, et obedientiæ munere homines ad Angelicam immortalitatem transibunt.* Ordiniamo, che non solo li nostri Fratelli, e Sorelle procurino con ogni loro potere, di acquistare queste sante virtù, ma ancora l'istessa nostra Archiconfraternita si sforzi mantenersi nell'umiltà, ed obbedienza non curandosi per alcun tempo, ne in alcun luogo di precedenza, o di qualsivoglia onore mondano rispetto all'altre Archiconfraternite, e Compagnie, ma cerchi sempre di andare tanto nelle Processioni, quanto nel seppelire i Morti, o in qualsivoglia altro atto nel più umile luogo, e cedere a tutte l'altre Archiconfraternite, e Compagnie il primo, e più degno luogo.

Avvertendo, che se alcuna Archiconfraternita, o Compagnia avesse quest'istessa umiltà, e perciò volesse il più umile luogo, acciò non nasca sopra di ciò scandalo, in tal caso dovrà ricorrere la nostra Archiconfraternita all'obbedienza, dicendo di accettare tal più degno luogo per obbedienza, e non altrimenti.

E perchè l'obbedienza ha virtù così principale, la quale piace tanto alla Divina Maestà, essendo scritto *Obedientia melior est, quam victima*, perciò si desidera, come cosa molto necessaria per conservazione della nostra Archiconfraternita, e pii esercizj, che in essa si fanno, che li nostri Fratelli, e Sorelle obbedischino particolarmente all'Offiziali dell'Archiconfraternita, quando da loro gli verrà ordinata alcuna cosa, che appartenga all'Offizio, e superiorità, che avranno, ancorchè gli

paresse dura cosa l'avere ad obedire, ricordandosi della grande obedienza di Abraham, quando Dio gli ordinò, che sagrificasse il proprio Figlio.

E se alcuno de' Fratelli, e Sorelle non volesse obedire gli Offiziali, in quelle cose, che appartengono all' Archiconfraternita, ovvero all'opere, che in essa si fanno, se tale inobediente sarà Offiziale, possa essere privato, e rimosso dalli Guardiani, o maggior parte di essi, con il consenso però del nostro Governatore dall' Offizio, che averà, e si possa astringere a render conto dell' Amministrazione, ed a ristituire quanto avrà appresso di se, che appartenga all' Archiconfraternita, ed in suo luogo si potrà deputare un altro dalli Guardiani, con il volere del Governatore, e se quello, il quale sarà (come si è detto) privato, e rimosso dall' Offizio, o qualsivoglia altro non accettasse tal privazione, ovvero ricusasse di fare la penitenza impostagli, si riferisca nella Congregazione Segreta, la quale faccia sopra di ciò quella risoluzione, che parerà essere necessaria, ancorche si risolvesse di cassarlo dall' Archiconfraternita, al che si possa venire, se così parerà a detta Congregazione, ne possa in alcun modo essere rimesso, se non dall' istessa Congregazione facendo quella penitenza, che gli sarà imposta da essa Congregazione.

CAP. XLV.

Della Confessione.

Dixi confitebor adversus me justitiam meam, et tu remisisti impietatem peccati mei. Per il che è degno di gran riprensione quello, il quale confessando solo con umiltà di parole il debito de' suoi peccati, ne viene assoluto, non rende grazie di così eccessiva liberalità al suo Creditore. E perchè li nostri Fratelli, e Sorelle non siano ingrati al suo Signore, il quale ci hà promesso. *In quacumque hora ingemuerit peccator omnium iniquitatum ejus non recordabor* Saranno obligati confessarsi ogni mese, avanti, che si faccia l'Orazione delle Quarant' ore, e quelli, che saranno impediti si confesseranno almeno tutte le feste del Signore, e della Gloriosa Vergine, ed anche il giorno della Commemorazione de' Morti.

Di quelli, che mancheranno di farlo una volta l'anno, secondo il commandamento della Santa Madre Chiesa non intendiamo in modo alcuno parlarne, ma tali vogliamo averli per esclusi dalla nostra Archiconfraternita, finchè non abbino sodisfatto al Precetto di Santa Chiesa.

Esortiamo ancora tutti li Fratelli, e Sorelle, che con ogni diligenza procurino di fare buon frutto di questo Sagramento, fuggendo non solo li peccati, ma l'occasioni di essi con aver sempre il santo timor di Dio, acciò le loro Orazioni siano esaudite, e l'opere meritorie,

che faranno siano accette a Sua Divina Maestà, che così ne ha egli promesso dicendo per bocca del Profeta, *Voluntatem timentium se faciet, et deprecationem eorum exaudiet.*

C A P. XLVI.

Della Santissima Communione.

Ego sto ad hostium, et pulso, et si quis audierit vocem meam, et aperuerit mihi Januam, intrabo ad illum, et cenabo cum illo, et ipse mecum. Non è contenta la gran bontà di Dio d'aver rimesso li peccati con il mezzo della Confessione, avendoci comandato. *Diverte a malo, et fac bonum*; ma rimosso da noi il peccato per la Confessione ci invita al Santo Convito di se stesso. Pane vivo disceso dal Cielo, il quale concede vita eterna, dicendo egli; *Si quis manducaverit ex hoc pane vivet in æternum.* Nè contento di questo solo invito l'amoroso Gesù ci sforza con dolce comandamento, aggiungendovi la pena in quelle parole: *Nisi manducaveritis carnem filii hominis, et biberitis ejus sanguinem non habebitis vitam in vobis.* E perciò non solo esortiamo li Fratelli, e Sorelle a questo Santissimo Sagramento dell' Eucaristia, ma gli ordiniamo a frequentarlo tutte le volte, che si è detto della Confessione, cioè l' istessa mattina, che si dà principio all' Orazione delle Quarant' ore, e tutte le feste del Signore, e della Santissima Vergine, ed il giorno della Commemorazione de'Morti, e nella Domenica fra l' Ottava di detta Commemorazione, sforzandosi sempre di venire

vandoci d'avere imbrattate le Anime nostre con le macchie de' peccati, doviamo pigliare il rimedio datoci dal medesimo dicendo: *Lavamini mundi estote auferte malum cogitationum vestrarum. Quiescite agere perverse: Discite bene facere.* E questo mediante il Sagramento della confessione, nel quale lavate, e purgate l'Anime nostre tornate in grazia del suo Creatore, dica Sua Divina Maestà: *Tunc clamabunt ad me, et ego exaudiam eos.*

Dovranno dunque tutti li Fratelli, e Sorelle avanti, che si comincia detta Orazione prepararsi per ricevere la Santissima Communione nella nostra Chiesa, e nell' Oratorio l'istessa mattina, che si comincierà dett'Orazione, sperando di essere esauditi in quelle cose massimamente, che richiederanno a gloria di Sua Divina Maestà, e per salute dell' Anime loro, come fece il Publicano, e la Donna peccatrice, ed assisteranno all'Offizio del Santissimo Sagramento, che si canterà in detta mattina nel detto Oratorio.

Quest' Orazione dovrà farsi ogni terza Domenica del mese, se però non paresse altrimenti alla Congregazione Segreta, eccetto qnella più prossima alla Processione Generale, che si fà dalla nostra Archiconfraternita in fra l' Ottava del Corpo di Cristo, e nel mese di Decembre, le quali si faranno il giorno di detta Processione, ed il giorno della Natività del Nostro Salvatore Gesù Cristo; E perciò a questa Orazione si dovranno intimare tutti li Fratelli, si potrà anco farlo intendere al Signor Cardinale Protettore, e ad altri Signori Cardinali, e Prelati, parendo al Governatore, e Guardiani. La matti-

n

na, che si dovrà cominciare l'Orazione, si farà celebrare la Messa bassa, o cantata, come parerà al Governatore, e Guardiani, poi secondo il Rito Ecclesiastico si porterà il Santissimo Sagramento in Processione fuori della Chiesa tanto lontano, quanto che tutti li Fratelli siano vicini fuori di Chiesa, e li Fratelli anderanno vestiti con il Sacco, e fiaccole accese in mano a due a due dopo la nostra Croce. Li Guardiani vestiti pure di Sacco porteranno le torcie accese al Santissimo Sagramento, ponendo in mezzo il Governatore, quale porterà anco la torcia in mano, e potrà andare con il suo abito da Prelato, non volendosi vestire del Sacco.

Si avvertirà di distribuire il Baldacchino a persone onorate, e di qualità, e che vi siano li Sacerdoti, e Religiosi li quali cantino l'Inno: *Pange lingua Gloriosi etc.* unitamente con li nostri Fratelli incensandosi di continuo per la Processione il Santissimo Sagramento.

Avanti, che il Santissimo Sagramento torni in Chiesa, il Proveditore farà oscurare alquanto le fenestre, acciò l'Orazione si faccia con maggiore attenzione, ed arrivato, ed esposto, che sarà il Santissimo Sagramento nel Tabernacolo preparato a questo effetto, il Sacerdote postosi in ginocchioni, l'incenserà divotamente, e poi s'intonerà il Versetto: *Panem de Coelo etc.*, e risposto, che sarà *Omne delectamentum etc.* il Sacerdote in piedi dirà l'Orazione: *Deus qui nobis sub Sacramento mirabili etc.*, e si comincerà l'Orazione ritornando tutti li Fratelli all'Oratorio cantando unitamente il *Miserere*, o il *Te Deum.*

Ed acciò che l'Orazione sia copiosa de'Fratelli invigileranno li nostri Superiori con particolare attenzione, che li Deputati Assistenti per dette Orazioni tanto di giorno, quanto di notte esercitino sì gran devozione con ogni maggior diligenza, e frequenza all'ora destinatagli, infervorandoli anche col proprio esempio, e non potendo procurino mandar altri Fratelli in loro luogo in detta ora, acciò l'Orazione resti sempre frequentata.

Dovrà anco assistere uno delli Mandatarj il giorno, ed anche la notte nella nostra Chiesa mentre durerà l'Orazione.

Si ricorderanno li Fratelli, e Sorelle di pregare il Nostro Signore Iddio in questa Santa Orazione per l'esaltazione di Santa Madre Chiesa, e sua Sacrosanta Fede, per il Sommo Pontefiee, per la pace universale fra Prencipi Cristiani, per il nostro Protettore, e per tutti li Fratelli, e Sorelle tanto vivi, come defonti, per tutti li peccatori, per gl'Infedeli, che Iddio gli converta, e per tutti quelli, che si raccommanderanno particolarmente in questa Santa Orazione. Domanderanno le grazie con gran fede, esponendo puramente li loro bisogni a Dio, assicurandosi con la divota, ed assidua Orazione di essere esauditi, perchè *Multum valet deprecatio justi assidua*, ricordandosi della fiducia, che si dà alli perseveranti in quelle parole. *Si non dabit eo, quod amicus sit propter importunitatem surget, et dabit*, essendo egli liberalissimo donatore, *qui dat omnibus effluenter, et non improperat.*

CAP. XLVIII.

Dell' Opere della Misericordia.

Estote misericordes sicut, et Pater vester misericors est. L'Opere della Misericordia sono frutti prodotti dal fecondissimo arbore della carità, e particolarmente verso il prossimo: imperocchè quelli veramente sono prossimi al prossimo (come dice il Signore) li quali usano la misericordia verso il suo Fratello. Chi avrà dunque carità lo mostrerà con l'opere di pietà, e misericordia fatte al prossimo per amor di Dio. Di questi frutti desideriamo, che abbondino li Fratelli, e Sorelle di questa Archiconfraternita, essendo frutti di vita eterna, perciocchè con l'Opere di Misericordia s'acquista il Regno del Cielo. Chi sarà quello tanto inimico alla propria salute, che per pigrizia, e negligenza lascia di esercitare queste Sante Opere della Misericordia, alle quali è costituito sì gran premio? Chi non si moverà ad abbracciarle? Considerando, che tutto quello si fà ad un minimo povero, Gesù Cristo Nostro Signore lo accetta, come se fosse fatto a se stesso; Ne ricerca per questo da noi il Signore cose gravi, e difficili, ma solo quello, che a noi è superfluo; e quando alcuno non potesse usare la misericordia con l'effetto, basta l'affetto di compassione verso le miserie, e bisogni del prossimo, e la buona volontà, e desiderio di sovvenirlo. Onde diceva San Girolamo, che le cose, che a Dio si offeriscono non dal suo peso, ma dalla volontà dell'Offerente sono stimate.

Avvertiranno bene li nostri Fratelli, e Sorelle, che acciò l'Opere, che facciamo, siano più meritorie, ed accette alla Divina Maestà si ricerca la retta intenzione, che siano principalmente per amor di Dio, e non per retribuzione, mercede, ò laude umana, si devono fare più volentieri, e con largo, ed allegro cuore, e con soavi, e benigne parole; si deve anche la misericordia estendere a tutti indifferente, servando però la debita prudenza, e discrezzione in sovvenire quelli, che sono più bisognosi non potendo sovvenire tutti, e si debbano anteporre quelli, a'quali abbiamo maggior obligo, e di queste buone opere, che faranno avvertischino di non se ne vanagloriare, mà, *cum hæc omnia fecerint dicant servi inutiles sumus.*

Ciascuno de' nostri Fratelli, e Sorelle si deve esercitare nelle Opere della Misericordia in tutte, ò in alcune di esse, ed in particolare in quelle, che si esercitano dalla nostra Archiconfraternita secondo il talento, facoltà, e possibilità di ciascheduno, sforzandosi di perseverare in questo pio esercizio, dicendo il Signore. *Qui perseveraverint usque ad finem, hic salvus erit.*

C A P. XLIX.

Del Seppellire li Morti.

Quando orabas cum lacrymis, et sepeliebas Mortuos, et derelinquebas prandium, et Mortuos abscondebas per diem in Domo tua, et nocte sepeliebat eos, ego obtuli

orationem tuam Domino. Sono dette queste parole dall' Angelo Raffaele a Tobia, che tanto sono accommodate all' Offizio pietoso della nostra Archiconfraternita per particolare Istituto eletto, che come a noi dette le dobbiamo eseguire con fede certa, che li Santi Angeli, prese le nostre Orazioni l'offeriranno a Dio, e sua Divina Maestà (come a Tobia fece) per sua misericordia ci esaudirà, se a questo pio Istituto con ogni maggior cura frequentemente attenderemo. Ordiniamo adunque, che ogni volta, che la nostra Archiconfraternita sarà chiamata, ovvero avrà notizia di alcun morto, che non abbia il modo per la povertà d'esser seppellito, di che si faccia fede al nostro Provveditore de' Morti dal Paroco, dove sarà il Morto, ed in evento, che detto Paroco non volesse far tal fede il Provveditore se ne potrà informare, ed essendo così l'Archiconfraternita anderà a seppellire il morto; facendo intendere al Paroco se lo vuole seppellire nella sua Chiesa, ad effetto, che non volendo egli seppellirlo il nostro Provveditore possa ordinare se in detta Parochia, o altra Chiesa più commoda, ed a che ora si averà da sepellire, facendo chiamare dalli Mandatarj li nostri Fratelli li quali debbano ritrovarsi con li Sacchi nella nostra Chiesa, o Oratorio all'ora deputata, d'onde partendosi col nostro Cappellano vestito con la cotta, e stola, con Croce, Cataletto, e Torcie vadino a seppellirlo tutti coperti a due, a due con devozione, e silenzio. Dichiarandosi però, che nell' accompagnare li Morti di Campagna sia in facoltà del Provveditore de' Morti quando solamente si ritorna da Campagna, o per il tempo piovoso,

o per l'estremo del caldo, permettere alli Fratelli d'andare col viso scoperto, ed accetti detti casi sempre si debba andare col viso coperto, come dispongono li nostri Statuti.

Condotto, che avranno il Morto in Chiesa li nostri Fratelli se gli accerchiaranno d'intorno pregando Dio per l'Anima sua, e non vi essendo Religiosi, che cantino l'Offizio, suppliranno essi medesimi con carità, e devozione. Finito, che sarà l'Offizio tutti inginocchioni canteranno il Salmo *Miserere*, et *Deprofundis* con il *Requiem æternam*, ed il versetto *A porta inferi etc.* con l'Orazione solita, quale dirà il nostro Cappellano, e poi seppelliranno con carità il Morto.

E morendo alcuno de' nostri Fratelli, o Sorelle, o ricco, o povero che sia, vogliamo, che l'Archiconfraternita debba andare a seppellirla, se però egli vivendo avrà così ordinato, ovvero alcuno de' suoi lo ricercherà. E se morirà alcuno delli nostri Offiziali, vogliamo, che tutti gli altri Fratelli, ed Offiziali siano tenuti d'andarvi.

E perchè l'esperienza ci mostra, che ben spesso fuori di Roma molte miglia lontano muojano diversi Poveri, li quali per non ritrovarsi Chiesa vicina, e per non trovarsi chi faccia la carità di denunziarli alla nostra Archiconfraternita, o se ne restano insepolti per le Campagne, e forsi anco cibo d'Animali, ovvero non se gli da sepoltura in luogo Sagrato.

E desiderando noi rimediare a simili inconvenienti per non sapersi, o non si ricordare la cura, che tiene la

nostra Archiconfraternita di sepellire li Poveri. Per tanto ordiniamo, che ogni anno innanzi il giorno della Commemorazione de' Morti sia cura del Provveditore de' Morti di fare attaccare a tutte le Porte di Roma, e per ogni cantone gli Editti per quelli, che muojano tanto dentro Roma, quanto in luoghi lontani, e dove non hanno commodità di poterli cristianamente seppellire, secondo la forma seguente, quale si stamperà con il nostro segno della Morte, senza altre Armi, potrà ancora se parerà necessario farlo publicare dalli Predicatori in altri tempi.

Forma di Editti d'affiggersi alle Porte, ed altri luoghi di Roma.

Avendo la Venerabile Archiconfraternita della Morte, ed Orazione per Istituto particolare di seppellire li Poveri per l'amor di Dio, e desiderando gli Offiziali, e Fratelli di essa per quanto le forze loro si stenderanno esercitare questa tanto pia opera con tutti, senza riguardo di fatica, spesa, e scommodità de' viaggi. Per tanto si fa intendere a tutti quelli, li quali alla giornata saperanno, che siano morti poveri, tanto dentro, quanto fuori di Roma in qualsivoglia luogo benchè lontano, e che non vi sia chi pigli cura di seppellirli cristianamente in luogo Sagrato, siano contenti per carità farlo sapere alla detta Archiconfraternita, o suoi Offiziali, e Ministri nella loro Chiesa posta in Strada Giulia presso Ponte Sisto, che non si mancherà andarvi a fare l'Opera di Misericordia con procurarli Sepoltura Cristiana.

C A P. L.

Dell' Anniversarj.

Sancta, et salubris est cogitatio pro Defunctis exorare ut a peccatis solvantur. Siccome il seppellire li morti è opera di misericordia molto accetta al Signore Iddio, così anche col ricordarsi dell'anime loro si acquista tanto maggior merito, quanto l'anima e più nobile, e più degna del corpo. Ordiniamo dunque, che ogni mese nel primo giorno non impedito, dopo terminata l'orazione delle quarant'ore, si celebri una Messa cantata con il suo responsorio per l'anime de' nostri Fratelli, e Sorelle, e Benefattori defonti in comune, ed anche per tutti quelli, li quali saranno stati sepolti dalla nostra Archiconfraternita dalla precedente orazione fino a quel giorno, li nomi de' quali si dovranno leggere nell' offertorio della Messa, acciò tutti quelli, che saranno presenti, faccino particolare orazione per l'anime loro, e se per alcuna causa si tralasciasse tal volta di far l'orazione delle quarant'ore, non si dovrà lasciare di celebrare detta Messa cantata con il responsorio, nell'istesso modo, come si fosse fatta l'orazione delle quarant'ore.

Il giorno della commemorazione di tutti li Morti, nel quale si dovrà fare particolare solennità nella nostra Chiesa, conformandosi con la Chiesa universale, si farà l'Anniversario generale, nel quale, per esser più solenne, dovranno intervenire tutti li offiziali, ed altri Fra-

telli con il Sacco, eccettuando il Governatore, che potrà stare (volendo) nel proprio suo abito, ed essendo preparati, si comunicheranno, acciò l'orazioni fatte in grazia di Dio, faccino frutto a benefizio di quelle povere anime, che aspettano li nostri suffragj. In esso si farà particolare orazione, e commemorazione per tutti li Benefattori della nostra Archiconfraternita, leggendosi in quel giorno li Nomi, e cognomi di tutti li Morti sepolti, ed accompagnati in quell'Anno, con farsi anche menzione in genere di detti Benefattori con raccomandarli all'Orazione dell'Auditori.

In detto giorno della Commemorazione de' Morti, siccome ancora in tutta l'Ottava, tanto la mattina avanti giorno, quanto la sera si dovrà celebrare nel nostro Oratorio l'Offizio de' Morti per suffragio dell'Anime del Purgatorio.

C A P. LI.

Delli Cappellani, e Chierici.

Acciò nella nostra Chiesa siano somministrati li Sagramenti della Penitenza, e restino sodisfatti tutti li pesi della nostra Archiconfraternita. Ordiniamo che si debbano tenere quattro Cappellani, cioè uno per Confessore, l'altro per Sagrestano della Chiesa, l'altro per Cappellano de' Morti, e l'altro per Sottosagrestano; Ed inoltre tant'altri Cappellani quanti bisogneranno per celebrare le Messe tanto perpetue, quanto manuali, che si

dovranno celebrare nella nostra Chiesa, ed anche due Chierici; l'elezzione, e remozione di detti Cappellani dovrà spettare alla Congregazione Segreta dovendo essere tutti amovibili a suo arbitrio, alla quale anche spetti la quantità della provisione, che si dovrà dare a ciascheduno d'essi.

Il Confessore dovrà assistere la mattina di tutti li giorni festivi al Confessionario nella nostra Chiesa, siccome ancora la mattina di tutti li giorni feriati, nelli quali sarà esposto il Santissimo Sagramento in detta Chiesa, e tutti li giorni dell Ottava de' Morti, ed inoltre dovrà assistere quotidianamente al bisogno di riconciliare li nostri Cappellani. Sarà anco obligato in tutte le Processioni, che farà la nostra Archiconfraternita, tanto per andare a visitare San Pietro, quanto in altri luoghi, andare dietro la nostra Archiconfraternita con la Cotta, e Stola.

Il Sagrestano dovrà ricevere in consegna dal Provveditore di Chiesa tutta la roba, che gli bisognerà per servizio della Chiesa, e Sagrestia, della quale se ne farà Inventario con obligo di restituirla ad ogni richiesta. Dovrà scrivere nel libro dell'elemosine delle Messe tutte le Messe aventizie giorno per giorno, e mettere l'elemosine nella solita Cassetta. Farà cantare tutti l'Anniversarj, e Messe cantate, nelli giorni contenuti nella tabella dell'oblighi. Dovrà assistere, e far assistere la quaresima mentre si recitano li sette Salmi la sera con la Cotta, e Stola, ripartendosi tal Offiziatura col Cappellano de' Morti, e sotto Sagrestano una Settimana per

ciascheduno, ed il simile sarà ancora in tutti li Sabati fra l'anno alle Litanie della Beatissima Vergine. Distribuirà ogni mese alli Cappellani l'ora, che dovranno assistere al Santissimo nel tempo dell'esposizione con far la lista di tal distribuzione, ed affigerla nella Sagrestia, e procurerà, che sempre vi sia chi assista. Quando farà l'entrata qualche Fratello nella nostra Archiconfraternita dovrà egli fare con la Cotta, e Stola tutte le funzioni spettanti al Sacerdote secondo il Rituale. Non ammetterà alcun Cappellano a celebrare in detta Chiesa se prima non saranno stati riconosciuti dalli Deputati li requisiti del medemo. Nascendo poi qualche differenza tra li Cappellani, dovrà farne consapevole li detti Deputati, acciò prendino l'espedienti opportuni. Invigilerà acciò li Chierici tenghino pulita la Chiesa, e Sagrestia; che assistino al bisogno delle medesime con ogni modestia, ed assiduità, quali Chierici non potrà ammettere, ne licenziare senza la participazione di detti Deputati.

Il Cappellano de' Morti dovrà andare sempre con la nostra Archiconfraternita nel fine vestito con Cotta, e Stola nera, tanto ad accompagnare li Morti di Roma, come quelli di Campagna, e farà tutte le funzioni funerali solite farsi dalla nostra Archiconfraternita, tanto presente il Cadavere, quanto ancora in tutti l'altri Offizj de' Morti, che si canteranno dalla nostra Archiconfraternita; dovrà anche (non essendo impedito per le funzioni de' Morti) ajutare il Sagrestano, e Sottosagrestano nelle funzioni publiche, che si fanno nella nostra

Chiesa per l'esposizione del Santissimo, e nelle Messe cantate, e nell'Ottava de' Morti, ed altre occorrenze.

Il Sottosagrestano, non solo dovrà in assenza, o impedimento del Sagrestano assistere, e fare in suo luogo tutto quello bisognerà per servizio della nostra Chiesa, e Sagrestia, ma ancora dovrà sempre invigilare, che li nostri Sacerdoti, quando vanno a celebrare la messa, siano ben parati, e che abbiano, e portino tutto quello bisognerà per la celebrazione della messa. Sarà anche obligato ogni volta, che si verrà a seppellire qualche morto nella nostra Chiesa, tenere all'ordine il Piviale nero con l'Aspersorio, ed Incenziere per la funzione funerale attorno il Cadavere, che dovrà fare il detto Cappellano de' morti nella nostra Chiesa, al quale esso Sottosagrestano dovrà in detta funzione assistere con la Cotta, e sporgergli il detto Aspersorio, ed Incensiere. Sarà sua cura suonare l'Ave Maria all'ore debite, ed anche quella per li Morti.

C A P. LII.

Delli Mandatarj.

Perchè è necessario chiamare li Fratelli nel seppellire li morti, all'orazione delle quarant'Ore, alle Congregazioni tanto Segrete, come Generali, ed a molte cose, che alla giornata occorrano. Però ordiniamo, che oltre il Mandataro, che cerca l'elemosina per Roma con la Cassetta vi siano due altri Mandatarj, quali

saranno obligati d'intimare li Fratelli, e Sorelle a tutte quelle azioni, che li Guardiani gli ordineranno, e far quel tanto, che gli sarà commandato dal Governatore, Guardiani, Camerlengo, Proceditori, ed altri Offiziali.

Debba intervenire almeno uno di loro alle Congregazioni Segrete, per assistere fuori della Porta con il Mantello negro dell'Archiconfraternita, ed alle Congregazioni Generali saranno obligati intervenire tutte due per fare tutto quello, che gli sarà ordinato. Saranno obligati almeno uno di loro di assistere alla Porta, quando le nostre Sorelle faranno Congregazione, e fare quel tanto che gli sarà ordinato dalla Priora, o Consigliere. Vogliamo ancora, che quando si fa l'Orazione delle quarant'ore debba assistere nella Chiesa uno di loro, tanto di giorno, quanto tutta la notte, ripartendosi tra di loro il tempo, e fare tutto quello che gli sarà ordinato dal Proveditore di Chiesa, e dalli assistenti al Santissimo per servizio della nostra Archiconfraternita.

Non possino, ne debbino ricevere alcuna elemosina da qualsivoglia persona, ne possino domandare cosa alcuna per causa de' morti senza espressa licenza del Proveditore de' Morti. Il Governatore, e Guardiani avranno autorità di metterli secondo giudicheranno essere espediente. E se detti Mandatarj saranno negligenti, possino il Governatore con un Guardiano, ovvero due Guardiani dare loro quelle penitenze, che gli parerà conveniente, ritenendogli tutto, o parte del salario. Il salario loro sarà quel tanto, che parerà alla Congregazione Segreta, oltre il mantello negro con il segno de l'Ar-

chiconfraternita, quale si darà a volontà della detta Congregazione. Sia anche obligato assistere uno di loro sempre di guardia per li bisogni della nostra Archiconfraternita, ripartendosi tra d'essi tal servizio.

C A P. LIII.

Dell' Oratorio

Perchè conviene, che non solo li Fratelli frequentino nelle solennità, ed altri giorni determinati la nostra Chiesa, ma ancora convenendo più spesso nel nostro Oratorio alla celebrazione de' divini Offizj, ed altri esercizj Spirituali, possino fare maggiore acquisto nella vita Spirituale, si ordina, che ogni Domenica, e giorno di festa venghino li nostri Fratelli a questo divoto luogo a cantare non solo l'offizio de' Morti, che si dovrà applicare generalmente quando non vi sarà d'applicarlo per qualche Fratello, o Sorella defonta, dovendosi dalla nostra Archiconfraternita far celebrare un Offizio per ciaschedun Fratello nella prima festa non impedita, benchè qualunque si facesse per sua divozione cantare un altro Offizio, de' Morti oltre l'obligo dell' Archiconfraternita, e detto Offizio de' Morti si dovrà cantare in tutti li giorni festivi, eccetto, che nel giorno del Santissimo Natale di Nostro Signore, il primo giorno di Pasqua di Resurrezione, e della Pentecoste, e nelli giorni, che dalla nostra Archiconfraternita, o Assistenti al Santissimo si solennizasse qualche festa. Siccome ancora l'of-

fizio della Gloriosissima Vergine con le Commemorazioni, ed altre Orazioni secondo l'ordine di Santa Chiesa, e che dall'Offiziali saranno ordinate.

Nella festa poi che si farà l'esposizione del Santissimo, ed in altri giorni, che si solennizzarà qualche festa, e che si vorrà dalli Fratelli fare la Comunione, si celebraià in detto Oratorio il Santissimo Sacrificio della Messa, dopo il *Te Deum laudamus*, nella quale procureranno li Fratelli Comunicarsi.

Nel fine poi dell'Offizio si farà l'Offertorio quando s'anderà a baciare la Pace con dare quell'elemosina che parerà alla carità di ciaschedun Fratello.

In tutte le terze Domeniche quando s'esporrà, o si troverà esposto il Santissimo Sagramento, in luogo dell' Offizio della Beatissima Vergine, si dovrà cantare l'Offizio del Santissimo Sagramento, ed esponendosi in altri giorni secondo le correnti di Roma, il detto Offizio del Santissimo Sagramento si celebrerà in quel giorno, che caderà festivo, mentre continuerà detta esposizione, quale durante, se s'incontreranno più giorni festivi, si debba in ciascheduno di detti giorni cantare detto Offizio del Santissimo Sagramento, quale anche dovrà cantarsi il giorno del Corpus Domini.

In tutti li giorni dell'Ottava de' Morti si dovrà cantare nel nostro Oratorio, tanto la mattina, come la sera l'Offizio de' Morti, siccome ancora in ogni terza Domenica del Mese il dopo pranzo per suffragio delli Benefattori, Fratelli, Sorelle, e dell'Anime del Purgatorio. Avvertendosi però d'osservare puntualmente la Rubrica solita in recitare detti Offizj.

Nel tempo della Quadragesima si reciteranno la sera conforme è il solito li sette Salmi Penitenziali, Littanie, e Preci seguenti nel detto Oratorio, ovvero nella Chiesa, secondo sarà ordinato dalli primi Offiziali.

Dovranno li Fratelli avere il Sacco mentre si reciteranno li Divini Offizj nell' Oratorio, ed ivi assistere con devozione, di dove non partiranno senza licenza del primo Offiziale.

Nel entrare, che si farà nell' Oratorio, si dovrà subito andare all' Altare a fare orazione senza drizzarsi, finchè non si sentirà il Campanello.

Sarà obligato ciascun Fratello obedire li Maestri de' Novizj circa le ceremonie, e cose spettanti al loro Offizio, ne alcuno debba loro replicare massime nell' atto della ceremonia, o nel servizio del Divino Offizio.

Tutti gli Offiziali deputati al servizio dell' Oratorio dovranno essere solleciti, venire all' Oratorio per recitare l' Offizio; Ed acciò siano riconosciuti li Frequentanti dovranno sempre scriversi tutti li Fratelli nel libro delle puntature da uno dell' Offiziali della Banca, o altro, che sarà deputato dal primo Offiziale presente, e terminato il *Te Deum laudamus ec.*; o l'ultima lezzione dovranno leggersi detti Fratelli, come sopra scritti dal primo Offiziale dell' Oratorio, che sarà presente, acciò si sappia se siano scritti tutti. Dichiarandosi però, che non possa essere scritto in detto libro, chi non sarà vestito col Sacco, ne interverrà all' Offizio de' Morti prima, che termini la terza lezzione del primo Notturno, e a quello del Santissimo Sagramento, e della Beatissima

Vergine, o altro Offizio prima che termini la terza lezione.

Finito che sarà di recitare l'Offizio, il Priore, o chi terrà il primo luogo impona alcuni Pater Noster. ed Ave Maria per gli errori commessi in recitare l'Offizio, e per li Fratelli, Sorelle, tribolati, ed infermi, e per li Defonti, e poi si reciteranno le solite Orazioni descritte nel fine delli presenti Statuti.

C A P. L I V.

Degl' Offiziali per l' Oratorio.

Se bene si desidera, che all'Oratorio venghino tutti li Fratelli, nondimeno è parso necessario, che vi siano alcuni, li quali per raggione dell' Offizio, al quale saranno deputati, come particolarmente obligati non manchino al servizio dell' Oratorio, ed il tutto si eseguisca con debito modo: Perciò ordiniamo, che alla cura dell' Oratorio si deputino ogni sei mesi gl' infrascritti Offiziali, cioè: Un Priore, quale dovrà essere il primo Deputato di Chiesa da eleggersi dalli Superiori, ed il suo Offizio durerà un anno, se non parerà a detti Superiori di confermarlo in detta carica di primo Deputato di Chiesa, perchè in tal caso resterà anche in questo Offizio di Priore finchè avrà detta carica; Item un Compriore, due Assistenti, sei Sagrestani, otto Capocoristi, e tanti Coristi; quanto pareranno necessarj. L' Offizio di questi durerà sei mesi se non saranno confermati, e la loro

elezione, e conferma spetterà alli detti Superiori con l' intervento delli Maestri de' Novizj, quale elezione, o conferma dovrà farsi per la prima Domenica di Gennaro, e per la prima Domenica di Luglio ogni anno.

Il Priore dunque dovià essere Sacerdote, ed avrà il primo luogo dopo il Governatore, e Guardiani, e nelle cose dell' Oratorio precederà al Camerlengo. Sarà sua cura di guidare l' Offizio, quale si dovrà dire alla capuccina senza intonare la prima Antifona, e dire l'Orazioni. Procurerà che l'Offizio si reciti con ordine, e devozione, mantenendo li Fratelli in obedienza; ed in somma ordinerà tutte quelle cose, che saranno pertinenti all' Offizio, ed esercizio spirituale tanto dell' Oratorio, quanto anche quando si faranno l' Orazioni delle Quarant' Ore, nelle quali essendo Sacerdote celebrerà la Messa, e porterà il Santissimo Sagramento in Processione, e detto Priore dovrà essere rispettato, ed obbedito da tutti gl' Offiziali dell' Oratorio.

Il Compriore dovrà assistere alla Banca vicino al Priore, ed in sua assenza dovrà dire tutte quell' Antifone, ed Orazioni al medemo spettanti con supplire a tutto quello dovrebbe fare il detto Priore, ma però non abbia le prerogative di precedenza spettanti al solo Priore.

Li due Assistenti staranno dalli lati della Banca, ed intoneranno l'Antifone ciascheduno quella gli spetterà, ed in assenza del Priore, e Compriore suppliranno in loro luogo.

Li sei Sagrestani avranno la cura di tutte le cose pertinenti alla Sagrestia dell' Oratorio, ed ogni volta che

entreranno in Offizio ne dovranno ricevere la consegna dal Proveditore di Chiesa con farne Inventario, ed obligo di renderne conto terminato il loro Offizio, siccome dovranno renderne l'intiera consegna al detto Provveditore di Chiesa, e riportarne la quietanza.

Saranno solleciti a preparare tutte le cose che bisogneranno, così nella loro Sagrestia, come nell'Oratorio, disponendo tutte le cose in modo, che si conosca la sufficienza, e diligenza loro. Obediranno il Priore, ed altri Offiziali, de' quali sarà loro dimostrato quello, che dovranno fare secondo l' occorrenze. Daranno anche la Pace a tutti li Fratelli nel fine dell' Offizio.

Li Capocoristi dovranno supplire alla Banca quando mancheranno gl' Assistenti, secondo gli sarà ordinato dalli Maestri de' Novizj. E li Coristi dovranno intervenire a tutti l' Offizj, e Processioni, e fare tutto quello, che gli sarà ordinato dalli Maestri de' Novizj.

Sarà cura delli due Maestri de' Novizj di procurare, che nell' Oratorio si celebrino li Divini Offizj con le debite cerimonie, e perciò istruiranno tanto li Novizj, quanto gli altri Fratelli di quanto sarà necessario, usando in ciò ogni sollecitudine, e carità.

CAP. LV.

Del modo di Derogare alli presenti Statuti.

Perchè potrebbe alla giornata per la varietà de'tempi, e delli negozj facilmente occorrere, che fosse necessario determinare alcuna cosa contro li presenti Statuti, ovvero in tutto, o in parte derogare, a uno o più di essi, acciò per questo in alcun tempo non possa nascere disordine alcuno, ed a questo non si venga, se non quando sarà giudicato universalmente, e non per suggestione d'alcuni particolari. Per tanto ordiniamo, che quando sara giudicato essere necessario dalla Congregazione Segreta derogare alcun Statuto, si debba proporre dal Governatore, o Guardiani, che terrà il primo luogo nella Congregazione Segreta, ed essendo vinta per la maggior parte a voti segreti si noterà dal Segretario, e poi si proporrà con l' istesso ordine in un' altra Congregazione Segreta, quale si dovrà intimare con aggiungere nelli bollettini *per derogare alli Statuti.* E se in questa seconda Congregazione pur si vincerà si farà intimare la Congregazione Generale, e nelli Bollettini si aggiungerà *per derogare alli Statuti,* acciò ogn' uno lo sappia, dove si proporrà tal derogazione, e vinto che sarà a voti segreti per li due terzi s'intenda derogato a detto Statuto, o parte di esso per una sola volta, o per sempre come sarà risoluto in detta Congregazione Generale, e facen-

dosi altrimente ogni deliberazione che sarà s'intenda essere nulla, ed invalida

Noi SAVO Cardinal MILLINO Protettore della Ven. Archiconfraternita della Morte, ed Orazione di Roma abbiamo veduti li primi Statuti, li quali sono stati riformati con nostra partecipazione nelle Congregazioni Segrete di detta Archiconfraternita tenute li 12. e 19. Aprile 1697. e sotto li 7. Giugno 1697. e poi corretti, e riapprovati in due altre Congregazioni Segrete li 4. e 6. Ottobre 1697. e successivamente approvati, e publicati nella Congregazione Generale a questo effetto intimata sotto il detto di 6. Ottobre 1697. con essersi adempito tutto quello si dispone in detti Statuti sopra il modo di derogare alli medesimi. Perilchè tanto per la facoltà data al Protettore dell' Archiconfraternita secondo le Constituzioni Apostoliche d'approvare li detti Statuti che alla giornata si faranno, li quali così approvati, s'intendano esser confermati con Autorità Apostolica, quanto ancora per la nostra Autorità di Protettore, ed in qualsivoglia altro modo, e forma megliore gl' approviamo, e confermiamo; Ed esortiamo tutti Fratelli, e Sorelle all' Osservanza di questi degni, e santi Ordini, accettandoli, e interiormente rallegrandosi, che gli siano somministrate occasioni d' acquistarsi con tanta facilità l'eterna vita, tenendo sempre a memoria che questo modo serve per transito, e presto deve essere troncato ogni mondano disegno dalla Morte, e però continuando nelli loro pii Esercizj cerchino d' arrivare a

tal perfezione, acciò che la morte non gl' abbia da parere tanto spaventevole per la pena, e privazione della vita temporale, quanto dall' altra parte fruttuosa, e dilettevole per porre a fine tante miserie, e dar principio all' altra vita perpetua nel Paradiso, che Dio ce lo conceda per sua misericordia. Dat. nel nostro Palazzo questo di 5. Decembre 1699.

SAVO CARD. MILLINI PROTETTORE.

Un altro Pater Noster, ed un' altra Ave Maria per gl'Infermi di questa Archiconfraternita, acciocchè il Signore gli renda la sanità, se è per il meglio delle loro Anime.

Oremus

Omnipotens sempiterne Deus salus æterna credentium exaudi nos pro infirmis famulis tuis, pro quibus misericordiæ tuæ imploramus auxilium, ut reddita sibi sanitate gratiarum tibi in Ecclesia tua referant actiones. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Per li Fratelli, e Sorelle defonti

Essendo festa doppia, si diranno per le Anime de' Fratelli, e Sorelle Defonti tre Pater noster, e tre Ave Maria con un Requiem æternam, con l'infrascritta Orazione, e non essendo festa doppia, si diranno il Salmo *Miserere mei Deus*, ed il Salmo *De profundis*, con li seguenti Responsorj, ed Orazione.

Antiph. Exultabunt Domino ossa humiliata.

Psalm. Miserere mei Deus etc.

Antiph. Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis sustinebit.

Psalm. De profundis etc.

℣. Requiem æternam dona eis Domine.

℟. Et lux perpetua luceat eis.

℣. A porta inferi.

℟. Erue Domine Animas eorum.

℣. Requiescant in pace.

℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus

Deus veniæ largitor, et humanæ salutis amator, quæsumus clementiam tuam, ut nostræ Congregationis Fratres, propinquos, et Benefactores, qui ex hoc sæculo transierunt B. Maria semper Virgine intercedente cum omnibus Sanctis tuis ad perpetuæ Beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

All'offerta s'intuonerà il Salmo Laudate Dominum omnes gentes, ovvero Nunc dimittis servum tuum etc. o qual' altro parerà alli Maestri de' Novizj; Il che finito si reciterà l' infrascritta Orazione.

Oremus

Omnipotens, et Misericors Deus, qui ad imitationem Mago rum aurum, thus, et mirrham deferentium fide, et o pere Majestati tuæ obtulimus, te suppliciter exoramus, ut ob eorum commemorationem, et tui Sancti Nominis gloriam ab omnibus adversis nos, et Archiconfra ternitatem nostram liberare digneris. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

PRECI, ED ORAZIONE

Da dirsi nel principio delle Congregazioni

℣. Veni sancte Spiritus reple tuorum corda fidelium.
℟. Et tui Amoris in eis ignem accende.

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie Eleison.
Pater noster.
℣. Et ne nos inducas intentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. Memento Congregationis tuæ.
℟. Quam possedisti ab initio.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus

Mentes nostras quæsumus Domine lumine tuæ claritatis illustra, ut videre possimus, quæ agenda sunt, et quæ recta sunt, agere valeamus. Da quæsumus Domine fidelibus tuis, ut qui Spiritu Sancto cooperante congregamur, secura tibi devotione, et actione servire mereamur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Preci, ed Orazione da dirsi nel fine delle Congregazioni.

℣. Tu autem Domine miserere nobis.
℟. Deo gratias.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo,
℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
℟. A templo Sancto tuo, quod est in Hierusalem.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus

Perfice quæsumus Domine benignum in nobis observantiæ Sanctæ præsidium, ut quæ te auctore facienda cognovimus, te operante impleamus.

Exaudi Domine supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis, ut si quid offensionis in hac Congregatione contraximus; Indulgentiam te miserante consequamur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

MODO DI RICEVERE LI NOVIZJ NELL' ARCHICONFRATERNITA

Li Maestri de' Novizj conduchino il Novizio fuori dell' Oratorio, dove serrate le porte s' intuonerà il Salmo *Miserere mei Deus*, e quando si è arrivato al verso *Domine labia mea aperies*, s' apriranno le porte, e seguitandosi jl Salmo sino al fine, li Maestri de' Novizj condurranno il Novizio all'Altare, dove fatto prima riverenza all' Altare, poi alli Offiziali, s' inginocchierà; il Sacerdote con la Cotta, e Stola, quale doverà essere il Sagrestano della Chiesa, finito il Salmo dirà: Kyrie eleison, e rispondendo li Fratelli Christe eleison: Kyrie eleison, s' intuonerà il Pater Noster, quale si dirà segretamente sino al ℣. Et ne nos inducas intentationem, al che li Fratelli risponderanno. Sed libera nos a malo.

℣. Ostende nobis Domine misericordiam tuam.

℟. Et salutare tuum da nobis.

℣. Salvum fac servum tuum Domine.

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Esto ei Domine turris fortitudinis.

℟. A facie inimici.

℣. Mitte ei Domine auxilium de sancto.

℟. Et de Sion tuere eum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et c[illegible] tuo.

Il Sacerdote dica OREMUS

Dilectissimi Fratres Dominum Nostrum Jesum Christum pro hoc famulo suo, qui ad deponendum vanitatem Seculi pro ejus amore festinat, ut donet ei Spiritum Sanctum, qui in observantia mandatorum Dei, et Capitulorum nostrorum eum continuo accendat, et a mundi impedimentis, ac vano desiderio cor ejus custodiat, ut sicut mutatus est introitu Archiconfraternitatis hujus, ita manus dexteræ suæ in eo virtutem hujusmodi operis perfectione confirmet, et ab omni cecitate cor ejus aperiat, ac lumen æternitatis suæ gloriæ dono concedat: Qui vivit et regnat cum Deo Pater in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

E rivolto al Novizio dica: Fratello che domandate voi? Risponda il Novizio. La Misericordia di Dio, e la pace di questa Venerabile Archiconfraternita.

Il Sacerdote risponda: Preghiamovi, che osserviate li Comandamenti di Dio, e li nostri Capitoli, e ne sarete pienamente consolato. E tutti li Fratelli rispondano. Dio gliene dia la grazia.

Seguiti il Sacerdote. ℣. Dominus custodiat introitum tuum, et exitum tuum.

℟. Ex hoc nunc, et usque in saculum.

Il Sacerdote. OREMUS.

Fratres charisissimi, ut quod Frater iste ore quæsivit, opere feliciter acquirat auxiliante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat; per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Il Sacerdote nel dire *benedicere dignare*, aspergendo il Novizio con l'Acqua Santa.

OREMUS.

Adesto Domine supplicationibus nostris, et hunc famulum tuum benedicere dignare, ✠ cui in suo sancto nomine vestem hujus Archiconfraternitatis imponimus, ut te largiente vitam mereamur accipere per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Poi gli metta la Veste, e dica: Induat te Deus novum hominem, qui secundum Deum creatus est.

℟. In Justitia, et sanctitate veritatis.

Vestito che sarà il Novizio, ed il Sacerdote rivolto all' Altare li Coristi inginocchioni intuoneranno l' Inno Veni Creator Spiritus, e quando si dice Accende Lumen sensibus, il Sacerdote darà la torcia, o candela accesa in mano al Novizio.

HYMNUS.

Veni Creator Spiritus
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quæ tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, Charitas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternæ dexteræ,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus:
Ductore sic te prævio,
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque filium,
Teque utriusque spiritum,
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et filio, qui a mortuis,
Surrexit, ac Paraclito,
In sæculorum sæcula. ℟. Amen.

Il Sacerdote. ℣. Emitte spiritum tuum, et creabuntur.
℟. Et renovabis faciem terræ.

Il Sacerdote. O R E M U S.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Detta questa Orazione il Sacerdote piglierà la torcia, ò candela di mano dal Novizio, e datela ad uno de' Sagrestani darà la pace al Novizio dicendo *Pax tibi frater*. Il che fatto, li Maestri de' Novizj, fatta prima riverenza all'Altare lo condurranno a dar la pace a gli Officiali, e se alli Maestri de' Novizj parerà che sia commodo, potranno anche far dar la pace a gl'altri Fratelli per ordine dicendo il Novizio: *Pax tibi Frater*, rispondendosegli: *Et cum spiritu tuo*. E mentre si fa tutto questo, s'intuoni l'Inno Infrascritto; dicendo ogni Coro il suo versetto.

HYMNUS SS. AMBROSII, ET AUGUSTINI.

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem: omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli: tibi Cœli, et universæ potestates.
Tibi Cherubim, et Seraphim: incessabili voce proclamant.
Sanctus, Sanctus: Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt Cœli, et Terra: majestatis gloriæ tuæ.
Te gloriosus Apostolorum chorus.
Te Prophetarum laudabilis numerus.
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per Orbem Terrarum, Sancta confitetur Ecclesia.
Patrem immensæ majestatis.
Venerandum tuum verum, et unicum filium.
Sanctum quoque paraclitum spiritum.
Tu Rex Gloriæ Christe.

Tu Patris sempiternus es filius.

Tu ad liberandum suscepturus hominem: non horruisti Virginis Uterum.

Tu devicto mortis aculeo: aperuisti credentibus Regna Cœlorum.

Tu ad dextram Dei sedes: in gloria Patris.

Judex crederis esse venturus.

Te ergo, quæsumus, tuis famulis subveni: quos pretioso Sanguine redemisti.

Æterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac Populum tuum Domine, et benedic hæreditati tuæ.

Et rega eos, et extolle illos usque in æternum.

Per singulos dies benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in sæculum: et in sæculum sæculi.

Dignare Domine die isto: sine peccato nos custodire.

Miserere nostri Domine: Miserere nostri.

Fiat misericordia tua Domine super nos: quemadmodum speravimus in te.

In te Domine speravi: non confundar in æternum.

Il che finito il Governatore, o primo Guardiano dirà.

OREMUS

Da nobis quæsumus Domine perseverantem in tua voluntate famulatum, ut merito, et numero Populus tibi serviens augeatur. Per Christum Dominum nostrum.
℟. Amen.

Quando saranno più Novizj, ovvero alcun Procuratore di Compagnia, che si aggreghi alla nostra Archiconfraternita, si osservaranno tutte le soprascritte cerimonie, solo bisognerà avvertire, che quello si dice in una persona, si dica in numero di più persone; e ciò seguito, si registrarà dal primo Offiziale dell' Oratorio il nome del Fratello ammesso, o Compagnia aggregata con la giornata, Mese, ed Anno.

SOMMARIO

Di tutti gli Oblighi de' Fratelli, e Sorelle della Venerabile Archiconfraternita della Morte, ed Orazione, con l' Indulgenze.

In prima si ricorderanno li Fratelli delle parole, che la Santa Chiesa per bocca del Sacerdote gli dice nel vestirsi l'Abito dell' Archiconfraternita, cioè, *Induat te Deus novum hominem*, e disponendosi di osservarle totalmente, si sforzeranno di vestirsi d'una buona, e santa vita, e procurare di acquistare la grazia del nostro Signore Iddio, ed in quella mantenersi con il mezzo de' suoi Santissimi Sagramenti, ed esercizio dell'opere di misericordia.

Essendo la Carità la più nobile, ed eccellente di tutte le virtù, la quale ha due rami, cioè l'amore d'Iddio, e l'amore del Prossimo. Procureranno li Fratelli, e

Sorelle con ogni diligenza aver ben radicata, e piantata nel cuore questa Carità esercitandosi in quella, acciò ne conseguischino in loro stessi oltre la vita eterna, in questa vita gli effetti, ed operazioni di essa descritte dall'Apostolo S. Paolo.

Si guardaranno da tutte quelle cose, che sogliono apportare scandalo, e male esempio, fuggendo le male pratiche, e gli luoghi disonesti, ed ogni altra cosa, che possa essere occasione di peccato, fugghino ancora le liti, contenzioni, odj, e rancori.

Se alcuno delli Fratelli, e Sorelle sarà ingiuriato, o in parole, o in fatti doverà subito rimettere con il cuore tutte l'ingiurie, ed offese, solo per amore di Gesù Cristo Redentore, con dare la pace a chi l'averà offeso, e quello, che avrà offeso dovrà fare prontamente quanto dal Governatore dell'Archiconfraternita gli sarà imposto.

Saranno obligati li Fratelli, e Sorelle intromettersi con carità a componer pace, e mettere concordia, cercando di levare gli odj, e rancori dal cuore de' Fratelli, e Sorelle.

Quando alcuno de' Fratelli farà alcun' errore, si sforzeranno di avvertirlo con la caritativa correzzione fatta a tempo, e luogo opportuno, con debito modo, ed ordine, guadagnando l'Anima del Fratello, e la propria ancora, per il che dovranno avvertire quelli, alli quali viene applicata così salutifera medicina a non rifiutarla, ma accettarla volentieri ringraziando quelli, che faranno a loro un tanto benefizio, essendo la maggiore elemosina spirituale, che si possa fare al Prossimo.

Procureranno con ogni loro potere di abbracciare la santa umiltà, ed obbedienza, non curandosi di quelle cose che sono contrarie a così sante virtù, riconoscendo ogni cosa dal Creatore del tutto, portando ogni sorte di rispetto alli Superiori, a' quali procureranno d' obbedire prontamente.

Si eserciteranno li Fratelli, e Sorelle nell' opere della misericordia, ed in particolare in quelle che si esercitano dall' Archiconfraternita, secondo la possibilità, e facoltà di ciascheduno, e chi non può con l' effetto lo faccia con l' affetto, compatendo alle miserie, e bisogni del Prossimo, e questo santo esercizio faccino con retta intenzione, e principalmente per amore del Nostro Signore Iddio, e non per retribuzione, mercede, o laude umana, si deve anche fare volentieri, e con un largo, ed allegro cuore, e con soavi, e benigne parole.

Essendo il numero settenario nella Sacra Scrittura di molta considerazione, e contro l'universalità de' vizj ne' sette peccati mortali, e per la generalità di tutte le virtù nelli sette doni dello Spirito Santo, è stato eletto dall' Archiconfraternita tra le diurne Orazioni de' Fratelli, e Sorelle, e però diranno ogni giorno sette Pater Noster, e sette Ave Maria per tutti li Benefattori tanto vivi, quanto morti, pregando Iddio che gli conceda tanta abbondanza della sua grazia, che purgati dalli peccati restino tutti infiammati dell' amor suo, e di detti Pater Noster, ed Ave Maria, due ne diranno con Requiem æternam per gli Defonti, pregando la Divina Maestà, che liberatigli per sua bontà dalle pene, gli fac-

cia vedere se stesso nel Regno preparato agli Eletti.

Si sforzaranno tutti li Fratelli, e Sorelle di udire ogni giorno la Santissima Messa, o lasciarla quanto meno sia possibile, rubbando il tempo alle loro occupazioni.

Procureranno in ogni azzione ricordarsi di pregare Dio per l'Anime de' Fratelli, e Sorelle dell' Archiconfraternita, e per tutti quelli, che si ritrovano nel Purgatorio, esortando nelle viscere del Signore tutti li Capi di famiglia descritti nell' Archiconfraternita, che non solo per se medesimi si sforzino di sodisfare a questo obligo, ma che cerchino d'introdurre questo pio Istituto nelle loro case, e famiglie ricordandogli quanto sia pia l'Orazione per li Morti.

Quando saranno chiamati a seppellire li morti, o poveri, o Fratelli, e Sorelle, che siano, si sforzeranno di andare a far la carità.

Subito che sapranno esser morto alcun Fratello, o Sorella, doveranno dire cinque Pater Noster, e cinque Ave Maria con un Requiem æternam per l'anima di quel tale, se però non saranno stati presenti a seppellirlo, che in tal caso sodisfaranno con cantare intorno al morto li Salmi consueti.

Nel giorno che si celebra l' Anniversario dopo le Quarant' Ore, doverà ciascun Fratello, e Sorella tanto presente all' Anniversario, quanto assente, dire cinque Pater noster, e cinque Ave Maria con un Requiem æternam per l'anime di quelli, per li quali si fa l'Anniversario, e li Fratelli Sacerdoti se in quella mattina celebraranno diranno l'Orazione de' Morti nella Messa, o alme-

no accettandoli con l' intentione a participazione, se ne ricorderanno nel Memento.

Nella vigilia della Commemorazione de' Morti, tanto la mattina avanti giorno, quanto la sera procureranno venire alla Chiesa dell' Archiconfraternita, dove si dirà l' Offizio de' Morti con tre Notturni, e quelli che non potranno venire, lo diranno da loro istessi in casa, e non sapendo leggere, diranno quindici Pater noster, e quindici Ave Maria con Requiem æternam,

Procureranno anche esser presenti alla Messa cantata, che si celebrerà nell' istessa Chiesa, il giorno della Commemorazione de' Morti, dove diranno quindici Pater noster, e quindici Ave Maria per i Benefattori dell' Archiconfraternita, li nomi de' quali saranno descritti nella Tabella de' Benefattori, e si leggeranno all' Offertorio della Messa li nomi di tutti li morti sepolti, ed accompagnati in tutto quell' anno. Si sforzeranno tutti li Fratelli, e Sorelle, confessarsi ogni mese, che si faccia l' Orazione delle Quarant' Ore, e quelli che saranno impediti, si confessaranno almeno tutte le feste del Signore, e della Santissima Vergine, ed anco il giorno della Commemorazione de' Morti, procurando di far buon frutto di questo Sagramento, con fuggire non solo li peccati, ma l' occasione di essi, avendo sempre il timor di Iddio.

Procureranno anche frequentare tutte le volte, che si è detto della Confessione, la Santissima Comunione, sforzandosi più che potranno di venir a ricevela nella Chiesa, ovvero Oratorio dell' Archiconfraternita.

Quando gli toccherà l' ora, mentre si fa l' Orazione delle Quarant' Ore, saranno tenuti andarvi, ò essendo impediti, mandare altri in luogo loro.

Nell' entrare all' Orazione delle Quarant'Ore, prima di far altr' Orazione, si dovrà dire quindici Pater noster, e quindici Ave Maria, applicando li primi cinque per tutti li Fratelli, e Sorelle, che vivono tanto presenti in Roma, come absenti, pregando il Signor Iddio, che gli conceda grazia di vivere Cristianamente, ed in grazia sua. Gli altri cinque si diranno per le Anime di tutti li Fratelli, e Sorelle, che si trovano nelle pene del Purgatorio, e gli altri cinque si diranno per le Anime di quelli che sono stati sepolti dall' Archiconfraternita dopo l'ultima Orazione delle Quarant' Ore.

Si ricorderanno in oltre tutti li Fratelli, e Sorelle presenti in Roma di visitare una volta l' Anno le sette Chiese per le Anime de' Morti, vicino al giorno della Commemorazione de' Morti, e se vi anderà l' Archiconfraternita potranno accompagnarla processionalmente, ma non vi andando l' Archiconfraternita, non resteranno di soddisfare a quest' obligo da loro soli.

Sono pregati tutti li Fratelli ogni Domenica, e giorno di festa convenire all' Oratorio dell' Archiconfraternita per recitare, non solo l' Offizio de' Morti, ma ancora il Divino Offizio della Gloriosissima Vergine Maria, avvertendo di recitare questi alla Capuccina senza toni.

Visiteranno gl' Infermi, ed in particolare li Fratelli, e Sorelle, consolandoli con dolci parole, ed esortandoli con carità fraterna alla pazienza per amore di Gesù

Cristo, e che quanto prima si confessino e ricevino la Santissima Communione vera medicina per la salute dell'Anima, facendo far anche Orazione per tal infermo, pregando il Signor Iddio gli conceda la sanità se sia meglio per l'anima sua.

Nel tempo della Quadragesima si ritrovaranno nell'istesso Oratorio per recitare li sette Salmi Penitenziali, Litanie, e Preci seguenti con altre divote Orazioni secondo il solito dell'Archiconfraternita.

Procureranno intervenire alle Processioni, quali si faranno dall'Archiconfraternita sì per guadagnare l'Indulgenze che in esse si acquistano, sì anche per onorare l'Archiconfraternita, non mancando particolarmente alla Processione, che si fa infra l'Ottava del Santissimo Sagramento ed il giorno del Venerdì Santo, nel quale suole l'Archiconfraternita andare a visitare la Chiesa di S. Pietro, dove si mostrano la Lancia con la quale fù trafitto il nostro Signor Gesù Cristo, ed il Santissimo Sudario, ed ogni mese all'Esposizione del Santissimo Sagramento.

Quando saranno eletti ad alcun Officio dell'Archiconfraternita sono pregati prontamente accettarlo.

Dichiarando, che nessuno degl'oblighi sopraddetti astringa gli Fratelli, e Sorelle dell'Archiconfraternita, o Compagnie aggregate ad essa, all'osservanza sotto pena di peccato mortale, o veniale, ma sia bastevole vincolo a ciascuno l'amor di Iddio, per causa del quale dovranno fare non solo questi, ed altri simili Pii Esercizj, ma tutto quello, che potranno, ricordandosi, che tutte

l'Opere Pie fatte in grazia di Dio per suo amore, serviranno alla salute dell'Anima per condurla alla Celeste Patria a godere l'eterna gloria, e pace, il che Iddio per sua bontà, e misericordia ci conceda. Amen.

SOMMARIO DELLE INDULGENZE

Concesse all' Archiconfraternita.

E' concessa Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti li peccati a tutti quelli, che confessati, e Communicati si faranno descrivere nel numero delli Fratelli, e Sorelle il giorno, che saranno ammessi conforme la Bolla della fel: mem: di Pio Papa IV. impressa nel Bollario Romano in ordine la 22. tra le Constituzioni di detto Pontefice, confermata dalla fel: mem: di Paolo V. per Breve dato li 27. Ottobre 1606.

Item Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti li peccati a tutti li Fratelli, e Sorelle, in Articolo Mortis se Confessati, e Communicati potendo con commodità farlo nominaranno il nome di Gesù, e lo diranno col cuore non potendo con la bocca.

Item ducento giorni, ed altrettante quarantene d'Indulgenza a tutti li Fratelli, e Sorelle, che Confessati, e contriti, ovvero avendo fermo proposito di Confessarsi visitaranno la Chiesa dell' Archiconfraternita mentre si fà l'Orazione delle quarant'Ore, ed ivi pregaranno il Signor Iddio per la salute del Sommo Pontefice, e per la pace, e tranquillità della Sede Apostolica, e delli Prencipi, e tutti altri Cristiani.

Item tre anni, ed altrettante quarantene d'Indulgenza a tutti li Fedeli Cristiani, li quali Confessati, e contriti, ovvero avendo fermo proposito di Cōnfessarsi visiteranno la Chiesa dell'Archiconfraternita il giorno della Natività di Nostro Signor Gesù Cristo, ovvero il Venerdi Santo, ovvero il giorno, che l'Archiconfraternita fa la Processione del Santissimo Sagramento infra l'Ottava del Corpo di Cristo, ed ivi pregaranno il Signor Iddio, come di sopra qual Indulgenza guadagnaranno ciascuno delli sopradetti giorni.

Item cinquanta giorni d'Indulgenza a tutti li Fedeli Cristiani, che Confessati, e Communicati visitaranno la Chiesa dell'Archiconfraternita il giorno della Purificazione, ovvero il giorno dell'Annunciazione della Gloriosissima Vergine, ed ivi pregaranno il Signor Iddio per l'Esaltazione di Santa Chiesa, e concordia tra Prencipi Cristiani, ed estirpazione dell'eresie.

Item Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti li peccati a tutti li Fedeli Cristiani dell'uno, e l'altro sesso quali Confessati, e Communicati visitaranno la Chiesa dell'Archiconfraternita il giorno della Commemorazione de' Morti, e sua Ottava, ed ivi pregaranno il Signore Iddio per l'Anime de'Morti, e li Fratelli, e Sorelle in particolare per li Benefattori dell'Archiconfraternita: conforme il Breve dato dalla sa: me: di Paolo V. confermato, ed ampliato da Clemente X. sotto li 5. Maggio 1671.

Item tutti li Fratelli, e Sorelle, che anderanno a seppellire gli Morti, o che accompagneranno alla Sepoltura per ogni volta guadagneranno 20. anni d'Indulgenza, ed altrettante quarantene.

Item tutti li Fratelli, e Sorelle, che mentre si fà l'Orazione delle quarant'Ore, assisteranno la notte all'Orazione, e diranno il Salmo *Miserere mei Deus*, ed il Salmo *Deprofundis*, ovvero cinque *Pater noster*, e cinque *Ave Maria*, per l'Anima d'alcun Defonto, per ogni volta guadagneranno ducento giorni d'Indulgenza.

Item tutti li Fratelli, e Sorelle, che Confessati riceveranno la Santissima Communione nella Festività dell'Invenzione della SSm̃a Croce, ovvero dell'Assunta della Gloriosissima Vergine Maria, e della Dedicazione di S. Michele Arcangelo, o di Santa Caterina Vergine, e Martire per ciaschedona delle dette Festività guadagneranno, tre anni; ed altrettante quarantene d'Indulgenza.

Item tutti li Fratelli, e Sorelle, che saranno presenti alli Divini Offizj, che si reciteranno nell'Oratorio, ovvero Chiesa dell'Archiconfraternita, o interverranno alle Congregazioni Generali, o Segrete, o alle Processioni ordinarie, o estraordinarie, ovvero accompagneranno il Santissimo Sagramento, quando si porta agl'Infermi, o essendo impediti, quando suonerà la campana a questo effetto, diranno un *Pater noster*, ed un *Ave Maria* per l'Infermo, ovvero dotaranno povere Zitelle, o con pii Sussidj l'ajuteranno; ovvero comporranno pace tra inimici, o diranno cinque *Pater Noster*, e cinque *Ave Maria* per l'Anime de' Fratelli, e Sorelle Defonti, ovvero udiranno la Messa li giorni feriali, o udiranno la Predica, ovvero la sera avanti, che vadino a dormire faranno l'esame della coscienza, per ogni volta, che fa-

ranno alcuna delle sopradette cose, ovvero qualsivoglia altre Opere Pie, guadagneranno cento giorni d'Indulgenza.

Item detta Archiconfraternita ha facoltà di seppellire per l'amor di Dio li poveri, che alla giornata muojano nella Parrocchia, sotto la cui cura moriranno, con licenza, e presenza del Parroco, se vorrà intervenire, il quale se non volesse intervenire è obligato di aprire la Chiesa, acciò l' Archiconfraternita possa seppellire il morto.

Item detta Archiconfraternita per privilegio speciale concessogli dalla sa: me: di Urbano Papa VIII. ha facoltà di dar Sepoltura alli Cadaveri de' Poveri Morti, che per lo spazio di venti ore saranno stati sopra terra insepolti, e quelli seppellire così parendogli nell' istesse Chiese Parochiali, li Rettori, e Curati, o Amministratori delle quali, sono tenuti aprire, o fargli aprire le Porte, acciò possa darsi Sepoltura a detti Cadaveri, altrimenti la detta Archiconfraternita potrà aprirle, o farle aprire di propria autorità in quel miglior modo, che potrà, e ciò deve osservarsi tanto dentro, quanto fuori di Roma.

Item detta Archiconfraternita in vigore del sudetto Privilegio ha facoltà di dar Sepoltura alli Cadaveri uccisi subito che avrà l'avviso dalla Curia di Monsignor Governatore senza darne parte alcuna a Parrochi, e Curati.

Item in vigore del medesimo privilegio ha facoltà di dar Sepoltura alli Cadaveri de' Morti, che prenderà fuori di Roma in quelle Chiese, che più gli saran com-

mode, in qual caso il Parrocho, Rettore, o Amministratore di esse sarà tenuto aprirgli, o fargli aprire le porte, altrimente potrà aprirle, o farle aprire di propria autorità, come sopra.

Item detta Archiconfraternita, e suoi Offiziali hanno facoltà di aggregare ad essa Archiconfraternita qualsivoglia compagnia, e concederli la participazione, e Communicazione di tutte l'Indulgenze, e Privilegj concesse all' Archiconfraternita.

Tutte le sopradette Indulgenze, e facoltà più amplamente si vedono nelle Bolle, e Brevi Apostolici sopra di ciò spediti, li quali si conservano nell' Archivio di detta Archiconfraternita, che susseguentemente si pongano in sommario.

SOMMARIO DELLI BREVI

Concessi da Sommi Pontefici all' Archiconfraternita, da' quali si giustificano le sudette Indulgenze, e Privilegj.

La san: mem: di Pio IV. con sua special Bolla approvò l'erezzione della nostra Archiconfraternita, e l'Opere Pie della medesima già esercitate tanto di esporre il Santissimo Sagramento ogni mese in forma di quarant'Ore, quanto di dar Sepoltura alli Cadaveri de' Poveri Defonti, e gli concesse molti Privilegj, tra li quali v'è la facoltà di eleggere il Cappellano, e di far una nuova Chiesa, ed Oratorio, ove possa ritenere il Santissimo

Sagramento nel Tabernacolo, di poter fare, e riformare li Statuti con l'approvazione dell'Eminentissimo Signor Cardinale Protettore; Item d'aggregare le Compagnie forastiere, e communicargli tutti, o parte di dette facoltà, ed Indulgenze, e con altri Privilegj contenuti in detta Costituzione, siccome ancora gli concesse molte Indulgenze, le quali però furno poi riformate col seguente Breve di Paolo V. secondo il quale oggi le dette Indulgenze restano ristrette. La detta Bolla di Pio IV. Originale si conserva nell'Archivio della detta Archiconfraternita, ed è impressa nel Bollario Romano tra le Costituzioni di detto Pontefice in ordine la 22.

Dilectis Filiis Guardianis, et Confratribus Archiconfraternitatis Mortis in Urbe. Canonice institute.

PAULUS PAPA QUINTUS.

Dilectis Filii salutem etc. Cum certas etc. Idcirco omnes, et singulas Indulgentias, et peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes vestræ Archiconfraternitatis etc. hactenus per quoscumque Romanos Pontifices Prædecessores nostros concessas revocantes, et annullantes, ac nullius roboris, et momenti esse declarantes. De Omnipotentis Dei etc. auctoritate confisi, omnibus utriusque Sexus Christifidelibus, qui dictam Archiconfraternitatem de cætero ingredientur, die primo illorum ingressus si vere pœnitentes, et confessi S. Eu-

charistiæ Sacramentum sumpserint Plenariam. Ac tam ipsis pro tempore describendis, quam jam descriptis in dicta Archiconfraternitate Confratribus, et Consororibus etiam vere pœnitentibus, et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui in die commemorationis omnium defunctorum Ecclesiam, seu Oratorium ejusdem Archiconfraternitatis visitaverint, et ibi pro Christianorum Principium, etc. pias in Deum preces effuderint etiam Plenariam. In mortis quoque articulo, qui pœnitentes, et confessi, ac Sacra Communione refecti nomen Jesu si ore potuerint, sin autem corde devote invocaverint Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam, et remissionem misericorditer concedimus. Præterea eisdem Confratribus, et Consororibus, qui confessi, ac Sacra Communione refecti, aut saltem confitendi propositum habentes, Ecclesiam, seu Oratorium hujusmodi tempore, quo Orationes quadraginta horarum fiunt, visitaverint, et ibi ut prædicitur oraverint 200. dies, et totides quadragenas; Ac iis, qui in festo Nativitatis D. N. Jesu Christi, feria sexta majoris hebdomadæ, ac die quo prædicti Confratres, et Consorores dictum S. Eucharistiæ Sacramentum infra octavam Corporis Domini processionaliter deferunt, Ecclesiam, seu Oratorium hujusmodi visitaverint, et oraverint, ut prædicitur tres annos, et totidem quadragenas, necnon etiam, qui in Purificationis, aut Annunciationis B. Marie Virginis festivitatibus dictam Ecclesiam, seu Oratorium ut predicitur visitaverint, et oraverint quinquaginta dies. Qui vero defunctos ad sepulturam

associaverint intus Urbem septem annos extra vero Urbem viginti annos, et totidem quadragenas, ac etiam, qui Infirmos visitaverint centum dies. Qui vero in Inventionis, et Exaltationis SS. Crucis, Assumptionis B. Mariæ Virginis, Dedicationis S. Michaelis Archangeli, et S. Catharinæ Virginis, et Martyris festis diebus, confessi, et contriti SS. Eucharistiæ Sacramentum sumpserint tres annos, et totidem quadragenas. Quoties vero prædicti Confratres, et Consorores Missis, et aliis Divinis Officiis in dicta Ecclesia, seu Oratorio pro tempore celebrandis, et recitandis, seu Congregationibus publicis, vel privatis ejusdem Archiconfraternitatis ubivis faciendis respective interfuerint, vel quascumque Processiones, aut SS. Sagramentum tam in dictis Processionibus, quam ad Infirmos, aut alios ubicumque, et quomodocumque deferetur comitati fuerint, aut si ad hoc impediti semel Orationem Domenicalem, et Salutationem Angelicam pro Infirmo, aut etiam pro animabus Defunctorum Confratrum, et Consororum duxerint, vel pauperes puellas dotaverint, Peregrinos hospitio susceperint, aut illis Eleemosynam dederint, vel quodcumque aliud pietatis, et charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet prædictorum operum centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus, et ulterius vobis, et vestræ Archiconfraternitati, ut Confraternitates aggregare, illisque omnes supradictas Indulgentias, servata tamen forma fel. rec. Clementis PP. VIII. etc. communicare; utque etiam Defunctos in Ecclesiis Parochia-

libus de scientia tamen Parochi quamvis interesse recusantis, qui januam Ecclesiæ aperire absque strepitu debeat, sepellire libere, et licite positis, et valeatis ita tamen, ut hanc facultatem communicare, non positis auctoritate Apostolica etc. concedimus, et impartimur. Non obstan. etc. Datum Romæ etc. die 27. Octob. 1606. Pontificatus Nostri Anno II.

PAULUS PAPA V.

Ad perpetuam rei memoriam.

Omnium saluti etc.

Volentes igitur Ecclesiam Archiconfraternitatis Mortis, et Orationis de Urbe, cujus dilecti filii Confratres etc. ut etiam accipimus minime decoratam, et in ea situm Altare S. Michaelis Archangeli hoc speciali dono illustrare, auctoritate etc. ut quandocumque Sacerdos aliquis Sæcularis, sive Regularis, Missam Defunctorum pro Anima cujuscumque fidelis, quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit ad prædictum Altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum Suffragii Indulgentiam consequatur, itaut ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, ac Beatæ Virginis Mariæ etc. meritis sibi suffragantibus a Purgatorii pœnis liberetur concedimus, et indulgemus etc. Datum etc. Die 2. Aprilis 1610.

PAULUS PAPA V.

Ad perpetuam rei memoriam,

Splendor Paternæ gloriæ etc.

Volentes igitur Ecclesiam Archiconfraternitatis Mortis, et Orationis de Urbe aliquo speciali munere Illustrare etc. auctoritate etc. omnibus utriusque sexus Christifidelibus verè pœnitentibus, et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui Ecclesiam dictæ Archiconfraternitatis die Commemorationis Defunctorum a primis Vesperis usque ad occasum Solis diei hujusmodi, et singulis diebus infra illius Octavam singulis annis devotò visitaverint, et ibi prò Christianorum Principum etc. nec non etiam pro fidelium Defunctorum etc. pias ad Deum preces effuderint, quo die prædictorum id egerint plenariam omnium peccatorum Indulgentiam et misericorditer in Domino concedimus præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris etc. Dat. etc. Die 27. Octobris 1609.

URBANUS PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Nuper pro parte Archiconfraternitatis Mortis, et Orationis Urbis nobis expositum fuit, quod in Congregatione Visitationis Apostolicæ etc. ac dictæ Archiconfraternitatis etc. contra Rectores, Parochianos etc. in eadem Urbe: et extra eam gerentes emanavit decretum tenoris etc. Sacra Congregatio Visitationis Apostolicæ

licæ etc. mandavit, et mandat, quod omnes, et singuli Rectores, Farochi etc. ad sepelliendda Corpora pauperum mortuorum requisiti debeant, et quilibet eorum requisitus debeat infra viginti horarum spatium illa Ecclesiasticæ sepulturæ tradere, alias termino prædicto elapso possint, et valeant supradictæ Archiconfraternitatis Confratres ad illa sepellienda accedere, et cadavera in eisdem Parochis, et Ecclesiis omnibus eorum sumptibus humi tradere etc., et teneantur omnes supradicti Ecclesiarum januas aperire, seù aperiri facere, ac etiam necessaria si opus fuerit subministrare, idque facere recusanti, liceat supradictis Confratribus januas Ecclesiarum aperire, seù eo modo quo potuerunt meliori aperiri facere, et hoc supradicti Confratres servare debeant tam in Urbe, quam extra. Cadavera verò occisorum dicti Confratres certiores facti à Curia Gubernatoris possint statim humi tradere etiam irrequisitis supradictis. In Cadaveribus mortuorum extra Urbem quomodocumque, quia aliquando nunciantes Archiconfraternitati errant locum, asserentes locum unum pro alio, liceat tali casu dd. Confratribus in Ecclesiis sibi commodioribus sepellire, et teneantur etiam Custodes januas Ecclesiarum prædictarum aperire, ut cadavera Ecclesiasticæ sepulturæ tradi possint, seù minus liceat dd. Confratribus facere, ut supra dictum est, et ità servari voluit dicta Sacra Congregatio etc. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat etc. Nos eosdem etc. decretum præinsertum, et omnia etc. approbamus etc. confirmamus etc. Dat. Romæ apud S. Petrum 29. Novembris 1641.

CLEMENS PAPA X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Splendor æternæ gloriæ etc.

Volentes igitur Ecclesiam Archiconfraternitatis Mortis, et Orationis de Urbe aliquo spirituali munere illustrare de Omnipotentis Dei misericordia etc. Omnibus utriusque sexus Christifidelibus verè pœnitentibus, et confessis, ac Sacra Communione refectis, qui Ecclesiam dictæ Archiconfraternitatis die Commemorationis Defunctorum à primis Vesperis usque ad occasum Solis dies hujusmodi, et singulis diebus infra illius octavam singulis annis devotè visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione etc. necnon pro fidelium Defunctorum animabus etc. pias ad Deum preces effuderint, quo die prædictorum id egerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Præterea dilectis filiis etc. Officialibus, et Confratribus dictæ Archiconfraternitatis etc., ut Indulgentiam præfatam aliis quibuscumque Confratribus eidem Archiconfraternitati Canonicè hactenus aggregatis, et pro tempore etc. aggregandis etc. communicare liberè, et licitè possint, et valeant facultatem auctoritate Apostolica concedimus etc. præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris etc. Datum Romæ etc. Die 5. Maii 1671. etc.

TAVOLA

Delli Capitoli contenuti nelli presenti Statuti.